

XXVI SEDUTA

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 1994

Presidenza del Presidente SELIS

INDICE

Discorso di fine d'anno del Presidente del Consiglio regionale	907	TUNIS GIANFRANCO	840
Fissazione di termini ex articolo 100 del Regolamento:		SERRENTI	840
FLORIS	904-907	FRAU	841
BALLERO	904-906	PALOMBA, Presidente della Giunta	841
BONESU	905	(Votazione segreta degli emendamenti numero 26 e 30)	841
MARTEDDU	905	(Risultato della votazione)	841
MASALA	905	MACCIOTTA	844-848-877
TUNIS MARCO	906	MARRACINI	847-849-851
SCANO	906	LIORI	848-853-870
BIGGIO	906	(Votazione segreta dell'emendamento numero 34)	850
SERRENTI	906	(Risultato della votazione)	850
BALIA	907	CARLONI	865
Proposta di legge Fadda - Blancareddu - Busonera - Marracini - Balla - Cucca - Dettori Ivana - Giagu - Liori - Macciotta - Nizzi - Sanna Nivoli: "Norme di riforma del servizio sanitario regionale" (9). (Continuazione della discussione, approvazione e presentazione di ordini del giorno):		MARTEDDU	897
MASALA	831-832-840-883	FLORIS	899
FADDA, relatore	831-836-838-841-842-844-848-853-866-870-873-886	(Votazione segreta)	899
MANCA, Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale	832-836-838-849-873-885	MONTIS	899
BONESU	833-835-840-853-866-877-883-886	BIANCAREDDU	901
DETTORI BRUNO	834	(Risultato della votazione)	902
PETRINI	834	Proposta di legge Bertolotti - Balletto: "Modifiche della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 concernente: 'disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1994)' " (13). (Discussione generale, presentazione e approvazione di o.d.g.):	
BALLERO	836-860	BERTOLOTI, relatore	886-889
MACCIOTTA	839	FLORIS	889-890
		LA ROSA	889
		SANNA NIVOLI	890
		CUGINI	890
		MURGIA	890

SCANO	891-892
MASALA	891
LIORI	891
DEIANA	891
MARTEDDU	892
MONTIS	892
DETTORI BRUNO	892
FADDA	893
BALLETTO	893
LOCCI	894
VASSALLO	894
FARINA, Assessore dell'industria	904
(Votazione per appello nominale)	904
(Risultato della votazione)	904
Proposta di legge nazionale Usai Edoardo:	
"Modifica alla legge 14 agosto 1967, n.	
800 concernente il nuovo ordinamento de-	
gli enti lirici e delle attività musicali" (3).	
(Discussione e approvazione):	
USAI EDOARDO, relatore	895
FARINA, Assessore dell'industria	895
(Votazione per appello nominale)	896
(Risultato della votazione)	897
Sull'ordine dei lavori:	
FLORIS	903
Sull'ordine del giorno:	
PRESIDENTE	886

La seduta è aperta alle ore 9 e 08.

SANNA GIACOMO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 19 dicembre 1994 (21), che è approvato.

Continuazione della discussione degli articoli della proposta di legge Fadda - Blancareddu - Busonera - Marracini - Balla - Cucca - Dettori Ivana - Glagu - Liori - Macclotta - Nizzi - Sanna Nivoli: "Norme di riforma del servizio sanitario regionale" (9)

PRESIDENTE. Colleghi consiglieri, comunico di aver avuto un incontro col Capogruppo di Forza Italia per chiarire le questioni relative all'andamento dei lavori dell'Assemblea che avevano indotto il Gruppo di Forza Italia ad abbandonare l'aula ieri sera. Successivamente a questo incontro

il Gruppo di Forza Italia si è riunito, e la riunione è ancora in corso, per decidere in piena autonomia sulla questione. Chiaramente io auspico che nel corso della mattinata l'Assemblea si ricomponga nella sua interezza.

Proseguiamo con la discussione della proposta di legge numero 9. Era stato già letto l'articolo 4. All'articolo 4 sono stati presentati sei emendamenti. Se ne dia lettura.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Masala - Frau - Locci

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4

Conferenza dei Sindaci

1. Presso ciascuna Unità sanitaria locale è istituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni compresi nell'ambito territoriale della Unità sanitaria locale medesima.

2. La Conferenza dei Sindaci si riunisce entro il 31 gennaio di ogni anno, su convocazione del Direttore generale della Unità sanitaria locale, per l'elezione di una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti, ivi compreso il presidente.

3. La rappresentanza, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio di esercizio e rimette alla Regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla Regione.

4. La rappresentanza si riunisce obbligatoriamente entro il 30 aprile di ogni anno per la definizione delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica del programma dell'Unità sanitaria locale, nonché per l'esame degli atti di bilancio dell'azienda. Si riunisce obbligatoriamente, altresì, su richiesta del direttore generale, o di almeno un

terzo dei componenti la Conferenza dei Sindaci.

5. Le ulteriori modalità di elezione, di convocazione e di funzionamento della Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci sono stabilite nello statuto dell'Unità sanitaria locale.

6. In sede di prima applicazione, il direttore generale convoca la Conferenza dei Sindaci per gli adempimenti di cui al secondo comma entro trenta giorni dalla costituzione dell'Unità sanitaria locale. (3)

Emendamento soppressivo parziale Floris - Marracini - Pirastu - Tunis Marco - Granara

Art. 4

Comma 1

Lett. a) sopprimere "o suo delegato". (62)

Emendamento sostitutivo parziale Floris - Marracini - Pirastu - Granara - Tunis Marco

Art. 4

Al Comma 1 sostituire la lett. b) con la seguente:

"i Sindaci, o loro delegato, dei Comuni compresi nell'ambito territoriale della USL". (63)

Emendamento soppressivo parziale Floris - Marracini - Pirastu - Granara - Tunis Marco

Art. 4

Il comma 2 è abrogato. (64)

Emendamento soppressivo parziale Marracini - Federici - Bertolotti - Lombardo - Nizzi

Art. 4

Il comma 4 è soppresso. (116)

Emendamento aggiuntivo Floris - Marracini - Pirastu - Granara - Tunis Marco

Art. 4

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"8. La conferenza delibera a maggioranza dei presenti, purché rappresentino più della metà della popolazione residente nell'ambito dell'azienda USL". (65)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 3 ha facoltà di illustrarlo.

MASALA (A.N.-M.S.I.). Signor Presidente, l'emendamento numero 3 trova la sua logica nel tentativo di portare questo progetto di legge nei binari della legalità, le cui linee sono state stabilite dal decreto legislativo numero 502 e successive modificazioni. In sostanza questo emendamento, come altri allo stesso collegati, tende a ripristinare gli organi di rappresentanza delle comunità locali, cioè dei comuni in seno alla conferenza delle UU.SS.LL.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del Presidente della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Fadda.

FADDA (P.P.I.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi spiace che i colleghi di Forza Italia non siano presenti. Vorrei dire che si è lavorato in Commissione, cercando di rispettare il ruolo di ciascun consigliere regionale, per il 99 per cento della legge all'unanimità. Il relatore, fatto questo non previsto dal Regolamento, ha inoltre convocato la Commissione per discutere assieme sui pareri che il relatore stesso avrebbe dovuto esprimere in Aula. Ho già detto nel mio intervento che questo provvedimento non può nascere dallo scontro, e lo ripeto, per cui mi auguro che i colleghi di Forza Italia rientrino in aula, perché questo testo è frutto delle capacità di tutti i consiglieri della Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 3, in Commissione si è discusso a lungo sull'opportunità di istituire o meno la Conferenza distrettuale proprio per dare voce alla periferia, e per permettere alle vecchie Unità sanitarie locali di poter discutere dei problemi sanitari della loro zona, abbiamo preferito mantenere in piedi il testo della scorsa legislatura. Pur comprendendo l'intento dei presentatori di questo emendamento (e debbo

prendere atto di una diversificazione delle posizioni dei Gruppi in Aula rispetto a quelle assunte in Commissione) la Commissione, per dar voce alla periferia, ha ritenuto di mantenere i distretti e che all'interno dei distretti si discuta di politica sanitaria. I componenti delle conferenze distrettuali non hanno gettoni di presenza, svolgono funzioni di controllo, di indirizzo e di suggerimento presso il direttore generale, hanno comunque dei compiti limitatissimi.

Io concordo invece con un altro aspetto che l'onorevole Masala ha sollevato sulla presidenza della Conferenza provinciale, assegnata al Presidente della Giunta o a un suo delegato, in ossequio anche al ruolo che la legge numero 142 attribuisce in campo sanitario alle province. Non ne facciamo naturalmente una questione di principio e siamo disponibili a eventuali modifiche su questo punto, anche se insorgerebbero delle difficoltà di carattere legislativo, per il proseguo, perché chiaramente dovremmo modificare alcuni articoli successivi. Mi sembra comunque giusto che la provincia abbia un ruolo di programmazione su tutti quegli aspetti di carattere sanitario che possono interessare il territorio. Quindi, per quanto mi riguarda, e per le motivazioni su esposte, non accolgo l'emendamento numero 3.

Sull'emendamento numero 62, poiché il Presidente della Giunta potrebbe essere impegnato in più sedute di Conferenze distrettuali, non prevedere un suo delegato mi sembra non opportuno. Debbo dire, e mi dispiace per i colleghi di Forza Italia, che mentre noi abbiamo dato valore alla figura del sindaco, richiedendone la presenza, loro sopprimono da un lato il delegato del Presidente della provincia e dall'altro inseriscono il delegato del sindaco. Qui, a mio avviso, vi è una contraddizione. La Commissione ha ritenuto opportuno che sia il sindaco a partecipare e non un suo delegato; la legge assegna infatti al sindaco l'autorità in materia sanitaria locale, e del resto l'elezione diretta attribuisce al sindaco poteri molto ampi. Anche in questo caso però non accogliamo l'emendamento per motivi di carattere politico o di maggioranza, ma per una ragionamento seguito all'interno della Commissione dove abbiamo esaminato gli emendamenti.

L'emendamento numero 64 è invece total-

mente illegittimo, perché il comma 2 discende direttamente dal decreto legislativo numero 502. Il parere quindi è negativo. L'emendamento numero 65, chiederei ai colleghi di Forza Italia se ci fossero, di ritirarlo. Invito i colleghi presenti in Aula a leggerlo perché è importante "La Conferenza delibera a maggioranza dei presenti purché rappresentino più di metà della popolazione residente nell'ambito dell'azienda USL". Il che significa che una città come Cagliari assumerebbe, proprio in base alla popolazione residente, un ruolo che non credo sia opportuno assegnarle. Anche l'emendamento numero 116 presenta degli aspetti di illegittimità perché è in netto contrasto con l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo numero 502. Quindi sia io che la Commissione siamo contrari.

Io vorrei dire che dall'esame di questi primi emendamenti si evince come il Gruppo di Forza Italia sia interessato più che alla prevenzione alla presentazione di emendamenti, comunque in contrasto con la legge. Ribadisco perciò che non è un problema di maggioranza e di opposizione perché quando sono stati presentati degli emendamenti migliorativi della legge, la Commissione e il relatore li hanno accolti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

MANCA, Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Giunta ritiene di condividere le argomentazioni del Presidente della Commissione sanità.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.-M.S.I.). Io ho preso atto delle dichiarazioni del Presidente della Commissione sanità, ma non posso non rilevare una contraddizione in termini nella struttura della legge. Ieri infatti in tutti gli interventi, fuorché nei nostri, si è detto che il punto di riferimento territoriale in materia sanitaria non doveva essere la provincia, oggi si sostiene invece il contrario. E' questa una delle ragioni fondamentali della presentazione

dell'emendamento numero 3 sull'articolo 4. Voglio dire che nel quadro legislativo ci deve essere sempre una logica sottostante; non si può in una parte negare una ruolo di collegamento tra un ente territoriale, presente o futuro, e una struttura sanitaria, poi nei due o tre articoli immediatamente successivi rispolverare dal nulla questo ente provincia che giustamente, io dico, deve avere un suo ruolo in materia sanitaria, ma lo deve avere in tutte le parti della legge.

Allora, io voglio rilevare che la nostra parte politica, fin dal primo momento in cui è comparsa in quest'aula, ha dichiarato di voler fare una opposizione costruttiva. I commissari di Alleanza Nazionale nelle Commissioni, ognuno evidentemente nei limiti delle proprie possibilità, hanno dato o almeno hanno tentato di dare un contributo costruttivo. Noi abbiamo presentato in relazione a questa legge 24 emendamenti dei quali nessuno, dico nessuno, attiene a questioni diverse dal tentativo di inserire la legge nei binari della legalità. A noi non interessano quattro, dieci, quindici o venti UU.SS.LL.: a noi interessa la sanità. Se la sanità deve essere al centro della questione noi dobbiamo anche esitare un provvedimento che non sia a rischio di illegittimità. Perché non è detto che il ministro Costa sia sempre distratto, può anche darsi che se sarà ancora ministro - se non sarà lui sarà un altro - si accorga che questo testo oltrepassa i limiti fissati dalla legge quadro, per cui può essere respinto dal Governo. A che cosa serve allora dire che si dovrà varare il piano sanitario entro il 31 marzo, se poi mancherà lo strumento?

Qual è quindi l'impressione complessiva che si trae da tutta questa vicenda? In realtà si vuole varare una legge che, tutto sommato, attenga alla struttura, cioè agli organigrammi; 4, 5, 6 o 10 UU.SS.LL. non importa, dipende dalle esigenze (di chissà chi poi non so!); tanti direttori generali, tanti servizi, dipartimenti eccetera, poi andiamo a scavare e ci chiediamo dove sta la sanità. Questo è il punto fondamentale che ci preoccupa. Tutto ciò ci convince che se il *fair play*, cioè gli attestati di riconoscimento sulla correttezza dei comportamenti, non hanno un riscontro obiettivo, se cioè al riconoscimento formale non segue anche quello sostanziale, non c'è alcun motivo di presentare emendamenti. Tanto è vero che io, in questo mo-

mento, ritiro sia l'emendamento numero 3 che tutti gli altri sino al numero 24.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Credo che le preoccupazioni dell'onorevole Masala sulla illegittimità di questo articolo 4 siano infondate. Infatti l'articolo 19, secondo comma del decreto legislativo numero 502, non richiama come norma fondamentale di riforma economica e sociale l'articolo 3, comma 14, sulla Conferenza dei sindaci. Per cui trova piena esplicazione l'articolo 3 dello Statuto regionale che attribuisce alla Regione competenza primaria in materia di ordinamento di enti locali. Ben può quindi il Consiglio regionale spostare le competenze fra comuni e province, rientra tra i suoi poteri, nella sua competenza primaria e non vi ostano le norme del "502".

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi chiedo un chiarimento al consigliere Masala. L'emendamento numero 3 è ritirato?

MASALA (A.N.-M.S.I.). Sì, è ritirato e sono ritirati anche tutti gli altri fino al numero 24.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento numero 3 è ritirato. Metto in votazione l'emendamento numero 62 sul quale la Giunta e la Commissione hanno espresso parere negativo. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 64 sul quale la Giunta e la Commissione hanno espresso parere negativo. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 116 sul quale la Giunta e la Commissione hanno espresso parere negativo. Chi lo approva alzi la

mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 63 sul quale la Giunta e la Commissione hanno espresso parere negativo. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 65 sul quale la Giunta e la Commissione hanno espresso parere negativo. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Ha chiesto di parlare il consigliere Bruno Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI BRUNO (Patto Segni). Signor Presidente, il Gruppo del Patto Segni chiede una sospensione di dieci minuti per una riunione di Gruppo.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni la sospensione è accordata. Riprenderemo alle ore 9 e 45. Vi prego di essere puntuali.

(La seduta, sospesa alle ore 9 e 36, viene ripresa alle ore 9 e 49.)

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta. Si dia lettura dell'articolo 5.

SANNA GIACOMO, Segretario:

Art. 5

Conferenza di distretto

1. Presso ciascuno dei distretti dell'azienda-USL di cui all'articolo 16 è istituita la Conferenza di distretto.

2. La Conferenza è composta dai Sindaci dei Comuni compresi in ciascun distretto. Il Presidente è eletto a maggioranza tra i componenti la Conferenza stessa.

3. La Conferenza verifica l'andamento delle attività di competenza del distretto e formula al direttore generale dell'azienda-USL osservazioni e proposte sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi e delle strutture di livello distrettuale.

4. La Conferenza si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno, nonché su richiesta del direttore generale o di almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Le ulteriori modalità di elezione, di convocazione e di funzionamento della Conferenza sono stabilite nello statuto dell'azienda-USL.

6. Il direttore generale convoca ciascuna Conferenza di distretto per la prima seduta entro trenta giorni dalla data di costituzione dell'azienda-USL.

PRESIDENTE. A questo articolo era stato presentato l'emendamento numero 4, poi ritirato. Metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Ha domandato di parlare il consigliere Petri Maria Teresa. Ne ha facoltà.

PETRINI (Patto Segni). Per chiedere alla cortesia dell'Aula altri cinque minuti di sospensione.

PRESIDENTE. Per rispetto di tutta l'Assemblea chiedo ai signori consiglieri di formulare le richieste di sospensione in modo tale da non frammentare eccessivamente i lavori dell'Aula. Chiedete tutto il tempo di cui avete effettivamente bisogno. Sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9 e 51, viene ripresa alle ore 9 e 58.)

PRESIDENTE. Siamo giunti all'articolo 6.

Se ne dia lettura.

SANNA GIACOMO, *Segretario:*

CAPO II

Struttura dell'azienda-USL

Art. 6

Statuto e regolamento dell'azienda-USL

1. Le modalità di funzionamento degli organi dell'azienda-USL e l'organizzazione dei suoi uffici sono rispettivamente determinati con lo statuto e con il regolamento interno dell'ente.

2. Al fine di assicurare l'uniformità delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e nelle varie aziende-USL, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale gli schemi tipo dello statuto e del regolamento interno dell'azienda-USL, redatti in conformità con le disposizioni di cui al presente Titolo I, Capo II.

3. Lo schema tipo del regolamento interno dell'azienda-USL deve conformarsi ai principi dell'articolo 2 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - con particolare riguardo alle disposizioni degli articoli 1, 5 e 30 - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993 n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

4. Il regolamento interno e lo statuto dell'azienda-USL sono approvati con provvedimento del direttore generale entro trenta giorni dall'emanazione dello schema tipo ed inviati al controllo preventivo ai sensi degli articoli 54 e 55 della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 31, 45 e 5, quest'ultimo poi ritirato. Si dia lettura quindi degli emendamenti numero 31 e 45.

SANNA GIACOMO, *Segretario:*

Emendamento sostitutivo parziale Bonesu -

Serrenti - Ferrari - Giagu - Onida - Sanna Giacomo - Secci

Art. 6

Il comma 4 è sostituito dai seguenti:

comma 4: "Lo statuto è predisposto dal direttore generale ed approvato dalla Conferenza di cui all'art. 4".

comma 4 bis: "Il regolamento interno è approvato dal direttore generale entro trenta giorni dall'emanazione dello schema tipo".

comma 4 ter: "Lo statuto ed il regolamento interno sono rinviati per il controllo preventivo ai sensi dell'art. 54 e 55 della presente legge". (31)

Emendamento sostitutivo parziale Ballero - Manchinu - Dettori Bruno

Art. 6

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Lo Statuto dell'Azienda-USL viene approvato, entro 30 giorni dall'emanazione dello schema tipo, con provvedimento del Direttore generale su parere vincolante della Conferenza di cui al precedente art. 4.

Il regolamento interno viene approvato, entro i successivi 30 giorni, con provvedimento del Direttore generale sentito il parere della conferenza di cui al precedente art. 4.

Lo Statuto ed il regolamento sono inviati al controllo preventivo di cui agli artt. 54 e 55 della presente legge". (45)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 31 ha facoltà di illustrarlo.

BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, il testo approvato in Commissione prevede che lo statuto sia adottato con delibera del direttore generale. Sembra che questa sia una violazione dell'ordinamento giuridico che prevede, invece, che sia l'organo rappresentativo ad adottare lo statuto.

E' anche vero che con questa riforma delle UU.SS.LL. sono scomparsi gli organi rappresentativi deliberanti; per cui la soluzione adottata dall'emendamento numero 31 era quella di affida-

re all'organo rappresentativo un potere deliberante esclusivamente in questa materia, mentre l'emendamento numero 45 se ne differenzia stabilendo che il provvedimento è adottato dal direttore generale ma previo parere vincolante, comunque, della Conferenza dei sindaci. La *ratio* quindi dei due emendamenti risponde al criterio di ricondurre anche le Unità sanitarie locali alla regola generale che è l'organo supremo rappresentativo a deliberare lo statuto.

D'altra parte si è fatto un gran discorrere sull'equiparazione delle Unità sanitarie locali alle aziende private. Io allora porto l'esempio di una società per azioni: lo statuto non è certamente approvato né dal presidente né dall'amministratore delegato ma dall'assemblea degli azionisti. In questo caso possiamo dire che gli azionisti della USL sono gli utenti e la loro rappresentanza è la Conferenza dei sindaci. Sul tema nel decreto legislativo numero 502 non vi è nulla che osti. L'emendamento infatti era già stato proposto in Commissione ma era stato sollevato un problema di incompatibilità con il "502" che non contiene alcuna norma sulle competenze del direttore generale in materia di statuto. Se si volesse comunque sostenere che tutti gli atti deliberativi debbano essere adottati dal direttore generale dovremmo arrivare alla conclusione che anche la formulazione adottata dall'emendamento 45 risponderebbe comunque a quella logica.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione ha facoltà di parlare l'onorevole Fadda, relatore.

FADDA (P.P.I.), relatore. Il relatore condivide la tesi che il ruolo dei sindaci, almeno su questi importanti atti, dovrebbe essere maggiore. Purtroppo è il decreto legislativo a stabilire le funzioni della Conferenza dei sindaci. Chiedo inoltre, anche se l'emendamento numero 31 viene ritirato io mi rimetterò comunque all'Aula, che i termini non siano di trenta ma di sessanta giorni, per permettere alla Conferenza dei sindaci di insediarsi, altrimenti non sarebbe in grado di poter esprimere un parere, che è un parere vincolante.

Per quanto mi riguarda condivido il testo dell'emendamento; la preoccupazione è che ci

possano essere elementi di contrasto con il "502", quindi per queste ragioni mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

MANCA, Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Giunta, poiché ritiene che il termine "vincolante" crei una situazione di contrasto con il "502", si rimette alla decisione del Consiglio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Per chiedere, signor Presidente, due minuti di pausa, pur senza considerare sospesa la seduta, per valutare la correttezza di questa osservazione della Giunta.

PRESIDENTE. Allora, senza sospendere la seduta, chiedo alla cortesia dei colleghi di consentire questo momento di consultazione per perfezionare l'emendamento. Ha domandato di parlare il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Presidente, colleghi, mi pare che dal complesso delle osservazioni trovi accoglimento sia la proposta di estendere il termine da trenta a sessanta giorni, sia di eliminare la parola "vincolante", pur confermando il parere della Conferenza. In sede di coordinamento sarebbe opportuno riformulare il testo perché i due commi dell'emendamento sono diventati sostanzialmente identici.

Segnalo comunque che, d'accordo col collega Bonesu, i proponenti degli emendamenti numero 31 e 45 presenteranno un ordine del giorno che impegni la Giunta, in sede di approvazione degli statuti e dei regolamenti, a valutare che i pareri espressi dalle conferenze non siano eventualmente disattesi dal direttore generale. In questi casi chiaramente lo statuto non verrà approvato.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 31 è ritirato; rimane in vigore l'emendamento numero 45 con le due proposte di modifica testé illustrate all'Aula dal consigliere Ballero. Metto quindi in votazione l'emendamento numero 45.

Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

SANNA GIACOMO, *Segretario:*

Art. 7

Direttore generale dell'azienda-USL

1. Il direttore generale è l'organo dell'azienda-USL cui competono tutti i poteri di amministrazione, nonché il potere di rappresentanza dell'ente ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

2. Il direttore generale assicura l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione e verifica la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, avvalendosi del nucleo di valutazione di cui all'articolo 12.

3. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo, nonché - nel caso previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e per le materie di competenza - dal coordinatore dei servizi sociali.

4. Il direttore generale dell'azienda-USL è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, secondo quanto disposto dall'articolo 3, commi 6, 9, 10, 11 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal Decreto Legge 27 agosto 1994 n. 512, convertito nella Legge 17 ottobre 1994 n. 590.

5. Il provvedimento di nomina del direttore generale è soggetto a revoca con le modalità di cui al comma precedente nel caso che la gestione dell'azienda-USL sia caratterizzata da un disavan-

zo, da qualificarsi grave ai sensi dell'articolo 52, o sia riscontrata la violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa.

6. Contestualmente con la revoca del direttore generale la Giunta regionale attiva le procedure per la sostituzione, e nomina - per un periodo non superiore ai sessanta giorni - un commissario straordinario. Il commissario è scelto tra il personale con qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale, delle aziende-USL o delle aziende ospedaliere.

7. I casi di assenza e di impedimento del direttore sono regolati dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

PRESIDENTE. All'articolo 7 sono stati presentati oltre all'emendamento numero 6, successivamente ritirato, altri due emendamenti. Se ne dia lettura.

SANNA GIACOMO, *Segretario:*

Emendamento sostitutivo parziale Floris - Marracini - Pirastu - Granara - Tunis

Art. 7

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il Direttore Generale è nominato, sentito il parere della Commissione competente con deliberazione della Giunta regionale". (66)

Emendamento sostitutivo parziale Floris - Marracini - Pirastu - Granara - Tunis

Art. 7

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Contestualmente con la revoca del Direttore Generale la Giunta regionale attiva le procedure per la sostituzione e nomina per un periodo non superiore ai 'centoventi giorni' ". (67)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

FLORIS (F.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Fadda, relatore della Commissione, per esprimere il parere.

FADDA (P.P.I.), *relatore*. L'emendamento numero 66 il relatore non lo accoglie perché sancisce un'indebita commistione tra il potere esecutivo e il potere legislativo e, inoltre, non si capisce neanche quale possa essere la commissione competente sulla nomina di un direttore generale. Il relatore non accoglie neanche l'emendamento numero 67 in quanto 120 giorni sembrano eccessivi. Già per la *vacatio* sono previsti 60 giorni, riteniamo giusta la dizione iniziale del testo e quindi chiediamo di mantenere i 60 giorni.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

MANCA, *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*. La Giunta si uniforma al parere espresso dal Presidente della Commissione sanità.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 66. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 67. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Art. 8

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è l'organo di controllo contabile e finanziario dell'azienda-USL, cui competono le funzioni di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

2. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è così composto:

a) un componente designato dal Ministro del Tesoro;

b) un componente designato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale;

c) un componente designato dalla Conferenza dell'azienda-USL.

3. Per le aziende-USL il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore ai duecento miliardi il collegio è integrato da altri due componenti, di cui uno designato dal Ministro del Tesoro ed uno designato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

4. I revisori sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, fatta eccezione per i membri designati dal Ministro del Tesoro.

5. Il collegio è nominato dal direttore generale con le modalità previste dall'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di costituzione dell'azienda-USL.

6. Ai revisori designati dalla Giunta regionale e dalla Conferenza dell'azienda-USL si applicano le norme sulle cause di incompatibilità previste per il direttore generale.

7. Per i casi di mancanza di alcuno dei componenti il collegio si procede a norma dell'articolo 3, comma 13 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

8. Nel caso di mancato o irregolare funzionamento del collegio l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale invita il direttore generale a dichiarare decaduto l'organo ed a procedere alla nomina del nuovo collegio nei successivi dieci giorni, decorsi i quali procede alla nomina

di un commissario ad acta.

9. L'indennità annua lorda spettante ai componenti il collegio è fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale dell'azienda-USL. L'indennità è maggiorata del venti per cento per il presidente del collegio. A tutti i componenti spettano inoltre i rimborsi e le indennità spettanti al personale dell'amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

10. Sino alla formazione del registro dei revisori di cui al comma 4 i revisori designati dalla Giunta regionale e dalla Conferenza dell'azienda-USL sono scelti tra:

a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti di cui al R.D. 24 luglio 1936 n. 1548;

b) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri liberi professionisti che abbiano presentato nei termini la domanda di iscrizione al registro di cui al comma 4;

c) i componenti i collegi dei revisori delle Unità Sanitarie Locali già istituite ai sensi della legge regionale n. 13 del 1981 che abbiano presentato nei termini domanda di iscrizione al registro di cui al comma 4.

11. La nomina a revisore delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere è incompatibile con la qualifica di dipendente dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

PRESIDENTE. A questo articolo oltre l'emendamento numero 7, successivamente ritirato, sono stati presentati altri cinque emendamenti. Se ne dia lettura.

SANNA GIACOMO, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Macciotta - Petrini - Bruno Dettori

Art. 8

Il comma 11 è soppresso. (26)

Emendamento soppressivo parziale Tunis Gianfranco - Amadu - Marunza - Giagu - Marteddu

Art. 8

L'undicesimo comma del citato art. 8 è soppresso. (30)

Emendamento sostitutivo parziale Ballero - Balia - Bonesu

Art. 8

Il comma 11 è sostituito dal seguente:

"La nomina a revisore dell'Azienda-USL e delle Aziende Ospedaliere è incompatibile con lo status di dipendente appartenente al ruolo unico regionale in servizio presso l'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale. (46)

Emendamento aggiuntivo Liori - Masala - Sanna Nivoli - Cadoni - Frau

Art. 8

Alla fine del 6° comma, aggiungere le seguenti parole:

"Sono causa di incompatibilità la parentela fino al terzo grado e l'affinità fino al secondo grado col Direttore generale e col Direttore amministrativo". (60)

PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 26 e 30 sono identici, quindi se i proponenti sono d'accordo saranno votati contestualmente. Per illustrare l'emendamento numero 26 ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta.

MACCIOTTA (Patto Segni). Premetto che concordo, ovviamente, sulla unificazione dei due emendamenti. Vorrei, però, rapidissimamente illustrare la *ratio* sull'emendamento da noi presentato, che è collegato ad un emendamento successivo. Noi con questo emendamento cassiamo il comma 11 dell'articolo 8 in quanto riteniamo che non sussista incompatibilità, sul piano giuridico, tra la funzione di dipendente dell'Assessorato e quella di revisore. Infatti nell'emendamento che verrà discusso successivamente si propone una regolamentazione dei compiti dei funzionari dell'Assessorato per quanto riguarda il collegio dei revisori.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il

consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.-M.S.I.). L'emendamento soppressivo dell'undicesimo comma dell'articolo 8, a nostro avviso, deve essere rigettato. La logica dell'undicesimo comma dell'articolo 8 è quella di evitare che il controllante possa controllare se stesso, perché la direzione politica del servizio sanitario è pur sempre in capo alla Giunta e all'Assessore della sanità. Per cui è logico, è di un'evidenza lampante che i funzionari e i dipendenti dell'Assessorato alla sanità non possono essere revisori dei conti di strutture che sono alle dipendenze dello stesso Assessorato. Questo emendamento perciò deve essere assolutamente bocciato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu per illustrare l'emendamento numero 46. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Il contenuto dell'emendamento numero 46 da me presentato assieme ai colleghi Ballero e Balia, è diametralmente opposto a quello degli emendamenti numero 26 e 30. Mentre gli emendamenti numero 26 e 30 prevedono infatti la soppressione del comma 11 dell'articolo 8, l'emendamento da noi proposto dà una formulazione possibilmente più esatta del comma stesso. Non si può parlare infatti di dipendenti dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, in quanto i funzionari fanno parte di un unico ruolo regionale; semmai è il servizio prestato presso l'Assessorato che deve essere scriminante a questo effetto.

Quindi noi difendiamo la *ratio* del comma 11, cioè l'impossibilità che coloro che controllano le UU.SS.LL. dall'interno possano poi controllarle dall'esterno. Non si tratta della posizione del controllato che è anche controllore, si tratterebbe addirittura di operare due forme diverse di controllo sulla stessa struttura. Questo è inconcepibile, poiché il controllo esterno ha funzioni che vanno oltre l'attività di controllo sul controllo interno. La commistione anche eventuale, anche di fatto, che potrebbe verificarsi tra le strutture dell'Assessorato tra questi diversi tipi di controllo sarebbe veramente un assurdo.

Occorre che l'Assessorato mantenga una ter-

zietà nei riguardi delle UU.SS.LL. Teniamo conto tra l'altro che la legge prevede anche un controllo di merito, oltre che di legittimità, dell'Assessorato nei confronti delle UU.SS.LL. E quale controllo di merito potrebbe mai operarsi su una struttura i cui atti deliberativi sono emanati con la partecipazione dei controllori? Per una maggiore chiarezza sulla questione chiediamo l'accoglimento dell'emendamento numero 47 e il rigetto degli emendamenti numero 26 e 30.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gianfranco Tunis. Ne ha facoltà.

TUNIS GIANFRANCO (P.P.I.). Signor Presidente, purtroppo non mi trovo d'accordo con il collega Bonesu, in quanto, a mio avviso, l'ipotesi di incompatibilità recata dall'undicesimo comma dell'articolo 8 appare destituita di fondamento. La normativa nazionale infatti non prevede alcuna ipotesi di incompatibilità, posto che i revisori dei conti non hanno compiti di amministrazione attiva; inoltre la presenza di funzionari dell'Assessorato all'igiene e sanità può sicuramente costituire un rafforzamento dell'attività di controllo, soprattutto in forza della specifica competenza professionale maturata nel settore.

Inoltre, le cose dette hanno una valenza maggiore se si considera il fatto che il direttore generale può deliberare determinati atti (in particolare quelli previsti all'articolo 77) senza che su questi venga operato un controllo. Quindi, con la loro presenza, i funzionari dell'Assessorato all'igiene e sanità per la loro specifica competenza professionale possono assicurare un maggiore controllo e una verifica degli atti. Per le cose dette ritengo che l'undicesimo comma sia viziato da illegittimità; e a mio avviso, potrebbe anche risultare inficiata la legge stessa. Conseguentemente sarebbe necessario cassare appunto il comma undicesimo dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Serrenti. Ne ha facoltà.

SERRENTI (P.S.d'Az.). Per chiedere, a nome del mio Gruppo il voto segreto sugli emendamenti numero 26 e numero 30.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Frau. Ne ha facoltà.

Ricordo ai colleghi consiglieri che intendono intervenire che, essendo stato chiesto il voto segreto sugli emendamenti, è possibile dichiarare soltanto un voto di astensione.

FRAU (A.N.-M.S.I.). Onorevole Presidente, è molto strano che quando fa comodo si faccia riferimento alla normativa nazionale, invece quando questo non fa comodo la normativa nazionale venga lasciata perdere. E' chiaro che la norma nazionale non entra nel merito delle incompatibilità, ma queste esistono e debbono esistere, perché non è assolutamente pensabile che il controllore sia controllato e viceversa.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti ha facoltà di parlare il relatore.

FADDA (P.P.I.), relatore. Un dibattito su questo argomento si è già svolto anche in Commissione, dove i pareri erano contrastanti; e infatti l'emendamento soppressivo in Commissione è passato a maggioranza. Quindi il relatore, per quanto riguarda l'emendamento numero 26 e l'emendamento numero 30 si rimette all'Aula. Per quanto riguarda invece l'emendamento numero 46, è chiaro che è tecnicamente corretto nell'eventualità che non venga soppresso il comma precedente. Quindi il relatore lo accoglie. Accoglie anche l'emendamento numero 60, proponendo delle correzioni, se i presentatori sono d'accordo. Dopo la parola "sono" si propone di aggiungere la parola "inoltre" e di sostituire l'espressione "affinità fino al secondo grado" con l'espressione "affinità fino al quarto grado".

LIORI (A.N.-M.S.I.). In qualità di proponente sono d'accordo e ringrazio.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta.

PALOMBA (Progr. Fed.), Presidente della Giunta. La Giunta si associa alle considerazioni svolte dal relatore, nonché presidente della Com-

missione sanità, nel senso che si rimette all'Aula sugli emendamenti numero 26 e 30. Desidera soltanto offrire al Consiglio alcune valutazioni di carattere generale. Il caso in questione è un aspetto di un problema più generale, cioè il problema dei compiti e delle funzioni da attribuire all'Amministrazione regionale in rapporto a strutture esterne all'Amministrazione regionale stessa. Oggi personale dell'Amministrazione regionale partecipa come amministratore ad enti e a strutture controllate dall'Amministrazione stessa.

La Giunta si occuperà in termini generali di questo problema o con provvedimenti amministrativi o proponendo al Consiglio una disciplina legislativa volta a chiarire, con molta precisione, quali sono le funzioni del personale dell'Amministrazione regionale e quali invece le funzioni da svolgere presso enti o comunque strutture della Pubblica Amministrazione o anche strutture pubbliche economiche che in qualche modo hanno rapporti con la Pubblica Amministrazione. In linea generale appare opportuno che il personale della Pubblica Amministrazione eserciti funzioni presso l'Assessorato e non funzioni esterne.

Questo non vuol dire assolutamente che tra il personale dell'Assessorato della sanità e anche degli altri Assessorati non vi siano professionalità di alto livello, che sarebbero, teoricamente e concretamente, in grado di svolgere funzioni anche preziose presso altre strutture. Si tratterà soltanto di stabilire dei principi di carattere generale, a maggiore chiarificazione dei rapporti che devono intercorrere tra l'Amministrazione regionale e le strutture esterne ad essa che con l'Amministrazione stessa hanno rapporti.

Comunque, poiché questo è un problema su cui ci sono valutazioni divergenti, la Giunta si rimette all'Aula.

**Votazione a scrutinio segreto degli emendamenti
numero 26 e numero 30**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'identico testo degli emendamenti numero 26 e numero 30.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	70
votanti	69
astenuti	1
maggioranza	35
favorevoli	20
contrari	48
voti nulli	1

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri:

Amadu - Aresu - Balia - Ballero - Berria - Boero - Bonesu - Busonera - Cadoni - Carloni - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Fantola - Federici - Ferrari - Floris - Frau - Ghirra - Giagu - Granara - Ladu - La Rosa - Liori - Lippi - Locci - Loddo - Lombardo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marracini - Marras - Marrocu - Marteddu - Masala - Montis - Murgia - Nizzi - Obino - Onida - Oppia - Palomba - Petrini - Piras - Pirastu - Pittalis - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Scano - Serrenti - Tunis Gianfranco - Tunis Marco - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.

Si è astenuto: il Presidente Selis.)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 46. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 60, accolto dalla Commissione, con le proposte di variazione da apportare in sede di coordinamento. Dopo la parola: "sono" inserire la parola "inoltre"; e anziché "affinità fino al secondo grado" "affinità sino al quarto grado". Ha chiesto di parlare il consigliere Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA (P.P.I.), relatore. Signor Presidente, proporrei di utilizzare proprio la dizione sulle incompatibilità, se i proponenti sono d'accordo, dell'articolo 2399 del Codice civile.

PRESIDENTE. Chiedo ai proponenti se sono d'accordo.

LIORI (A.N.-M.S.I.). Sì, confermiamo quanto già detto.

PRESIDENTE. Grazie. Metto in votazione l'emendamento numero 60. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

SANNA GIACOMO, Segretario:

Art. 9

Modalità di funzionamento del collegio dei revisori

1. Le modalità di convocazione e le norme di funzionamento del collegio dei revisori sono determinate dallo statuto dell'azienda-USL nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

2. Il presidente del collegio è eletto nella prima seduta a maggioranza dei componenti.

3. Il collegio è convocato anche su richiesta motivata di un solo componente.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Degli atti di ispezione e di controllo compiuti dal singolo componente ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni deve essere data comunicazione al collegio nella prima seduta utile.

6. Il direttore generale convoca per la prima seduta il collegio dei revisori entro trenta giorni dalla data di costituzione dell'organo.

PRESIDENTE. A questo articolo era stato presentato l'emendamento soppressivo parziale numero 8 che è stato ritirato. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 9 lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

SANNA GIACOMO, Segretario:

Art. 10

Consiglio dei sanitari

1. Presso ciascuna azienda-USL è istituito il consiglio dei sanitari, quale organismo di consulenza tecnico-sanitaria del direttore generale ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

2. Nelle aziende-USL prive di presidi ospedalieri il consiglio dei sanitari è composto da:

a) il direttore sanitario dell'azienda, con funzioni di presidente;

b) tre dirigenti sanitari del profilo professionale medico di II livello, di cui almeno uno dell'area di prevenzione e sanità pubblica;

c) un dirigente sanitario del profilo professionale veterinario di II livello;

d) tre dirigenti sanitari del profilo professionale medico di I livello, di cui almeno uno dell'area di prevenzione e sanità pubblica;

e) due dirigenti del ruolo sanitario di II livello appartenenti ad un profilo professionale diverso da quello medico;

f) un dirigente del ruolo sanitario di I livello appartenente ad un profilo professionale diverso da quello medico;

g) tre rappresentanti dei medici convenzionati con l'azienda-USL, di cui uno per i medici di medicina generale, uno per i pediatri di libera scelta ed uno per gli specialisti ambulatoriali;

h) un operatore professionale di 1° categoria collaboratore (infermiere professionale o equiparato);

i) un operatore professionale di 1° categoria

coordinatore (caposala o equiparato);

l) un operatore professionale di 1° categoria collaboratore (tecnico di laboratorio, o di radiologia, o di anatomia patologica, o equiparato).

3. Nelle aziende-USL dotate di presidi ospedalieri la composizione di cui al comma 2 è integrata da quattro dirigenti sanitari di II livello e da quattro dirigenti sanitari di I livello, appartenenti ai servizi ospedalieri, nonché dal responsabile della direzione sanitaria di ciascun presidio.

4. I componenti il consiglio dei sanitari sono eletti in separate assemblee per le diverse categorie professionali, a maggioranza dei votanti. Hanno diritto di voto, per ciascun membro eleggibile, tutti i dipendenti dell'azienda-USL appartenenti allo stesso ruolo e profilo professionale.

5. I componenti il consiglio di cui al comma 2, lettera g), sono eletti in separate assemblee per le diverse categorie, a maggioranza dei votanti.

6. Le ulteriori modalità di elezione nonché le norme di convocazione e funzionamento dell'organo sono determinate dallo statuto dell'azienda-USL, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. Il consiglio dei sanitari esercita le funzioni ad esso attribuite dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

8. Il termine per l'espressione dei pareri di competenza del consiglio dei sanitari ai sensi del citato articolo 3, comma 12 è di dieci giorni a decorrere dalla data di ricezione degli atti.

9. Il consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente almeno una volta al mese, nonché su richiesta del direttore generale o di almeno un terzo dei suoi componenti.

10. Alle riunioni del consiglio dei sanitari possono partecipare, senza diritto di voto, il direttore generale ed il direttore amministrativo dell'azienda.

11. Il direttore generale indice le elezioni del consiglio dei sanitari entro sessanta giorni dalla data di costituzione dell'azienda-USL.

12. Il consiglio dei sanitari dura in carica tre anni.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti: il numero 9, sostitutivo totale che è stato ritirato, il numero 10

aggiuntivo che è stato ritirato e il numero 117 sostitutivo parziale. Si dia lettura dell'emendamento numero 117.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Marracini - Federici - Bertolotti - Lombardo - Nizzi

Art. 10

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nelle aziende-USL dotate di presidi ospedalieri la composizione di cui al comma 2 è integrata da 5 dirigenti sanitari di 2° livello e da 5 dirigenti sanitari di 1° livello, appartenenti ai servizi ospedalieri, nonché dal responsabile della Direzione Sanitaria di ciascun presidio. E' integrata inoltre da un operatore professionale di 1° categoria collaboratore (infermiere professionale o equiparato) e da un operatore professionale 1° categoria coordinatore (caposala). (117)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MARRACINI (F.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Macciotta. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA (Patto Segni). Vorrei chiedere ai presentatori dell'emendamento di chiarire la portata dell'integrazione prevista nel secondo periodo dell'emendamento, premesso che concordo con la prima parte.

PRESIDENTE. Chiedo se qualcuno dei presentatori dell'emendamento vuole fornire questo chiarimento all'onorevole Macciotta.

MACCIOTTA (Patto Segni). L'ho già chiarito per le vie brevi.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione ha facoltà di parlare l'onorevole Fadda, relatore.

FADDA (P.P.I.), *relatore*. L'emendamento in linea di massima può essere accolto. Sarebbe però opportuno verificare la compatibilità del numero degli operatori così risultante con i criteri stabiliti dalla legge nazionale. A tal fine chiedo più che una sospensione dei lavori di rinviare la discussione dell'articolo e dell'emendamento.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni la richiesta di sospensione è accolta. Passiamo ora all'articolo 11. Se ne dia lettura.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Art. 11

Criteri di organizzazione degli uffici dell'azienda-USL

1. L'ordinamento degli uffici dell'azienda-USL è determinato dal regolamento interno dell'azienda con le modalità previste dal precedente articolo 6 nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo.

2. L'azienda-USL svolge le proprie funzioni mediante servizi sanitari ed amministrativi, organizzati in dipartimenti, salvo quanto disposto dal comma 4. I servizi, in relazione ad esigenze di funzionalità, sono articolati in settori omogenei d'intervento. Per le medesime finalità i servizi possono essere accorpati secondo criteri di omogeneità delle funzioni.

3. Le funzioni sanitarie dell'azienda-USL sono svolte attraverso il dipartimento di prevenzione ed il dipartimento di diagnosi, cura e riabilitazione. Nell'ambito di tali dipartimenti possono essere istituiti, rispettivamente, i seguenti servizi:

a) Dipartimento di prevenzione:

1) servizio di igiene, sanità pubblica, medicina scolastica, medicina sportiva, educazione sanitaria, medicina legale;

2) servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;

3) servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione;

4) servizio di igiene urbanistica, edilizia e degli ambienti confinanti;

5) servizio della sanità animale;

6) servizio dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;

7) servizio dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

b) Dipartimento di diagnosi, cura e riabilitazione:

1) servizio di medicina di base, specialistica, riabilitazione;

2) servizio di assistenza ospedaliera;

3) servizio di assistenza farmaceutica;

4) servizio della tutela materno-infantile, consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici;

5) servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici;

6) servizio delle tossicodipendenze.

4. In ciascuna azienda-USL è istituito il servizio per le attività psico-sociali. Il servizio esercita le funzioni spettanti all'Unità Sanitaria Locale ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, ricercando l'integrazione ed il coordinamento con i servizi socio-assistenziali dei Comuni. Esso, inoltre, coordina le attività di natura socio-assistenziale connesse con le funzioni sanitarie di prevenzione, cura e riabilitazione dei dipartimenti sanitari, di cui all'articolo 30 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730 ed al D.P.C.M. 8 agosto 1985. Il servizio può, in relazione ad esigenze di funzionalità, essere articolato in settori omogenei d'intervento.

5. Le funzioni amministrative dell'azienda-USL sono organizzate nel dipartimento delle attività tecniche ed amministrative. Fermo restando il disposto del precedente comma 2, il dipartimento può articolarsi nei seguenti servizi:

1) servizio degli affari generali e legali;

2) servizio del bilancio, contabilità, programmazione e gestione delle risorse;

3) servizio degli acquisti, servizi tecnici, gestione patrimoniale;

4) servizio del personale: amministrazione, formazione, aggiornamento, organizzazione e metodi.

6. I dipartimenti sanitari ed il servizio per le attività psico-sociali - salvo, per quest'ultimo, il

caso previsto dal successivo articolo 15 - dipendono dal direttore sanitario. Il dipartimento amministrativo dipende dal direttore amministrativo.

7. I servizi, compreso il servizio per le attività psico-sociali, sono retti da un dirigente di secondo livello - o, in caso di carenza, da un dirigente di primo livello - della disciplina di riferimento delle funzioni.

8. Gli incarichi di capo servizio e di capo settore sono conferiti dal direttore generale su proposta, rispettivamente, del direttore sanitario nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 4, e del direttore amministrativo nel caso di cui al precedente comma 5, nel rispetto dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni.

9. L'azienda-USL esercita le funzioni istituzionali articolando i propri uffici nel territorio in distretti secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo III, della presente legge.

PRESIDENTE. All'articolo 11 sono stati presentati undici emendamenti, i numeri 25, 33, 34, 35, 36, 37, 57, 68, 69, 70 e 71. Se ne dia lettura.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Macciotta - Petrini - Bruno Dettori

Art. 11

Il punto b) del comma 3 è così sostituito:

b) Dipartimento di diagnosi, cura e riabilitazione:

1. servizio di medicina di base, specialistica, riabilitazione;

2. servizio di assistenza ospedaliera;

3. servizio di assistenza farmaceutica;

4. servizio della tutela materno-infantile e dell'età evolutiva;

5. servizio della tutela della salute degli anziani e della riabilitazione dei disabili fisici;

6. servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici;

7. servizio delle tossicodipendenze. (25)

Emendamento aggiuntivo Marracini - Pirastu - Lippi - Pittalis - Floris

Art. 11

Dopo il comma 3 si aggiunge:

"3 bis. Per esigenze funzionali il Direttore Generale, su conforme parere del Direttore Sanitario, istituisce, per i Dipartimenti sanitari, la figura del Coordinatore del dipartimento, con funzioni di Coordinamento delle attività dei Servizi e dei settori, attribuendo il relativo incarico ad un medico Capo Servizio dirigente di 2° livello dello stesso dipartimento. I Coordinatori dei dipartimenti sanitari rispondono al Direttore Sanitario. (33)

Emendamento aggiuntivo Marracini - Nizzi - Biancareddu - Lombardo - Pirastu

Art. 11

Comma 3: Nell'elenco dei Servizi di cui al punto a) è aggiunto:

8. servizio di vigilanza sanitaria. (34)

Emendamento aggiuntivo Marracini - Nizzi - Biancareddu - Lombardo - Pirastu

Art. 11

Comma 7: Si aggiunge "Il servizio di vigilanza sanitaria del dipartimento di prevenzione è diretto da un medico della disciplina di Igiene". (35)

Emendamento aggiuntivo Marracini - Pirastu - Lippi - Pittalis - Floris

Art. 11

Comma 8: Dopo le parole

8. "Gli incarichi di" aggiungere le parole "coordinatore dei dipartimenti sanitari...". (36)

Emendamento aggiuntivo Marracini - Nizzi - Biancareddu - Lombardo - Pirastu

Art. 11

Dopo il 9° comma è aggiunto il seguente:

"10. E' altresì istituito presso l'Assessorato Regionale alla Sanità un nucleo di alta specializzazione in materia di Vigilanza Sanitaria con compiti di indirizzo, coordinamento tecnico-scientifico, aggiornamento professionale nonché di intervento diretto su aspetti di interesse territoriale regionale di particolare importanza. Il nucleo sarà formato mediante trasferimento di personale che verrà individuato tra quello appartenente ai Servizi di vigilanza sanitaria delle USL e maggiormente qualificato". (37)

Emendamento aggiuntivo Liori - Frau - Boero - Locci - Masala

Art. 11

Al comma 3 lettera A n. 1 dopo le parole "Sanità pubblica" sono inserite le seguenti: "epidemiologia". (57)

Emendamento sostitutivo parziale Floris - Marracini - Pirastu - Granara - Tunis

Art. 11

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le funzioni sanitarie dell'azienda-USL sono svolte attraverso il Dipartimento di prevenzione ed il Dipartimento della Organizzazione di diagnosi, cura e riabilitazione. Nell'ambito di tali dipartimenti possono essere istituiti, rispettivamente i seguenti servizi.

a) Dipartimento di prevenzione:

1. servizio di igiene, sanità pubblica, medicina scolastica, medicina sportiva, educazione sanitaria, medicina legale. Vigilanza.

2. servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

3. servizio di igiene degli alimenti.

4. servizio di igiene urbanistica e edilizia degli ambienti confinanti.

5. servizio della sanità animale della igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

6. servizio della igiene della produzione, conservazione, commercializzazione e trasporto degli alimenti di origine animale.

b) Dipartimento della organizzazione di diagnosi, cura e riabilitazione:

1. identico
2. servizio igienico organizzativo di Assistenza Ospedaliera.
3. identico
4. identico
5. servizio di psichiatria territoriale e della tutela dei disabili psichici.
6. identico. (68)

Emendamento sostitutivo parziale Floris - Marracini - Pirastu - Granara - Tunis

Art. 11

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In ciascuna azienda-USL può venire istituito il servizio per le attività sociali. Il servizio esercita le funzioni spettanti alla USL ai sensi dell'articolo 14 della L.R. n. 4 del 1988, ricercando la integrazione ed il coordinamento con i servizi socio-assistenziali dei comuni". (69)

Emendamento sostitutivo parziale Floris - Marracini - Pirastu - Granara - Tunis

Art. 11

Nel comma 6, dopo le parole "servizio per la attività" sostituire "psico-sociali" con "sociali". (70)

Emendamento sostitutivo parziale Floris - Marracini - Pirastu - Granara - Tunis

Art. 11

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. I servizi, compreso quello per le attività sociali, sono retti da un dirigente di secondo livello della disciplina di riferimento delle funzioni". (71)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

MARRACINI (F.I.). Ritiriamo l'emendamento numero 68, mentre diamo per illustrati gli emendamenti numero 69, 70 e 71. Per quanto

riguarda invece l'emendamento numero 33 entriamo nel merito. Con questo provvedimento i servizi sul territorio sono stati accorpati in dipartimenti; vi è un dipartimento di prevenzione (e tra i servizi in esso ricompresi noi proponiamo alla Giunta l'istituzione di un servizio di vigilanza sanitaria), ed un dipartimento di diagnosi, cura e riabilitazione. A capo di ogni servizio è stato preposto un capo servizio, ma non è stato previsto un coordinatore di dipartimento. Questo coordinatore di dipartimento potrebbe anche essere nominato direttamente dai capi servizio, in quanto non è previsto che l'incarico venga retribuito, trattandosi esclusivamente di un coordinamento tra le attività dei vari servizi.

Mi spiego meglio, e chiarisco anche il punto relativo al servizio di vigilanza sanitaria, che noi riteniamo molto importante. Se non esiste un coordinatore del dipartimento può succedere che, per esempio, il servizio di sorveglianza degli alimenti, che fa capo all'area sanitaria medica, effettui dei controlli sugli esercizi alimentari contestualmente al servizio veterinario, che è preposto a questo tipo di controllo. Si può verificare cioè una sovrapposizione di interventi, operati da professionalità diverse che, però, convergono verso un unico obiettivo. Questo comporterebbe una dispersione di produttività da un lato, e dall'altro una serie di interferenze sugli utenti, che si ritroverebbero di fronte professionalità diverse le quali magari, esprimono anche delle considerazioni diverse. Ecco perché noi crediamo sia importante la figura del coordinatore del dipartimento, che non è stata prevista in legge: è utile proprio per evitare queste disfunzioni.

L'emendamento numero 34 invece inserisce, nell'ambito del dipartimento di prevenzione, il nuovo servizio di vigilanza sanitaria. Come ho testé detto, questo servizio di vigilanza sanitaria accorperebbe quei servizi preposti alla sorveglianza di tutta una serie di esercizi; servizi che, rimanendo separati, possono penalizzare notevolmente l'utente. Allora, per evitare che un esercente, nel corso di una stessa mattinata, sia fatto oggetto di sanzioni o di suggerimenti, spesso contrastanti tra loro, da parte di vigili appartenenti a organismi diversi, noi chiediamo un servizio autonomo di vigilanza (di questo, in termini informali ho già

parlato all'Assessore), con un nucleo di alta specializzazione, a livello di Assessorato, che informi e formi queste figure professionali. E' necessario che anche in Sardegna ci sia una struttura tecnico-scientifica di rilievo, in questo campo, altrimenti si continuerà a fare riferimento all'Istituto superiore di sanità, a Roma; un nucleo di specialisti che dia indicazioni identiche per tutti i territori, a tutti i vigili sanitari della Sardegna. Per cui le acque di balneazione di Villaputzu avranno le stesse caratteristiche delle acque di balneazione di Alghero, Sassari e Porto Rotondo, verranno controllate nello stesso modo, verranno giudicate secondo dei parametri che saranno uguali in tutte le UU.SS.LL. Anche il pane verrà considerato pane vendibile quando la farina e l'acqua saranno presenti in una certa percentuale, che sarà uguale in tutte le UU.SS.LL. della Sardegna. Credo che gli emendamenti numero 34, 35, 36 e 37 siano stati da me ampiamente illustrati in questo intervento. Grazie.

PRESIDENTE. Rimangono da illustrare gli emendamenti numero 25 e 57. Ha chiesto di parlare il consigliere Macciotta. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA (Patto Segni). Molto rapidamente, lo scopo dell'emendamento è quello di disaggregare il servizio di tutela materno-infantile dell'età evolutiva da quello per la tutela degli anziani e dei disabili fisici. Questa è l'unica modifica che porta all'articolo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consigliere Liori. Ne ha facoltà.

LIORI (A.N.-M.S.I.). Signor Presidente, molto brevemente, l'abolizione dell'articolo 48 del vecchio progetto di legge comporta, nella nuova stesura, la totale mancanza di attenzione verso il sistema informativo ed epidemiologico che non può essere trascurato in un servizio di organizzazione del sistema sanitario moderno. Il sistema informativo, così come previsto dalla legge, nell'ufficio di direzione generale della USL, sembra che abbia soltanto una valenza puramente amministrativa. Per cui io riterrei utile inserire un servizio di pura epidemiologia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare ha facoltà di esprimere il parere della Commissione il relatore.

FADDA (P.P.I.), relatore. Per quanto riguarda l'emendamento numero 33 chiedo ai proponenti, se sono d'accordo, di poterlo sostituire con l'articolo 12, comma 6, della proposta di legge originariamente pervenuta alla Commissione di cui do lettura:

"Per esigenze funzionali il direttore generale, su conforme parere del direttore sanitario per i dipartimenti sanitari e del direttore amministrativo per il dipartimento amministrativo, può istituire la figura responsabile del dipartimento con funzioni di coordinamento dell'attività dei servizi e dei settori, attribuendo relativo incarico non retribuito ad un capo servizio o ad altro dirigente di secondo livello. I responsabili dei dipartimenti sanitari rispondono al direttore sanitario, il responsabile del dipartimento amministrativo risponde al direttore amministrativo".

PRESIDENTE. Onorevole Marracini, secondo lei questa formulazione rispetta lo spirito della sua proposta?

MARRACINI (F.I.). Sì, e sono d'accordo.

FADDA (P.P.I.), relatore. Il relatore esprime allora parere favorevole sull'emendamento numero 33. Relativamente all'emendamento numero 34 le argomentazioni portate dall'onorevole Marracini sono validissime; la Commissione ha deciso comunque, per quanto riguarda questo specifico problema dell'igiene pubblica e del controllo ambientale, di rinviare tutto a due leggi che dovremmo discutere prossimamente. A mio avviso il problema va visto in termini generali, perché inserire un servizio di vigilanza sanitaria, senza un coordinamento generale all'interno degli altri servizi, in questa fase non ci sembra opportuno. Lo stesso discorso vale per l'emendamento numero 35.

Sull'emendamento numero 36 la Commissione esprime parere favorevole, ma facciamo presente che le previsioni concernenti i dipartimenti sanitari vanno coordinate con quelle relative agli incarichi amministrativi.

Esprimiamo poi parere contrario sull'emendamento numero 37 in quanto anche questa materia deve essere disciplinata con regolamento; in questo caso l'iniziativa è di esclusiva competenza della Giunta e non della Commissione.

Il relatore accoglie l'emendamento numero 57, mentre non accoglie l'emendamento numero 25 e l'emendamento numero 69.

MARRACINI (F.I.). L'emendamento numero 69 si intende ritirato.

FADDA (P.P.I.), *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento numero 71 il relatore lo accoglie, ma il termine "sociali" deve essere sostituito con il termine "psicosociali", perché sono stati ritirati gli altri emendamenti, tra cui anche il 70, che modificavano questo punto.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

MANCA, *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*. La Giunta è d'accordo sul numero 33 nel testo proposto dal relatore; sugli emendamenti numero 25, 34, 35, 36 e 37 si rimette al Consiglio. Sugli altri si allinea al parere espresso dal relatore della Commissione sanità.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marracini. Ne ha facoltà.

MARRACINI (F.I.). Raccogliendo l'indicazione del relatore della Commissione ritiro l'emendamento numero 37, ma sull'argomento presenterò un ordine del giorno. Per quanto riguarda gli emendamenti numero 34 e 35 io mi permetto di insistere sulla Giunta per l'istituzione di un servizio di vigilanza unificato. Credo che non ci sia niente di particolarmente sconvolgente in questa proposta, tanto più che allo stato attuale i vigili sanitari sono distribuiti in vari servizi. Su questi emendamenti chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Chiedo all'Aula un momento di attenzione, per un breve riepilogo. L'emendamento numero 25, a firma Macciotta e più, non

viene accolto dalla Commissione ma i proponenti comunque non lo ritirano. Gli emendamenti numero 68, numero 69 e numero 70 a firma Floris, Marracini e più sono ritirati. L'emendamento numero 71 viene accolto dalla Commissione sostituendo la parola "sociali" con la parola "psicosociali" modifica accolta anche dai proponenti. Sull'emendamento numero 33 i proponenti, il relatore e la Giunta si accordano perché in sede di coordinamento il testo venga ricondotto alla formulazione originale proposta dalla Commissione. Sugli emendamenti numero 34 e 35 i proponenti chiedono la votazione a scrutinio segreto. L'emendamento numero 37 è stato ritirato; l'emendamento numero 57 è stato accolto dalla Commissione. Resta da chiarire il problema di coordinamento dell'emendamento numero 36 che la Commissione ha comunque accolto. Prego l'onorevole Fadda di chiarire la questione.

FADDA (P.P.I.), *relatore*. Si tratta di inserire dopo le parole "dei dipartimenti sanitari" le parole "e del dipartimento amministrativo".

PRESIDENTE. Poiché il testo così modificato viene accolto anche dai proponenti, procediamo con le votazioni. Metto in votazione l'emendamento numero 25. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Gli emendamenti numero 68, 69 e 70 sono ritirati. Metto in votazione l'emendamento numero 71, con la modifica proposta dalla Commissione e accolta dai proponenti. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 33 nel testo proposto dal relatore. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato)***Votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 34**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 34.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	69
votanti	68
astenuti	1
maggioranza	35
favorevoli	33
contrari	34
voti nulli	1

*(Il Consiglio non approva).**(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri:*

Amadu - Aresu - Balia - Ballero - Balletto - Berria - Bertolotti - Biancareddu - Boero - Bonesu - Busonera - Cadoni - Carloni - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Fantola - Federici - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Frau - Ghirra - Giagu - Ladu - La Rosa - Liori - Lippi - Locci - Loddo - Lombardo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marra - Marrocchi - Marteddu - Masala - Montis - Murgia - Nizzi - Obino - Oppia - Petrini - Piras - Pirastu - Pittalis - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Scano - Secci - Serrenti - Usai Edoardo - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.

Si è astenuto: il Presidente Selis.)

In seguito alla non approvazione dell'emendamento numero 34 decade l'emendamento numero 35.

Metto in votazione l'emendamento numero 36 con l'integrazione proposta da relatore. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'emendamento numero 37 è stato ritirato. Metto in votazione l'emendamento numero 57, accolto dalla Commissione e dalla Giunta. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

SANNA GIACOMO, *Segretario:*

Art. 12**Direzione generale**

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni il direttore generale si avvale di un apposito ufficio di direzione generale.

2. L'ufficio di direzione generale svolge le seguenti funzioni:

- a) segreteria;
- b) controlli di gestione;
- c) sviluppo aziendale;
- d) sistema informativo;
- e) relazioni interne.

3. L'esercizio delle funzioni dell'ufficio di direzione è assicurato da personale dipendente dell'azienda-USL, nominato dal direttore generale, salvo quanto disposto dai commi 4 e 6.

4. L'ufficio è retto da un responsabile, nominato dal direttore generale dell'azienda. Il direttore generale può conferire l'incarico ad un'unità di personale assunta con contratto di diritto privato a tempo determinato, dotata di provata competenza e professionalità in materia di gestione aziendale. Può, inoltre, conferire l'incarico ad un dirigente del ruolo amministrativo dell'azienda-USL. In entrambi i casi l'incarico ha durata pari a quella del direttore generale che lo ha conferito.

5. Per i controlli di gestione e per lo sviluppo aziendale di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è istituito nell'ambito dell'ufficio di direzione generale il nucleo di valutazione previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

6. Verificata l'obiettiva carenza tra il perso-

nale dipendente delle necessarie professionalità, il direttore generale dell'azienda può conferire incarichi a soggetti di provata competenza relativi a tematiche specifiche inerenti le funzioni della direzione generale, determinando preventivamente durata, oggetto e compenso della collaborazione. L'incarico non può comunque avere durata superiore ad un anno, fatta salva - in casi eccezionali - la facoltà di proroga per non più di due volte.

PRESIDENTE. All'articolo 12 sono stati presentati due emendamenti il numero 44 e il numero 118. Se ne dia lettura.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Bertolotti - Granara - Lippi - Pittalis - Lombardo

Art. 12

Al comma 2 le parole: "L'ufficio di direzione generale..." sono sostituite da: "L'ufficio di gabinetto generale...". (44)

Emendamento sostitutivo parziale Marracini - Federici - Bertolotti - Lombardo - Nizzi

Art. 12

Il comma 4 è sostituito dal seguente:
"L'ufficio è retto da un responsabile, nominato dal direttore generale dell'azienda. Il direttore generale conferisce l'incarico ad un dirigente del ruolo amministrativo dell'azienda-USL. In caso di comprovata carenza di tale professionalità, l'incarico può essere conferito ad una unità di personale assunta con contratto di diritto privato a tempo determinato, dotata di provata competenza e professionalità in materia di gestione aziendale. In entrambi i casi l'incarico ha durata pari a quella del direttore generale che lo ha conferito". (118)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

MARRACINI (F.I.). A nome del gruppo di

Forza Italia dichiaro di ritirare tutti gli emendamenti da noi presentati a questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 44 e numero 118 sono quindi anch'essi ritirati. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Art. 13

Direttore Sanitario

1. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari dell'azienda-USL a fini organizzativi ed igienico-sanitari ed esprime parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di sua competenza.

2. Il direttore sanitario è nominato, con provvedimento motivato, dal direttore generale. Costituiscono requisiti per la nomina:

- a) titolo di laurea in medicina e chirurgia;
- b) possesso dell'idoneità nazionale di cui all'articolo 17, comma 11 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;
- c) età non superiore ai sessantacinque anni;
- d) qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria prestata per almeno cinque anni in strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione;

e) inesistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 3, commi 9 e 11 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

3. La carica di direttore sanitario è causa di ineleggibilità nei casi previsti dall'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

4. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario è regolato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

5. Il direttore sanitario può essere sospeso o

dichiarato decaduto dal direttore generale per gravi motivi o nel caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento o di imparzialità dell'amministrazione.

6. Il direttore generale può delegare il direttore sanitario per il compimento di atti in nome e per suo conto.

7. La delega deve essere conferita con provvedimento formale per attività specifiche e non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Deve inoltre avere un termine finale.

8. In caso di assenza o di impedimento le funzioni del direttore sanitario sono svolte, su delega del direttore generale, da un dirigente di secondo livello della direzione sanitaria, o - in mancanza - da un dirigente di primo livello dello stesso ufficio.

9. Qualora l'assenza o l'impedimento si protraggano continuativamente per oltre sei mesi si procede, con provvedimento del direttore generale, alla sostituzione del direttore sanitario.

PRESIDENTE. A questo articolo erano stati presentati gli emendamenti numero 11, 72 e 119, successivamente ritirati. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

SANNA GIACOMO, Segretario:

Art. 14

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'azienda-USL ed esprime parere obbligatorio al direttore generale per le materie di sua competenza.

2. Il direttore amministrativo è nominato, con provvedimento motivato, dal direttore generale. Costituiscono requisiti per la nomina:

- a) titolo di laurea in discipline giuridiche o economiche;
- b) età non superiore ai sessantacinque anni;

c) qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa prestata per almeno cinque anni in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

3. Al direttore amministrativo si applica l'articolo 13, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della presente legge.

4. In caso di assenza o di impedimento le funzioni del direttore amministrativo sono svolte, su delega del direttore generale, da un dirigente di secondo livello - o, in mancanza, da un dirigente di primo livello - della direzione amministrativa.

PRESIDENTE. A questo articolo erano stati presentati gli emendamenti numero 12, 73 e 74, successivamente ritirati.

Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

SANNA GIACOMO, Segretario:

Art. 15

Coordinatore dei servizi sociali

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nel caso di delega dai Comuni all'Unità Sanitaria Locale della gestione di servizi ed attività socio-assistenziali, può essere nominato, con provvedimento motivato del direttore generale dell'azienda-USL, il coordinatore dei servizi socio-assistenziali.

2. Il coordinatore dei servizi socio-assistenziali, avvalendosi del servizio per le attività psicosociali dell'azienda, assicura l'integrazione ed il coordinamento tra le attività socio-assistenziali dell'azienda-USL e le attività socio-assistenziali delegate dal Comune.

3. Sono requisiti per la nomina:

- a) titolo di laurea in psicologia o sociologia, o diploma post lauream in psicologia;
- b) età non superiore ai sessantacinque anni;
- c) qualificata attività di direzione in materia di servizi socio-assistenziali prestata per almeno

cinque anni in enti e strutture sanitarie o socio-assistenziali pubbliche o private, di media e grande dimensione;

d) inesistenza della cause di incompatibilità previste dall'articolo 3, commi 9 e 11, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

3. Al requisito di cui al comma 2, lettera c), è equiparata la direzione con qualifica dirigenziale dei servizi socio-assistenziali degli enti pubblici territoriali.

4. La carica di coordinatore dei servizi sociali è causa di ineleggibilità nei casi previsti dall'articolo 3, comma 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

5. Il rapporto di lavoro del coordinatore dei servizi sociali è disciplinato dalla disposizioni dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

PRESIDENTE. A questo articolo oltre gli emendamenti numero 75, 108 e 109, successivamente ritirati, è stato presentato l'emendamento numero 55. Se ne dia lettura.

SANNA GIACOMO, *Segretario:*

Emendamento aggiuntivo Liori - Sanna Nino - Biggio - Boero - Carloni

Art. 15

Al comma 3 lettera a) dopo le parole "titolo di laurea"... aggiungere: "in materie inerenti l'area sanitaria". (55)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

LIORI (A.N.-M.S.I.). Sarò brevissimo. Con questo emendamento chiedo che si consideri come requisito per la nomina a coordinatore dei servizi sociali oltre che il titolo di laurea previsto dal comma 3°, lettera a), tutte le altre lauree in materia sanitaria e attinenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Faccio notare che l'articolo contiene un errore materiale che ne può cambiare il senso, vi sono infatti due "comma tre". Al secondo comma tre si dice: "al requisito di cui al comma 2, lettera c)" in effetti il riferimento andrebbe fatto "al requisito di cui al comma 3 lettera c)".

PRESIDENTE. Sono degli errori tipografici che verranno corretti in sede di coordinamento.

Per esprimere il parere della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Fadda.

FADDA (P.P.I.), *relatore*. Tenterò di convincere l'onorevole Liori a ritirare questo emendamento, non soltanto perché in contrasto con la legge numero 761, ma perché questo servizio è l'unico che può essere gestito dalle figure non mediche; infatti è stato istituito appositamente per cercare di fornire una risposta ai problemi sociali. Chiedo perciò all'onorevole Liori se può ritirare l'emendamento.

LIORI (A.N.-M.S.I.). Comprendo lo spirito dell'osservazione del Presidente e mi dichiaro disponibile a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 55 è quindi ritirato. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16.

SANNA GIACOMO, *Segretario:*

CAPO III

Distretti sanitari

Art. 16

Articolazione dell'azienda-USL in distretti sanitari

1. Al fine di assicurare una risposta coordinata e continuativa al bisogno socio-sanitario delle

comunità locali, l'azienda-USL decentra le proprie funzioni nel territorio articolando l'organizzazione centrale in distretti, salvo quanto disposto dal comma 8.

2. Il distretto costituisce un'articolazione organizzativa e funzionale dell'azienda-USL, preposta alle funzioni di interesse locale previste dal successivo articolo 17, che esercita secondo le direttive dell'organizzazione centrale.

3. Per l'esercizio delle proprie funzioni il distretto si avvale di una specifica dotazione di personale, la cui consistenza numerica e qualitativa è determinata dal direttore generale dell'azienda-USL, sulla base degli standard individuati dal piano sanitario regionale, con le procedure di cui al successivo articolo 19.

4. L'organizzazione interna del distretto è determinata dal regolamento interno dell'azienda nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo.

5. In sede di prima attuazione della presente legge l'ambito territoriale dei distretti coincide con quello delle Unità Sanitarie Locali già istituite ai sensi della legge regionale n. 13 del 1981. I Comuni indicati dall'articolo 1, comma 2, lettera h), fanno parte del distretto sanitario che coincide con l'ambito territoriale della preesistente U.S.L. n. 22. I restanti Comuni della preesistente U.S.L. n. 18, confluiti nell'azienda-USL n. 7, fanno parte del distretto sanitario che coincide con l'ambito territoriale della preesistente U.S.L. n. 19.

6. Gli ambiti territoriali determinati ai sensi del comma precedente possono essere successivamente modificati con il piano sanitario regionale, su proposta del direttore generale dell'azienda-USL, sentite le conferenze distrettuali interessate, con le procedure di cui ai successivi articoli 40, 41 e 43.

7. Per ciascun distretto è istituita nel bilancio dell'azienda-USL una contabilità separata.

8. Sono riservate alla competenza dell'organizzazione centrale dell'azienda-USL le attività concernenti;

a) la gestione dei presidi ospedalieri non incorporati;

b) la gestione dei rapporti con le strutture pubbliche e private per l'erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera;

c) gli accertamenti sanitari connessi con il

rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge regionale 23 luglio 1991 n. 26, e successive modificazioni e integrazioni.

PRESIDENTE. A questo articolo, oltre gli emendamenti numero 76, 77 e 78, successivamente ritirati, è stato presentato anche l'emendamento numero 50. Se ne dia lettura.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Fadda - Dettori - Bonesu - Balia - Nizzi - Marracini - Sanna

Art. 16

Al comma 7 sono aggiunte le seguenti parole:
"Il distretto è dotato di autonomia finanziaria nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge regionale sulla gestione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'azienda-USL di cui all'articolo 64, comma 1". (50)

PRESIDENTE. Uno dei proponenti ha facoltà di illustrare l'emendamento.

FADDA (P.P.I.), *relatore*. Si è per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 50. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Art. 17

Funzioni del distretto

1. Il distretto esercita le funzioni di interesse locale concernenti l'assistenza sanitaria di base,

l'assistenza farmaceutica, l'igiene e la medicina preventiva, la profilassi delle malattie infettive, la medicina scolastica, la medicina sportiva, la medicina legale, l'assistenza specialistica territoriale, la medicina riabilitativa, l'assistenza psichiatrica e psico-sociale territoriale, la medicina veterinaria, l'assistenza infermieristica ambulatoriale e domiciliare. Esso, inoltre, esercita le funzioni socio-assistenziali di interesse locale di competenza dell'azienda-USL ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, ricercando il coordinamento e l'integrazione con le attività socio-assistenziali del Comune.

2. Nell'esercizio delle funzioni il distretto provvede all'erogazione delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione sia mediante erogazione diretta, sia organizzando l'accesso dei cittadini ad altri presidi e strutture.

3. Nell'esercizio delle funzioni il distretto organizza le attività proprie del livello secondo le direttive dei dipartimenti dell'organizzazione centrale dell'azienda-USL.

4. Il distretto provvede alle attività amministrative connesse con l'accesso alle prestazioni di cui al comma 1, quali gli accertamenti e le certificazioni previsti da leggi e regolamenti, la scelta e la revoca del medico di fiducia e del pediatra di base, le esenzioni dal pagamento dei farmaci. Può, inoltre, provvedere ad attività amministrative connesse con l'accesso a prestazioni e servizi di livello superiore, quali le prenotazioni ospedaliere, secondo le direttive dell'organizzazione centrale, salvo il disposto dell'articolo 16, comma 8, della presente legge.

5. In armonia con le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, presso ciascun distretto è attivato uno sportello per l'informazione dell'utenza.

PRESIDENTE. A questo articolo, oltre gli emendamenti numero 79 e 80, successivamente ritirati, è stato presentato l'emendamento numero 56. Se ne dia lettura.

SANNA GIACOMO, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Liori - Frau - Boero - Locci - Masala

Art. 17

Al comma 1 dell'articolo, dopo le parole "funzioni di interesse locale" sono inserite le seguenti: "concernenti l'osservazione, l'analisi epidemiologica...". (56)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

LIORI (A.N.-M.S.I.). Signor Presidente, questo emendamento si ricollega all'altro da me presentato, e approvato dall'Aula, istitutivo di un servizio di epidemiologia. Chiedo all'Aula di accogliere anche questo emendamento per un criterio di uniformità della legge.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore ha facoltà di parlare il consigliere Fadda.

FADDA (P.P.I.), relatore. Il relatore lo accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

MANCA, Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 56. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 18.

SANNA GIACOMO, Segretario:

Art. 18

Struttura del distretto sanitario

1. Alla direzione del distretto sanitario sono preposti un responsabile delle funzioni sanitarie ed un responsabile delle funzioni amministrative, nominati dal direttore generale dell'azienda-USL, su proposta, rispettivamente, del direttore sanitario e del direttore amministrativo.

2. Il responsabile delle funzioni sanitarie è un dirigente del ruolo sanitario della disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica o della disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base, di norma di secondo livello.

3. Il responsabile delle funzioni amministrative è un dirigente del ruolo amministrativo, di norma di secondo livello. Rientrano nella competenza del responsabile delle funzioni amministrative:

- a) la gestione delle risorse assegnate al distretto;
- b) il personale;
- c) la gestione economica;
- d) il sistema informativo;
- e) i controlli di qualità.

PRESIDENTE. All'articolo 18 erano stati presentati due emendamenti il numero 81 e il numero 120, successivamente ritirati. Metto in votazione l'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

CAPO IV

Disposizioni in materia di personale

Art. 19

Piante organiche

1. La definizione delle piante organiche delle aziende-USL è effettuata secondo le disposizioni seguenti.

2. Entro novanta giorni dalla data di insediamento il direttore generale dell'azienda-USL procede:

a) alla rilevazione di tutto il personale di ruolo e non di ruolo, distinto per sedi di servizio, nonché per ruoli, profili professionali e posizioni funzionali, e - ove presenti - per discipline, evidenziando altresì le posizioni di comando e di distacco;

b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione delle piante organiche che tenga conto del nuovo assetto degli uffici dell'azienda-USL e delle sue articolazioni territoriali, nonché dei principi del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, e delle disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo aver informato - ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 - le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Le proposte di definizione delle nuove piante organiche dei direttori generali delle aziende-USL sono approvate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione degli atti.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono revocati di diritto tutti i concorsi in fase di svolgimento per la copertura di posti nelle posizioni funzionali di undicesimo e di decimo livello, salvo quanto disposto dal comma 5.

5. Possono essere portati a compimento i concorsi in fase di svolgimento concernenti la copertura di posti vacanti, purché riferiti alle piante organiche ridefinite ai sensi dei commi precedenti, e nel rispetto dell'articolo 18, comma 2 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, previa autorizzazione dell'Assessore dell'igiene, sanità ed assistenza sociale, in constanza di motivate ragioni di urgenza e necessità.

6. Fino all'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, ai concorsi continua ad applicarsi la disciplina di cui alla Legge 20 maggio 1985, n. 207, e al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

PRESIDENTE. All'articolo 19 erano stati presentati gli emendamenti numero 13, 82, 121 e 128, successivamente ritirati. Metto in votazione l'articolo 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 20.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Art. 20

Assegnazione definitiva del personale dipendente

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle nuove piante organiche il direttore dell'azienda-USL predispone un progetto di assegnazione definitiva del personale che, alla data di costituzione dell'azienda, risultava in servizio presso le Unità Sanitarie Locali in essa confluite.

2. Per le aziende-USL nel cui ambito territoriale ricade un presidio ospedaliero costituito in azienda, il progetto di assegnazione del personale in servizio è effettuato d'intesa tra i direttori generali delle aziende interessate.

3. L'assegnazione definitiva del personale è disposta con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale entro trenta giorni dalla data di ricezione degli atti di cui al comma 1.

4. L'assegnazione del personale è effettuata sulla base delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1990, n. 384, e degli articoli 4, 7, 30 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, tenendo conto della qualifica posseduta e della sede di servizio del dipendente al 31 dicembre 1993, della necessità di garantire alle strutture personale adeguato alle funzioni da svolgere e, a parità di condizioni, dell'opzione esercitata dal dipendente stesso.

5. I dipendenti dei diversi ruoli, profili professionali e posizioni funzionali che, a seguito dell'approvazione delle nuove piante organiche, risultino in esubero, sono assoggettati a mobilità per trasferimento a domanda o d'ufficio nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. La mobilità sarà attuata prioritariamente nell'ambito delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere.

PRESIDENTE. All'articolo 20 erano stati presentati gli emendamenti numero 14 e 83, successivamente ritirati. Metto in votazione l'articolo

20. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 21.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Art. 21

Sostituzioni

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 7, per il direttore generale, dall'articolo 13, comma 8, per il direttore sanitario e dall'articolo 14, comma 4, per il direttore amministrativo, in caso di assenza o di impedimento del titolare di un incarico dirigenziale, le relative funzioni sono svolte - su provvedimento di incarico del direttore generale - da un dirigente di pari livello della stessa disciplina o, in mancanza, da un dirigente di livello immediatamente inferiore.

2. Qualora l'assenza o l'impedimento si protraggano continuativamente per oltre sei mesi, si procede alla sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina.

3. Nel caso di vacanza di un ufficio dirigenziale il direttore generale può, per assicurare la continuità operativa dei servizi, procedere alla nomina temporanea di un dirigente di pari livello della disciplina di riferimento delle funzioni che non abbia altro incarico nell'ambito dell'azienda, o - in caso di carenza - di un dirigente di livello immediatamente inferiore della stessa disciplina. L'incarico deve essere limitato al tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di legge per la copertura del posto vacante. L'atto di nomina deve essere contestuale all'avvio di tali procedure.

4. Al personale incaricato ai sensi dei commi precedenti spetta, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il titolare dell'ufficio dirigenziale.

5. L'incarico temporaneo disposto ai sensi dei commi precedenti non costituisce titolo per l'inquadramento nella posizione funzionale di livello superiore.

6. Per il periodo dell'incarico di dipendente

ha diritto all'aspettativa dal posto ricoperto.

PRESIDENTE. All'articolo 21 era stato presentato l'emendamento numero 84, successivamente ritirato. Metto in votazione l'articolo 21. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 22.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 22

Modalità di assunzione del personale

1. Dalla data di approvazione delle piante organiche di cui all'articolo 19, comma 3, le aziende-USL possono procedere autonomamente alle assunzioni del personale compatibilmente con le disponibilità economiche e nel rispetto della normativa vigente in materia.

PRESIDENTE. All'articolo 22 era stato presentato l'emendamento numero 84, successivamente ritirato. Metto in votazione l'articolo 22. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 23.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 23

Regolamento del personale

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, informati i sindacati maggiormente rappresentativi, è approvato lo schema-tipo di regolamento del personale delle aziende-USL redatto in conformità con le disposizioni vigenti in materia di stato giuridico del personale appartenente al servizio sanitario nazio-

nale.

2. Nei centoventi giorni successivi, il direttore generale dell'azienda-USL informate le organizzazioni sindacali ai sensi del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, emana il regolamento del personale dell'azienda.

PRESIDENTE. A questo articolo era stato presentato l'emendamento numero 35, successivamente ritirato. Metto in votazione l'articolo 23. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 24.

VASSALLO, *Segretario*:

CAPO V

Disposizioni in materia di patrimonio

Art. 24

Patrimonio dell'azienda-USL

1. L'azienda-USL ha un proprio patrimonio, destinato al raggiungimento delle finalità istituzionali, costituito da:

a) i beni mobili ed immobili di proprietà dell'azienda-USL ai sensi del successivo comma 3 e dell'articolo 25.

b) i beni mobili ed immobili acquistati a titolo di donazione, eredità, legato.

2. Per le finalità istituzionali l'azienda si avvale, inoltre:

a) della quota del fondo sanitario di parte corrente e dei contributi sanitari di cui all'articolo 11, commi 15 e 17, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e della quota delle risorse integrative assegnate dalla Regione ai sensi dell'articolo 45 della presente legge;

b) della quota di fondo sanitario in conto capitale e della quota di risorse integrative assegnate dalla Regione ai sensi dell'articolo 47 della presente legge;

c) delle rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda o da contratti e convezioni;

d) delle somme percepite a titolo di donazione, eredità, legato;

e) di ogni altra entrata pervenuta.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, tutti i beni mobili, compresi quelli da reddito, e le attrezzature che, alla data di entrata in vigore del decreto citato facevano parte del patrimonio dei Comuni e delle Province con vincolo di destinazione alle Unità Sanitarie Locali, sono trasferiti al patrimonio delle aziende-USL. Sono inoltre trasferiti al patrimonio delle aziende-USL i beni di cui all'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1978 n. 833, come sostituito dall'articolo 21 del decreto legge 12 settembre 1993 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1993 n. 638.

PRESIDENTE. A questo articolo era stato presentato l'emendamento numero 16, successivamente ritirato. Metto in votazione l'articolo 24. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 25.

VASSALLO, Segretario:

Art. 25

Fusione tra Unità Sanitarie Locali

1. Al fine di individuare il patrimonio delle costituenti aziende-USL, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 2, gli amministratori straordinari delle Unità Sanitarie Locali già istituite ai sensi della legge regionale n. 13 del 1981 predispongono un progetto di fusione dal quale deve risultare la situazione patrimoniale delle Unità Sanitarie Locali alla data del 31 dicembre 1994.

2. La situazione patrimoniale è redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio ed in armonia con le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo V, sezione IX del Codice Civile, in quanto applicabili. Deve inoltre indicare in sepa-

rata evidenza lo stato patrimoniale riferito a ciascun presidio ospedaliero ricadente nel territorio dell'Unità Sanitaria Locale.

3. I progetti di fusione delle Unità Sanitarie Locali sono approvati con l'atto di costituzione dell'azienda-USL subentrante, di cui costituiscono parte integrante.

4. A seguito della costituzione dell'azienda-USL quest'ultima assume tutti i diritti e tutti gli obblighi delle Unità Sanitarie Locali già istituite ai sensi della legge regionale n. 13 del 1981 in essa confluite.

5. Il progetto di fusione dell'Unità Sanitaria Locale n. 18 deve indicare in separata evidenza il valore del patrimonio netto e la descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire alla costituenda azienda-USL n. 8 con riferimento ai Comuni previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h). Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso rimane in capo all'Unità Sanitaria Locale n. 18 e confluisce - ai sensi del precedente comma 4 - nel patrimonio dell'azienda-USL ad essa subentrante. Se la destinazione di un elemento del passivo non è desumibile dal progetto, di esso rispondono in solido l'azienda-USL che subentra all'Unità Sanitaria Locale n. 18 e l'azienda-USL in cui confluiscono i Comuni - già facenti parte della stessa Unità Sanitaria Locale n. 18 - indicati dal precedente articolo 1, comma 2, lettera h).

PRESIDENTE. All'articolo 25 era stato presentato l'emendamento numero 17, successivamente ritirato. Metto in votazione l'articolo 25. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Sospendo la seduta per cinque minuti e convoco la Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 14, viene ripresa alle ore 12 e 28.)

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei Capigruppo, poiché sono stati ritirati numerosi emendamenti, ha deciso di continuare i lavori a oltranza. Dopo il voto su questo provvedimento

saranno poste in discussione la proposta di legge numero 13 e una proposta di legge nazionale a firma Usai Edoardo. Ci sarà poi la conclusione della seduta verosimilmente con i preannunciati ordini del giorno. Eravamo arrivati all'articolo 26. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

TITOLO II

AZIENDE OSPEDALIERE

CAPO I

Norme generali

Art. 26

Individuazione dei presidi ospedalieri da costituire in azienda

1. I presidi ospedalieri erigibili in azienda ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992 sono individuati dal piano sanitario regionale in armonia con le determinazioni in esso contenute sulla ristrutturazione della rete dei servizi ospedalieri di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge 23 ottobre 1985 n. 595 ed all'articolo 4, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché - per quanto concerne i presidi sede di dipartimento di emergenza - sulla base del provvedimento regionale istitutivo del sistema di emergenza sanitaria.

2. Per i policlinici universitari costituiti in azienda ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992, il piano sanitario regionale detta i criteri generali per la stipulazione dei protocolli d'intesa previsti dall'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto, con particolare riferimento alle strutture ospedaliere eventualmente da conferire al patrimonio dei policlinici stessi.

3. Il presidio ospedaliero "G. Brotzu" è costituito in azienda ospedaliera di rilievo nazionale con le procedure di cui agli articoli 27 e 28.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il

consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Signor Presidente, volevo segnalare che, a causa di un errore materiale, dal testo dell'articolo 24, terzo comma, è stata omessa, al terzo rigo, la parola "immobili". L'onorevole Masala aveva presentato un emendamento per segnalare l'errore, poiché l'emendamento è stato ritirato è sfuggita la proposta di correzione.

PRESIDENTE. Se l'Aula non ha osservazioni la parola omessa verrà ripristinata in sede di coordinamento. All'articolo 26, oltre gli emendamenti numero 18, 38, 86 e 87, successivamente ritirati, è stato presentato l'emendamento numero 113. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Deiana - Dettori Bruno - Fois Paolo - Sanna Nivoli - Fantola - Ballero

Art. 26

Il comma 2 dell'articolo 26 è così sostituito.

I rapporti tra i policlinici universitari di Cagliari e Sassari, costituiti in azienda ai sensi dell'art. 4 commi 3 e 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e la Regione sono definiti dai protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 1 dello stesso decreto legislativo. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, detta i criteri generali per la stipulazione dei suddetti protocolli. E' demandata al piano sanitario regionale l'individuazione degli eventuali stabilimenti e strutture ospedaliere da conferire al patrimonio dei policlinici universitari. (113)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Brevissimamente, signor Presidente, signori colleghi, con questo emendamento si stabilisce, che in sede di prima attuazione e nelle more dell'approvazione del piano sanitario regionale, il Consiglio regionale su

proposta della Giunta possa dettare i criteri generali per la stipulazione dei protocolli d'intesa con quei policlinici universitari, definiti dalla legge statale, che abbiano già in essere le condizioni per il funzionamento.

Quindi, la formulazione va leggermente rettificata, precisando che quanto previsto dall'emendamento avviene in sede di prima attuazione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 113. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 26. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 27.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 27

Scorporo dei presidi ospedalieri

1. Al fine di individuare la parte del patrimonio dell'azienda-USL spettante alla costituenda azienda ospedaliera, entro sessanta giorni dall'approvazione del provvedimento di individuazione del presidio ospedaliero di cui all'articolo 26, il direttore generale dell'azienda-USL redige d'intesa con gli organi di direzione del presidio un progetto di scorporo. Tale progetto, redatto in osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, deve contenere l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire all'azienda ospedaliera e l'indicazione del valore effettivo del patrimonio netto trasferito.

2. Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso rimane in capo all'azienda-USL. Degli elementi del passivo la cui destinazione non è desumibile dal progetto rispondono in solido l'azienda-USL e l'azienda ospedaliera.

3. Il progetto di scorporo è approvato con

l'atto di costituzione dell'azienda ospedaliera, di cui costituisce parte integrante.

4. Lo scorporo dei presidi ospedalieri da conferire ai policlinici universitari costituiti in azienda è regolato dal protocollo d'intesa di cui al precedente articolo 26, comma 2.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 28.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 28

Costituzione in azienda ospedaliera dei presidi scorporati

1. I presidi ospedalieri individuati ai sensi dell'articolo 26, commi 1 e 3, della presente legge sono costituiti in azienda entro trenta giorni dalla data di ricezione dei relativi progetti di scorporo con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

2. Nel medesimo termine si procede alla nomina del direttore generale dell'azienda ospedaliera, con le procedure indicate dall'articolo 7, comma 4, della presente legge.

3. La costituzione in azienda dei policlinici universitari è regolata dall'articolo 4, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

4. Nelle more dell'approvazione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 26, comma 2, le Università di Cagliari e di Sassari continueranno ad assicurare il funzionamento dei presidi gestiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel medesimo termine, il funzionamento dei presidi già gestiti dalle preesistenti Unità Sanitarie Locali per i quali il piano sanitario regionale preveda il conferimento ai sensi dell'articolo 26, comma 2, è assicurato dall'azienda-USL nel cui ambito territoriale ricadono.

5. Il protocollo d'intesa previsto dall'articolo 26, comma 2, disciplina l'assegnazione del personale dipendente dalle Unità Sanitarie Locali, già istituite ai sensi della legge regionale n. 13 del 1981, operante presso le cliniche, gli istituti ed i dipartimenti che confluiscono nelle aziende-poli-clinico.

PRESIDENTE. A questo articolo era stato presentato l'emendamento numero 19, successivamente ritirato.

Metto in votazione l'articolo 28. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 29.

VASSALLO, Segretario:

Art. 29

Effetti dello scorporo

1. A seguito dello scorporo dell'azienda-USL del presidio ospedaliero e della costituzione in azienda del presidio stesso, ciascuna azienda è solidalmente responsabile, nei limiti del patrimonio netto ad essa rimasto o trasferito, dei debiti dell'azienda scissa non soddisfatti dell'azienda cui fanno carico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 30.

VASSALLO, Segretario:

Art. 30

Presidi ospedalieri delle aziende-USL

1. Gli ospedali che non sono costituiti in azienda sono strutture dell'azienda-USL nel cui ambito territoriale ricadono.

2. I presidi ospedalieri delle aziende-USL hanno autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio dell'azienda.

3. I presidi ospedalieri delle aziende-USL sono diretti, per le funzioni igienico-sanitarie, da un medico dirigente in possesso dell'idoneità nazionale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, e, per le funzioni amministrative, da un dirigente del ruolo amministrativo. I direttori del presidio sono nominati dal direttore generale, sentiti rispettivamente il direttore sanitario ed il direttore amministrativo dell'azienda medesima.

4. I presidi ospedalieri dell'azienda-USL sono organizzati in dipartimenti secondo le disposizioni degli articoli 35, 36.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 31.

VASSALLO, Segretario:

CAPO II

Struttura delle aziende ospedaliere

Art. 31

Statuto e regolamento delle aziende ospedaliere

1. Le modalità di funzionamento degli organi dell'azienda ospedaliera e l'organizzazione interna dei suoi servizi ed uffici sono rispettivamente determinate con lo statuto e con il regolamento interno dell'ente.

2. Al fine di assicurare l'uniformità di organizzazione e di esercizio delle funzioni delle aziende ospedaliere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, gli schemi tipo dello statuto e del

regolamento interno delle aziende, redatti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo.

3. Gli uffici amministrativi dell'azienda ospedaliera sono organizzati dal regolamento interno nel rispetto dei principi dell'articolo 2 della legge n. 421 del 1992 e del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 1, 5, 30 dello stesso decreto.

4. I servizi sanitari sono organizzati in dipartimenti secondo le disposizioni di cui agli articoli 35 e 36 della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo era stato presentato l'emendamento numero 88, successivamente ritirato.

Metto in votazione l'articolo 31. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 32.

VASSALLO, Segretario:

Art. 32

Organi dell'azienda ospedaliera

1. Sono organi dell'azienda ospedaliera il direttore generale ed il collegio dei revisori. Ad essi si applicano, rispettivamente, l'articolo 7 e gli articoli 8, 9 e 57 della presente legge.

2. Per l'esercizio delle funzioni il direttore generale si avvale dell'ufficio di cui all'articolo 12 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 33.

VASSALLO, Segretario:

Art. 33

Consiglio dei sanitari

1. Il consiglio dei sanitari dell'azienda ospedaliera è così composto:

a) il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera, con funzioni di presidente;

b) i responsabili dei dipartimenti;

c) tre dirigenti sanitari di cui almeno uno di secondo livello;

d) tre dirigenti di un ruolo sanitario non medico, di cui almeno uno di secondo livello;

e) un operatore professionale di I° categoria collaboratore (infermiere professionale o equiparato);

f) un operatore professionale di I° categoria coordinatore (caposala o equiparato);

g) un operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico di laboratorio, o di radiologia, o di anatomia patologica, o equiparato).

2. Al consiglio dei sanitari dell'azienda ospedaliera si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della presente legge, ad esclusione dei commi 2 e 5.

3. Nel caso di aziende composte da più stabilimenti ospedalieri il consiglio è integrato dai responsabili della direzione sanitaria di ciascuno di essi.

4. Sino all'istituzione dei dipartimenti i componenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono sostituiti da cinque dirigenti sanitari di secondo livello, eletti con le modalità previste per gli altri componenti dall'articolo 10, comma 4.

PRESIDENTE. A questo articolo era stato presentato l'emendamento numero 123, successivamente ritirato.

Metto in votazione l'articolo 33. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 34.

VASSALLO, Segretario:

Art. 34

Direttore sanitario e direttore amministrativo

1. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera è coadiuvato dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo.

2. Al direttore sanitario si applicano le disposizioni dell'articolo 13.

3. Al direttore amministrativo si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

4. Nel caso che l'azienda sia costituita da più stabilimenti ospedalieri, il direttore generale può a fini igienico-organizzativi, delegare per ciascuno di essi, su conforme parere del direttore sanitario dell'azienda ospedaliera, un dirigente sanitario o di secondo livello - o, in caso di carenza, di primo livello - della disciplina di riferimento delle funzioni, quale responsabile della direzione sanitaria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 35.

VASSALLO, Segretario:

Art. 35

Dipartimenti ospedalieri

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 10 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, i servizi sanitari dell'azienda ospedaliera sono organizzati in dipartimenti.

2. In ciascun dipartimento confluiscono le divisioni, le sezioni ed i servizi attualmente esistenti che siano affini o complementari, compresi i moduli organizzativi di cui agli articoli 47 e 116 del D.P.R. 23 novembre 1990, n. 384.

3. Con l'istituzione del dipartimento, le funzioni svolte dalle divisioni, dalle sezioni, dai servizi e dai moduli di cui al comma 2 sono riorganizzate articolando ciascun dipartimento in reparti e servizi, e ciascun reparto o servizio in moduli, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 30 e 31 comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 29 del 1993.

4. I criteri generali per l'individuazione dei

dipartimenti delle aziende ospedaliere e degli ospedali non scorporati, nonché quelli concernenti l'individuazione dei relativi standard funzionali, strutturali e di personale sono determinati dal piano sanitario regionale in armonia con l'articolo 10, comma 2, della Legge 23 ottobre 1985, n. 595 e con l'articolo 4, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nel quadro delle determinazioni sulla ristrutturazione della rete dei servizi ospedalieri.

5. L'istituzione dei dipartimenti di ciascuna azienda ospedaliera è disposta con deliberazione del direttore generale, su proposta del direttore sanitario, sentito il consiglio dei sanitari, in attuazione delle determinazioni contenute nel piano sanitario regionale. Con la medesima deliberazione si procede all'individuazione dei reparti, dei servizi e dei moduli in cui si articola ogni dipartimento ed alla determinazione della tipologia, delle dimensioni, delle dotazioni tecnologiche e strumentali dei singoli reparti o moduli.

6. La gestione del dipartimento è informata a criteri di collegialità. A tal fine il direttore del dipartimento si avvale dell'apporto dei direttori dei reparti, dei servizi e dei moduli, secondo le disposizioni del regolamento interno dell'azienda.

7. Presso ogni dipartimento può essere attivato un ufficio di cassa economale, funzionalmente dipendente dal direttore del dipartimento, con il compito di provvedere alle minute spese connesse con la gestione dei servizi. Il regolamento interno dell'azienda ospedaliera organizza l'ufficio in analogia con l'articolo 40 della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19.

PRESIDENTE. A questo articolo erano stati presentati due emendamenti il numero 90 e il numero 122, successivamente ritirati.

Metto in votazione l'articolo 35. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 36.

VASSALLO, Segretario:

Art. 36

Norme sulla direzione del dipartimento
e delle sue articolazioni

1. Il dipartimento è retto da un dirigente sanitario di secondo livello dell'azienda ospedaliera in possesso dell'idoneità nazionale di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, al quale il direttore generale conferisce l'incarico di direzione con le modalità previste dall'articolo 15, comma 3, dello stesso decreto.

2. Ciascun reparto o servizio è retto da un dirigente sanitario di secondo livello, o - in caso di carenza - di primo livello, in possesso dell'idoneità specifica nella disciplina praticata nel reparto. Ciascun modulo è retto da un dirigente sanitario di primo livello della disciplina praticata nel modulo.

3. L'incarico di direttore di reparto o di servizio è conferito con le modalità di cui al precedente comma 1. L'incarico di responsabile di modulo è conferito dal direttore generale, sulla base delle proposte formulate dal direttore sanitario e dal direttore di reparto o di servizio, nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni.

4. La durata degli incarichi di direttore di dipartimento, di direttore di reparto o di servizio e di responsabile di modulo, nonché le modalità per il rinnovo sono disciplinate dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Le funzioni del direttore di dipartimento, del direttore di reparto o servizio e del responsabile di modulo sono individuate dal regolamento del personale in armonia con l'articolo 15, comma 2, dello stesso decreto.

5. Al direttore di dipartimento, al direttore di reparto o servizio ed al responsabile di modulo si applicano le disposizioni dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

6. In sede di prima applicazione della presente legge al personale appartenente a posizioni funzionali apicali sarà attribuita la direzione di un reparto o di un servizio. Il personale suddetto ha diritto di opzione tra i dipartimenti ed i reparti o servizi, compatibilmente, per i due ultimi, con il requisito del possesso dell'idoneità specifica praticata nel reparto o servizio. Nel caso vi siano più

opzioni per lo stesso dipartimento o per lo stesso reparto o servizio, si procede ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

7. In sede di prima applicazione della presente legge, compatibilmente con la riorganizzazione attuata ai sensi dell'articolo 35 comma 3, agli attuali responsabili dei moduli istituiti ai sensi degli articoli 47 e 116 del D.P.R. n. 384 del 1990 sono attribuiti gli incarichi di direzione dei moduli funzionali di cui al citato articolo 35, comma 3.

PRESIDENTE. A questo articolo, oltre gli emendamenti numero 91 e 110, successivamente ritirati, sono stati presentati gli emendamenti numero 115 e 47. Se ne dia lettura.

VASSALLO, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Fadda - Dettori - Bonesu - Balia - Marracini - Nizzi - Biancareddu - Sanna - Macciotta

Art. 36

Al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole:
"Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente". (47)

Emendamento sostitutivo parziale Carloni - Liori - Secci - Sanna Nivoli - Frau - Masala

Art. 36

Nel 2° comma il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Ciascun modulo è retto da un dirigente sanitario di primo livello in possesso dei requisiti di cui all'art. 116 del D.P.R. n. 384 del 20.11.90". (115)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CARLONI (A.N.-M.S.I.). Con questo emendamento volevamo rilevare come l'articolo 116 del D.P.R. numero 384 del 1990 preveda ulteriori e specifici requisiti per gli accessi agli incarichi

di cui trattasi nell'articolo in discussione. L'articolo della legge regionale del '94, il numero 36 non prevede questi requisiti, che non sono eliminati dall'articolo 15, secondo comma, che ne prevede altri diversi, per cui si ritiene che passando così l'articolo di legge possa essere in contrasto sia con le norme previste dall'articolo 116 del D.P.R. 384 del '90, sia con quelle del settimo comma dell'articolo 4 della legge numero 412 del '91.

Di conseguenza l'emendamento si poneva in contrasto con il provvedimento nazionale; tuttavia, in forza e in coerenza con quanto già espresso in precedenza il nostro Gruppo ritira l'emendamento. Siamo infatti contrari allo spirito che pervade il provvedimento e che, a nostro avviso, contrasta con quello sul quale all'inizio vi era stata collaborazione. Quindi ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 115 è stato ritirato. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 47 ha facoltà di illustrarlo.

FADDA (P.P.I.). Lo spirito dell'emendamento numero 47 è identico a quello dell'emendamento illustrato adesso dall'onorevole Carloni. A mio avviso il numero 47 è più completo ed è comprensivo anche dell'emendamento numero 115.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.) Dichiaro di far proprio l'emendamento numero 110 che è stato ritirato, in quanto coerente agli altri emendamenti già approvati dal Consiglio.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento numero 110.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Floris - Marracini - Pirastu - Granara - Tunis

Art. 36

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ciascun reparto o servizio è retto da un dirigente sanitario di secondo livello, in possesso dell'idoneità specifica nella disciplina praticata nel reparto". (110)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per illustrare l'emendamento numero 110.

BONESU (P.S.d'Az.). E' stato previsto già per i dirigenti di servizio, il possesso della qualifica di secondo livello, per cui questo emendamento introduce anche nella struttura ospedaliera lo stesso criterio già seguito nella struttura delle aziende-UU.SS.LL.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 110. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 36. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 47. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 37.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Art. 37

Personale delle aziende ospedaliere

1. Al personale delle aziende ospedaliere si applicano le disposizioni di cui al titolo I, capo IV della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 38.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Art. 38

Patrimonio dell'azienda ospedaliera

1. L'azienda ospedaliera ha un proprio patrimonio, destinato al raggiungimento delle finalità istituzionali, costituito da:

a) i beni mobili ed immobili di proprietà dell'azienda ospedaliera, così come individuati dall'articolo 27;

b) i beni mobili ed immobili acquistati a titolo di donazione, eredità, legato.

2. Per le finalità istituzionali l'ente dispone, inoltre:

a) dalla quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente e dei contributi sanitari di cui all'articolo 11, commi 15 e 17, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, e della eventuale quota di risorse integrative assegnate dalla Regione ai sensi dell'articolo 45 della presente legge;

b) della quota di fondo sanitario in conto capitale e della quota di risorse integrative assegnate dalla Regione, ai sensi dell'articolo 46 della presente legge;

c) degli introiti derivanti dal pagamento delle prestazioni ai sensi dell'articolo 3 della presente legge;

d) degli introiti derivanti dalle attività libero-professionali di cui all'articolo 4, comma 10 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;

e) delle rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda o da contratti e convenzioni;

f) delle somme percepite a titolo di donazione, eredità, legato;

g) di ogni altra entrata pervenuta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 39.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

TITOLO III

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE
SANITARIA REGIONALE E DI GESTIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE AZIEN-
DE-U.S.L. E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

CAPO I

Programmazione sanitaria regionale

Art. 39

Soggetti della programmazione

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione sanitaria ad essa attribuite ai sensi della Legge n. 833 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni, in armonia con i contenuti e gli obiettivi del piano sanitario nazionale ed in coerenza con il programma pluriennale regionale.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le Province ed i Comuni partecipano alla programmazione sanitaria regionale con le modalità indicate dall'articolo 43, commi 4 e 5 della presente legge, ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario dei rispettivi ambiti territoriali.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, le Università contribuiscono all'elaborazione del piano sanitario regionale con particolare riguardo alla determinazione dell'apporto delle Facoltà di Medicina, alle attività assistenziali del servizio sanitario ed alla dislocazione e tipologia delle strutture sanitarie, con le modalità previste dall'articolo 41, comma 3 della presente legge.

4. Le aziende-USL e le aziende ospedaliere concorrono all'elaborazione del piano sanitario regionale attraverso le proposte contenute nel proprio programma sanitario.

PRESIDENTE. A questo articolo era stato

presentato un emendamento, successivamente ritirato.

Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 40.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Art. 40

Piano sanitario regionale

1. Il piano sanitario regionale individua gli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione del servizio sanitario regionale, nonché i criteri e gli indirizzi generali per la loro attuazione, in coerenza con l'entità delle risorse ad esso destinate e nel rispetto del piano sanitario nazionale. Il piano si articola in azioni programmatiche e progetti obiettivo - così come definiti dall'articolo 2, commi 3 e 5, della Legge 23 ottobre 1985 n. 595 - e contiene, in particolare:

- a) gli obiettivi e le priorità di carattere generale;
- b) gli obiettivi specifici da perseguire attraverso progetti obiettivo;
- c) i risultati attesi nel periodo di vigenza del piano dalle azioni programmatiche;
- d) i criteri di organizzazione dei servizi e dei presidi;
- e) i livelli minimi di assistenza sanitaria garantiti in condizione di uniformità sul territorio regionale e gli eventuali, ulteriori livelli;
- f) il fabbisogno di attività convenzionate necessarie per garantire i livelli obbligatori uniformi di assistenza;
- g) gli indirizzi generali per la stipulazione dei protocolli d'intesa con le Università previsti dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;
- h) i criteri generali concernenti il bacino di utenza, la localizzazione, gli standard strutturali e di personale dei distretti sanitari;
- i) le risorse di parte corrente ed in conto

capitale destinate nel triennio all'attuazione del piano;

l) gli indirizzi generali per la ripartizione delle risorse tra le aziende-USL e le aziende ospedaliere;

m) le modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL e l'Istituto zooprofilattico sperimentale di cui alla legge regionale 22 gennaio 1986 n. 15, per il coordinamento delle attività di sanità pubblica;

n) gli indirizzi generali per l'integrazione dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali;

o) gli indirizzi generali per la stipulazione delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 13 della legge regionale 13 settembre 1993 n. 39;

p) gli indirizzi per la formazione e l'aggiornamento del personale delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere;

q) gli indicatori concernenti l'attività diretta alla personalizzazione ed all'umanizzazione dell'assistenza sanitaria, nonché lo stato di attuazione della legge regionale 3 febbraio 1993 n. 9;

r) gli strumenti e le metodologie per la valutazione dell'attuazione del piano.

2. Il piano sanitario regionale ha durata triennale.

3. Il piano sanitario regionale, predisposto con le modalità di cui all'articolo 41, è approvato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

4. Con il medesimo procedimento il piano è aggiornato annualmente, al fine di adeguarlo alle nuove, eventuali esigenze e di ricostituirne l'arco temporale in relazione alla programmazione sanitaria nazionale. Con l'atto di adeguamento si procede, inoltre, alla ripartizione delle risorse tra le aziende-USL e le aziende ospedaliere.

5. L'atto di adeguamento del piano è presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 30 settembre di ogni anno ed è approvato dal Consiglio stesso contestualmente con l'approvazione del bilancio regionale annuale di previsione.

PRESIDENTE. A questo articolo erano stati presentati gli emendamenti numero 20, 93, 112, 124, successivamente ritirati.

Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva

alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 41.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Art. 41

Formazione del piano sanitario regionale

1. Il progetto di piano sanitario regionale è deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

2. Per la predisposizione della proposta di piano l'Assessore si avvale della consulenza tecnica della Commissione regionale per la programmazione sanitaria di cui all'articolo 42.

3. Ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, la proposta di piano è elaborata di concerto con l'Università per quanto concerne:

a) gli indirizzi generali per la stipulazione dei protocolli d'intesa Regione-Università in merito all'apporto delle Facoltà di Medicina alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale;

b) gli indirizzi generali per la stipulazione dei protocolli d'intesa Regione-Università in merito alla formazione degli specializzandi ed all'accesso ai ruoli dirigenziali del servizio sanitario regionale, per la parte di competenza dell'Università;

c) gli indirizzi generali per la stipulazione dei protocolli d'intesa in merito alla formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione, per la parte di competenza dell'Università.

4. Sulla proposta elaborata ai sensi dei commi precedenti la Giunta regionale, su apposita convocazione, sente l'Assemblea generale del volontariato di cui all'articolo 19 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39.

PRESIDENTE. A questo articolo erano stati presentati gli emendamenti numero 94, 35 e 125, successivamente ritirati.

Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 42.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Art. 42

Commissione regionale per la programmazione sanitaria

1. E' istituita presso l'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale la Commissione regionale per la programmazione sanitaria, con funzioni di consulenza tecnica e di proposta all'Assessore in materia di organizzazione e di programmazione dei servizi sanitari.

2. La Commissione è composta dall'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale - o da un suo delegato - con funzioni di presidente, nonché da:

- a) un esperto di diritto sanitario;
- b) un esperto in organizzazione dei servizi sanitari;
- c) un esperto in statistica ed epidemiologia;
- d) un esperto in economia sanitaria;
- e) un esperto in economia aziendale;
- f) un esperto in ingegneria sanitaria;
- g) un esperto in veterinaria;
- h) un esperto in materia di servizi socio-assistenziali;
- i) un esperto dell'area dei servizi sanitari territoriali;
- l) un esperto dell'area della medicina ospedaliera;
- m) un esperto dell'area della medicina universitaria;
- n) un esperto dell'area dell'ospedalità privata;
- p) un esperto in problemi di igiene ambientale;
- q) un esperto in problemi della medicina del lavoro;
- r) un esperto in problemi comunitari e degli enti locali;
- s) un esperto in medicina generale convenzionata e di base;
- t) un esperto in chimica farmaceutica e far-

macologia.

3. Per la discussione di problematiche specifiche la Commissione può essere integrata da altri specialisti.

4. La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale. Con le stesse modalità si procede alla sua integrazione nel caso previsto dal comma 3.

5. Le funzioni sono svolte da un funzionario dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale di qualifica non inferiore alla settima.

6. La Commissione dura in carica tre anni.

7. Ai componenti la Commissione spettano i gettoni di presenza e le indennità previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

PRESIDENTE. A questo articolo, oltre gli emendamenti numero 96 e 97, successivamente ritirati, sono stati presentati gli emendamenti numero 58 e 59. Se ne dia lettura.

SANNA GIACOMO, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Liori - Locci - Frau - Carloni - Biggio

Art. 42

Al comma 2 lettera 5 sostituire il testo con il seguente:

“un esperto per l'area della medicina convenzionata (di base, pediatrica o ambulatoriale) presente sul territorio”. (58)

Emendamento aggiuntivo Liori - Masala - Sanna Nivoli - Cadoni - Locci

Art. 42

Includere alla fine del 2° comma “un esperto di medicina di comunità ed educazione sanitaria”. (59)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numero 58 e 59 ha facoltà di illustrarli.

LIORI (A.N.-M.S.I.). Signor Presidente,

onorevoli colleghi, relativamente all'emendamento riguardante la richiesta di inserire un esperto di medicina di comunità e di educazione sanitaria nella Commissione regionale debbo dire, intanto, per chi non lo sapesse, che la medicina di comunità è una nuova disciplina nata in Inghilterra abbastanza di recente (è stata fondata ufficialmente nel 1974), per offrire ai medici una migliore formazione culturale e metodologica, per promuovere la salute dei cittadini, per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi sanitari sia di prevenzione che di diagnosi e cura. Ormai da otto anni questa disciplina è prevista anche nel nuovo piano di studi della facoltà di medicina di Cagliari, almeno così mi risulta. Quindi, proprio per poter meglio adeguare (siamo sempre in tema di innovazioni) anche alla nuova realtà ciò che offre il campo medico e, quindi, adeguare il sistema sanitario ai nuovi bisogni io chiedo che venga inserito questo esperto.

L'emendamento numero 58, poiché le medicine convenzionate nel territorio sono la medicina di base, quella pediatrica che è importantissima (è l'unico esempio al mondo di medicina pediatrica diffusa sul territorio), e poi la medicina ambulatoriale prevede l'inserimento di tre esperti di queste specialità. Soprattutto si prevede un rappresentante dei medici specialisti, ambulatoriali, che lavorano nei poliambulatori dei distretti sanitari di base, perché nessuno di questi si sente abbastanza rappresentato dalle altre categorie. Quindi pongo all'attenzione dell'Aula questa richiesta chiedendo che venga accolta benevolmente.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare ha facoltà di esprimere il parere il relatore della Commissione.

FADDA (P.P.I.), relatore. Il relatore accoglie sia l'emendamento numero 58 che il numero 59. Signor Presidente vorrei far presente che al comma 5 dell'articolo 42, per un errore materiale, sono state omesse le parole “di segretario” dopo la parola “funzioni”. Parole che occorre ripristinare.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

MANCA, *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*. La Giunta accoglie i due emendamenti.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'emendamento numero 58. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 42. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 59. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 43.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Art. 43

Programma sanitario dell'azienda-USL

1. L'azienda-USL partecipa alla programmazione sanitaria della Regione mediante la predisposizione del programma sanitario annuale.

2. Il programma sanitario dell'azienda-USL individua le attività e le iniziative più idonee alla realizzazione a livello locale degli obiettivi del piano sanitario regionale, sulla base dello stato di salute della popolazione e delle condizioni strutturali, organizzative e funzionali dei servizi. In particolare esso contiene:

a) l'individuazione delle aree d'intervento sanitario ritenute d'interesse prioritario;

b) l'indicazione, per ciascuna iniziativa, della dotazione qualitativa e quantitativa di personale, delle dotazioni tecnologiche e strumentali e delle opere di edilizia sanitaria ritenute necessarie;

c) l'indicazione, per ciascuna iniziativa, dei costi presumibili, distinti in spese di parte corrente e spese in conto capitale.

3. Il programma sanitario contiene, inoltre, le

proposte di adeguamento del piano sanitario regionale ritenute necessarie per l'attuazione delle iniziative dell'azienda-USL, con particolare riferimento a:

a) l'entità del finanziamento a favore dell'azienda-USL;

b) le priorità qualitative e quantitative nel riordino delle piante organiche;

c) la realizzazione di opere di edilizia sanitaria;

d) l'adeguamento e lo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e strumentali.

4. Entro il 30 aprile di ogni anno la Conferenza dell'azienda-USL di cui all'articolo 4 individua le linee di indirizzo del programma sanitario e le trasmette al direttore generale.

5. I distretti sanitari contribuiscono alla formazione del programma sanitario dell'azienda-USL attraverso la formulazione di osservazioni e proposte relative al proprio ambito territoriale. A tal fine il direttore generale invia il programma alle Conferenze distrettuali di cui all'articolo 5 prima della loro formale adozione, invitandole ad esprimersi entro e non oltre i successivi venti giorni. Decorso il termine l'atto si intende esente da osservazioni e proposte.

6. Il programma sanitario dell'azienda-USL è approvato con deliberazione del direttore generale entro il 30 giugno di ogni anno.

7. Entro il 15 settembre di ogni anno la Giunta regionale approva il programma sanitario dell'azienda-USL e valuta le proposte di modifica del piano sanitario regionale contenute nel programma, introducendole, se ne condivide la fondatezza, nella proposta di adeguamento annuale del piano.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 44.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Art. 44

Programma sanitario dell'azienda ospedaliera

1. Il programma sanitario dell'azienda ospedaliera individua le attività e le iniziative più idonee alla realizzazione a livello locale degli obiettivi del piano sanitario regionale con riferimento alla tipologia organizzativa e funzionale di appartenenza del presidio ospedaliero. In particolare esso contiene:

a) l'individuazione delle iniziative ritenute d'interesse prioritario, da intraprendere nell'anno di riferimento;

b) l'indicazione, per ciascuna iniziativa, della dotazione qualitativa e quantitativa di personale, delle dotazioni tecnologiche e strumentali e delle opere di edilizia sanitaria ritenute necessarie;

c) l'indicazione, per ciascuna iniziativa, dei costi presumibili, distinti in spese di parte corrente e spese in conto capitale;

d) l'indicazione del presumibile ammontare delle risorse derivanti all'azienda ospedaliera ai sensi dell'articolo 4, comma 7, lettere b) e d) del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

2. Il programma sanitario contiene, inoltre, le proposte di adeguamento del piano sanitario regionale ritenute necessarie per l'attuazione delle iniziative dell'azienda ospedaliera, con particolare riferimento a:

a) l'entità del finanziamento a favore dell'azienda ospedaliera;

b) le priorità qualitative e quantitative nel riordino delle piante organiche;

c) la realizzazione di opere di edilizia sanitaria;

d) l'adeguamento e lo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e strumentali.

3. Il programma sanitario dell'azienda ospedaliera è approvato con deliberazione del direttore generale entro il 30 giugno di ogni anno, sentito il consiglio dei sanitari. L'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni e delle proposte del consiglio dei sanitari deve essere motivato. Delle osservazioni e delle proposte del consiglio dei sanitari e dei motivi del loro eventuale mancato accoglimento deve essere fatta menzione nella relazione illustrativa al programma sanitario.

4. Entro il 15 settembre di ogni anno la Giun-

ta regionale approva il programma sanitario dell'azienda ospedaliera e valuta le proposte di modifica del piano sanitario regionale contenute nel programma, introducendole, se ne condivide la fondatezza, nella proposta di adeguamento annuale del piano.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 45.

SANNA GIACOMO, Segretario:

CAPO II

Finanziamento delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere

Art. 45

Spesa corrente: criteri di finanziamento delle aziende-USL

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera d) del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, le risorse derivanti dal fondo sanitario nazionale e dai contributi sanitari previsti dall'articolo 11, commi 15 e 17 del medesimo decreto, nonché le risorse aggiuntive stanziare dalla Regione sono ripartite tra le aziende-USL, al netto della quota spettante alle aziende ospedaliere ed ai presidi ospedalieri non scorporati, sulla base di quote capitarie di finanziamento, riferite ai livelli di assistenza di cui all'articolo 1 dello stesso decreto, con il provvedimento di adeguamento annuale del piano sanitario regionale, di cui all'articolo 40, comma 5, della presente legge.

2. Le quote capitarie di finanziamento sono determinate tenendo conto:

a) della popolazione residente in ciascuna azienda-USL;

d) della spesa per le prestazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 6, del decreto

legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, regolarmente contabilizzata;

c) della consistenza e dello stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali;

d) delle risultanze dei controlli di gestione.

PRESIDENTE. A questo articolo oltre l'emendamento numero 98, successivamente ritirato, è stato presentato l'emendamento numero 52. Se ne dia lettura.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Liori - Locci - Biggio - Usai Edoardo - Casu

Art. 45

Alla fine del comma 2 aggiungere:

"e) dello stato di salute dei residenti valutato in base agli indicatori epidemiologici da definirsi su proposta dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale". (52)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento facoltà di illustrarlo.

MASALA (A.N. - M.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare ha facoltà di parlare il relatore della Commissione per esprimere il parere.

FADDA (P.P.I.), *relatore*. Il relatore non accoglie l'emendamento numero 52 in quanto sarebbe molto complesso stabilire questi fattori per poter finanziare le varie aziende. Inoltre è anche illegittimo per contrasto con la normativa vigente.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

MANCA, *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*. La Giunta ritiene di associarsi a quanto detto dal relatore della Commissione sanità in quanto non viene individuato un criterio

oggettivo per la ripartizione finanziaria.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 45. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 52 su cui la Commissione e la Giunta hanno espresso parere negativo. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 46.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Art. 46

Spesa corrente: criteri di finanziamento delle aziende ospedaliere

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, l'entità del finanziamento di parte corrente delle aziende ospedaliere è determinata nella misura dell'ottanta per cento dei costi complessivi delle prestazioni erogate dall'azienda nell'anno precedente, rilevabili sulla base della contabilità.

2. Le spese di gestione dell'azienda ospedaliera non coperte ai sensi del comma 1 sono finanziate attraverso:

a) le quote di partecipazione diretta alla spesa da parte dei cittadini eventualmente dovute ai sensi della legislazione statale e regionale;

b) gli introiti derivanti dalle attività libero-professionali e dai servizi a pagamento;

c) le rendite derivanti da lasciti e donazioni, nonché dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda e da eventuali altre risorse acquisite sotto qualunque forma;

d) gli introiti derivanti dal pagamento delle prestazioni di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, tenuto conto della quota già finanziata ai sensi del comma precedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 47.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Art. 47

Spese in conto capitale: criteri di finanziamento

1. Le risorse in conto capitale derivanti dal fondo sanitario nazionale e le risorse aggiuntive stanziare dalla Regione sono ripartite tra le aziende-USL e le aziende ospedaliere con gli atti di programmazione di cui all'articolo 40 ed in coerenza con gli obiettivi in essi stabiliti, tenuto conto:

a) della consistenza e dello stato di conservazione degli immobili, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali;

b) della necessità del riequilibrio territoriale nella dislocazione delle strutture, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 48.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Art. 48

Accantonamenti

1. Con l'atto annuale di aggiornamento del piano sanitario regionale di cui all'articolo 40, comma 5, può essere disposto l'accantonamento di:

a) una quota non superiore al dieci per cento delle risorse, da utilizzarsi per eventi imprevisti o per correggere squilibri territoriali;

b) una quota non superiore all'uno per cento da destinare al finanziamento di attività di ricerca di particolare interesse per la Regione, od al finanziamento di attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale del servizio sanitario regionale.

2. Ulteriori accantonamenti possono essere disposti per la copertura di spese legate a prestazioni erogate direttamente dalla Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 49.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Art. 49

Modalità di erogazione dei finanziamenti alle aziende-USL

1. Il finanziamento spettante a ciascuna azienda-USL ai sensi dell'articolo 45 è erogato sotto forma di anticipazione in ragione del 7,50 per cento mensile.

2. Bimestralmente la Regione provvede, in nome e per conto dell'azienda-USL, a soddisfare i crediti per le prestazioni erogate in favore dei cittadini dell'azienda medesima, maturati dalle altre aziende-USL e dalle aziende ospedaliere ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

3. Le somme corrisposte ai sensi del comma 2 sono detratte dalla quota spettante all'azienda-USL in occasione della ripartizione dei finanziamenti.

4. Con le stesse modalità di cui ai commi 2 e 3 la Regione provvede al rimborso all'azienda-USL delle prestazioni rese dagli ospedali non incorporati nei confronti degli assistiti dell'azienda stessa. Il costo di tali prestazioni è determinato sulla base del tariffario di cui all'articolo 3, comma 5, della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 50.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Art. 50

Modalità di erogazione dei finanziamenti alle aziende ospedaliere

1. Il finanziamento spettante all'azienda ospedaliera ai sensi dell'articolo 46, comma 1, è erogato in anticipazioni mensili pari al novanta per cento di un dodicesimo.

2. Bimestralmente la Regione provvede al rimborso delle prestazioni fatturate da ciascuna azienda ospedaliera sulla base delle tariffe definite ai sensi dell'articolo 3, comma 5. Il rimborso è effettuato al netto delle anticipazioni già erogate ai sensi del comma 1 per il corrispondente periodo.

3. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni il recupero delle anticipazioni mensili di cui al comma 2 ha inizio a decorrere dalla seconda bimestralità presentata dall'azienda per il rimborso delle prestazioni effettuate.

PRESIDENTE. A questo articolo era stato presentato l'emendamento numero 21, successivamente ritirato. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 51.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

CAPO III

Norme sulla gestione economico-finanziaria

Art. 51

Divieto di indebitamento

1. E' fatto divieto alle aziende-USL di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 5, lettera f), del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

PRESIDENTE. All'articolo 51 era stato presentato l'emendamento numero 22, successivamente ritirato. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 52.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Art. 52

Disavanzo delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, comma 5 della presente legge, il disavanzo è qualificato grave quando esso superi del cinque per cento il valore della spesa corrente del bilancio di previsione dell'azienda.

2. Contestualmente con il provvedimento di revoca del direttore generale la Regione determina, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, le modalità del ripiano.

3. Se il disavanzo è pari o inferiore al cinque per cento nei bilanci annuali e pluriennali dell'azienda il direttore generale è tenuto ad indicare dettagliatamente le modalità del ripiano, indicando le fonti di finanziamento.

4. Per i primi due esercizi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto disposto dal comma 1, il disavanzo è qualificato grave quando esso superi del dieci per cento il valore della spesa corrente del bilancio di previsione dell'azienda.

PRESIDENTE. A questo articolo erano sta-

ti presentati gli emendamenti numero 93, 100 e 102, successivamente ritirati. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 53.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Art. 53

Gestione economico-finanziaria dei presidi non scorporati

1. La quota di finanziamento spettante a ciascun presidio ospedaliero non scorporato è determinata dal direttore generale dell'azienda-USL a valere sulla quota capitaria assegnata per la funzione ospedaliera con l'atto di aggiornamento di cui all'articolo 40, comma 5, limitatamente ai costi complessivi delle prestazioni erogate dal presidio stesso.

2. L'erogazione del finanziamento è effettuata dalla Regione con le procedure indicate dall'articolo 50.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 54.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

TITOLO IV

NORME IN MATERIA DI CONTROLLO SUGLI ATTI E DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLE ATTIVITA' DELLE AZIENDE-USL E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

CAPO I

Controllo sugli atti

Art. 54

Atti soggetti a controllo

1. Il controllo sugli atti delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 è di competenza dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, che lo esercita sulla base delle disposizioni seguenti.

2. Sono soggetti a controllo preventivo di merito e di legittimità i seguenti atti delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere:

- a) i regolamenti di cui agli articoli 6, 23, 31;
- b) il bilancio annuale di previsione, il bilancio pluriennale e le relative variazioni;
- c) il bilancio consuntivo;
- d) gli atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici, la pianta organica, il trattamento giuridico ed economico del personale, la consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19 e dall'articolo 20, comma 3;
- e) la contrazione di mutui ed il ricorso alle altre forme di indebitamento previste dall'articolo 51;
- f) gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- g) i contratti di valore superiore ai mille milioni di lire;
- h) gli atti ed i contratti che importino impegni di spesa su base pluriennale di importo complessivo ai mille milioni di lire.

3. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità gli statuti delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere.

4. Il controllo di legittimità consiste nell'accertamento della conformità dell'atto alle norme legislative e regolamentari.

5. Il controllo di merito consiste nella valutazione della coerenza dell'atto con la programmazione sanitaria regionale e con le direttive impartite dalla Giunta regionale nella materia oggetto dell'atto.

PRESIDENTE. A questo articolo, oltre gli emendamenti numero 103, 104 e 105, successivamente ritirati, sono stati presentati gli emenda-

menti numero 27, 53, 54 e 127. Ha chiesto di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.) Gli emendamenti numero 53 e 54 sono ritirati.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti numero 127 e 27.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Bonesu - Dettori Ivana - Fadda - Balia - Ballero - Sanna Nivoli - Cucca - Marracini - Macciotta

Art. 54

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"Il controllo di merito consiste nella valutazione della coerenza dell'atto con gli indirizzi della programmazione sanitaria regionale, con le regole di buona amministrazione e con le direttive della Giunta regionale nella materia oggetto dell'atto". (127)

Emendamento aggiuntivo Macciotta - Petrini - Bruno Dettori

Art. 54

Dopo il comma 5 è aggiunto il comma 6 che recita:

"I funzionari dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale devono astenersi dal controllo degli atti delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere del cui collegio dei revisori facciano eventualmente parte". (27)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati. Ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta.

MACCIOTTA (Patto Segni). Data la mancata soppressione del comma 11 dell'articolo relativo al collegio dei revisori dei conti, con cui questo emendamento era coordinato, ritiro l'emendamento numero 27.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per illustrare l'emendamento numero 127.

BONESU (P.S.d'Az.). Gli emendamenti presentati, ivi compresi quelli ritirati, tendevano a chiarire in che cosa consista il controllo di merito. Siamo arrivati a una formulazione che ritengo migliore e, tra l'altro, anche più coerente con la legge vigente: il controllo di merito, secondo questa formulazione consiste nella valutazione complessiva della coerenza dell'atto sia in relazione agli indirizzi della programmazione sanitaria, sia alle regole di buona amministrazione, sia alle direttive della Giunta regionale. Solo che al controllo di legittimità, cioè a un controllo di rispondenza dell'atto alle disposizioni legislative normative o regolamentari, si affianca un controllo di merito, in relazione alle regole di buona amministrazione. Si tratta quindi di un controllo sulla discrezionalità degli atti delle USL e delle loro relazioni con la programmazione regionale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione ha facoltà di parlare l'onorevole Fadda, relatore.

FADDA (P.P.I.), *relatore*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

MANCA, *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 127. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 54. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 55.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Art. 55

Procedimento per il controllo

1. Gli atti soggetti a controllo sono pubblicati nell'albo dell'azienda e trasmessi all'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, a pena di decadenza, entro dieci giorni utili dalla loro adozione.

2. Nei trenta giorni utili successivi l'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, con decreto motivato, approva l'atto o lo annulla in tutto od in parte. Decorso tale termine l'atto diviene comunque esecutivo, salvo quanto disposto dal comma 3.

3. L'Assessore può, per una sola volta, richiedere all'azienda chiarimenti o ulteriori elementi di conoscenza. In tal caso il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso ed il provvedimento di annullamento o di approvazione dell'atto è adottato dall'Assessore nei quindici giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti richiesti.

4. Il termine previsto dal comma 2 è elevato a quaranta giorni per gli atti di cui all'articolo 54, comma 2, lettere b), c) e d).

5. I termini per l'esercizio del controllo preventivo sono sospesi dal 10 al 24 agosto e dal 21 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 56.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Art. 56

Esecutività degli atti non soggetti a controllo

1. Gli atti delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere non soggetti al controllo preventivo di

cui all'articolo 54 sono esecutivi dal giorno della pubblicazione.

2. La pubblicazione è effettuata entro 10 giorni dalla deliberazione dell'atto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 57.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Art. 57

Competenza del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'azienda. A tal fine:

a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa e l'andamento finanziario e patrimoniale dell'azienda, dandone comunicazione all'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale;

b) esamina il programma sanitario dell'azienda, il bilancio preventivo annuale, il bilancio pluriennale ed il bilancio consuntivo;

c) redige la relazione al bilancio consuntivo, formulando un giudizio complessivo sulla gestione dell'azienda, nonché eventuali rilievi e proposte finalizzate a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione;

d) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;

e) collabora con l'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, nonché con i nuclei di valutazione di cui all'articolo 12, comma 5, per l'espletamento del controllo di gestione.

2. Il collegio dei revisori, se riscontra gravi irregolarità nella gestione dell'azienda, ne dà tempestiva comunicazione all'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 58.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

CAPO II

Controlli di gestione e di qualità

Art. 58

Contenuto dei controlli

1. Ai sensi dell'articolo 5, commi 4, lettera d), e 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, la Regione assicura il controllo di gestione sulle attività delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere.

2. Il controllo di gestione consiste nella valutazione comparativa dei costi, dei tempi e dei rendimenti delle aziende, effettuata sulla base di indici significativi dell'efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento dei fini istituzionali.

3. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, la Regione sottopone al controllo di qualità le prestazioni erogate dalle aziende e dagli altri soggetti pubblici e privati indicati dall'articolo 8, comma 5, dello stesso decreto.

4. Il controllo di qualità consiste nella valutazione della qualità delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, effettuata sulla base degli indicatori di efficienza e qualità di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

5. Rientrano tra gli atti finalizzati al controllo di qualità:

a) la verifica, anche a campione, delle richieste di pagamento delle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;

b) la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di requisiti minimi e di classificazione delle strutture erogatrici ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dello stesso decreto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 59.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Art. 59

Modalità delle attività di controllo

1. Ai controlli di gestione e di qualità di cui all'articolo 58 provvede l'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

2. L'Assessorato ha accesso ai documenti amministrativi delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere e può richiedere oralmente o per iscritto ogni necessaria informazione.

3. Nell'ipotesi in cui l'Assessorato accerti irregolarità ed incongruenze può disporre ispezioni dirette. Delle risultanze di tali ispezioni deve essere data immediata comunicazione all'Assessore competente.

4. L'Assessorato informa periodicamente i direttori generali ed i collegi dei revisori delle aziende dei risultati dei controlli di gestione.

5. La Giunta regionale presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte di modifica del regolamento sull'articolazione dei servizi e dei settori dell'Assessorato all'igiene, sanità e assistenza sociale necessarie ai fini dell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite in materia di controlli di gestione e di qualità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 60.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 60

Disposizioni transitorie in materia
di nomina del direttore generale

1. I direttori generali delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere sono nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more del procedimento per la nomina dei direttori generali, si provvede, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, alla nomina di un commissario straordinario per ciascuna delle aziende, che esercita tutti i poteri spettanti al direttore generale.

3. I commissari straordinari sono scelti tra il personale con qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale, delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere, nonché tra gli attuali amministratori straordinari delle Unità Sanitarie Locali.

4. Al commissario straordinario dell'azienda-USL si applicano le disposizioni vigenti in materia di trattamento giuridico ed economico degli amministratori straordinari delle Unità Sanitarie Locali.

PRESIDENTE. A questo articolo erano stati presentati gli emendamenti numero 106 e 107, successivamente ritirati. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 61.

SANNA GIACOMO, Segretario:

Art. 61

Assegnazione provvisoria del personale dipendente

1. In sede di prima applicazione della presente legge si procede con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, su proposta

dei direttori generali, all'assegnazione temporanea del personale delle Unità Sanitarie Locali, già istituite ai sensi della legge regionale n. 13 del 1981, alle aziende-USL ed alle aziende ospedaliere.

2. Ciascuna unità di personale dipendente è provvisoriamente assegnata all'azienda che subentra nella gestione della struttura o del servizio presso il quale il dipendente presta la propria attività alla data del 31 dicembre 1993.

3. Per le aziende-USL nel cui ambito territoriale ricade un presidio ospedaliero costituito in azienda ai sensi dell'articolo 26, la proposta di assegnazione temporanea è definita d'intesa tra il direttore generale dell'azienda ospedaliera e gli organi di direzione del presidio ospedaliero.

4. Per il personale operante nei servizi a direzione centralizzata dell'Unità Sanitaria Locale il cui territorio, presidio o struttura sono ripartiti tra più aziende, l'assegnazione sarà disposta tenendo conto della precedente sede di servizio e della necessità di garantire a tali aziende personale adeguato alle funzioni da svolgere.

5. Sino alla ridefinizione dei rapporti convenzionali con l'Università ed alla costituzione in azienda dei policlinici universitari, il personale dipendente dalle Unità Sanitarie Locali già istituite ai sensi della legge regionale n. 13 del 1981 operante presso le cliniche, gli istituti ed i dipartimenti universitari è assegnato alle sedi di servizio ricoperte alla data del 31 dicembre 1993.

PRESIDENTE. A questo articolo, oltre l'emendamento numero 28, successivamente ritirato, è stato presentato l'emendamento numero 48. Se ne dia lettura.

SANNA GIACOMO, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Fadda - Dettori - Bonesu- Balia

Art. 61

Al comma 2 ed al comma 5 dell'articolo le parole "31 dicembre 1993" sono sostituite con le parole "15 dicembre 1994". (48)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

FADDA (P.P.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

MANCA, *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 48. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 61. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 62.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Art. 62

Modalità di approvazione del primo piano sanitario regionale

1. Entro il 28 febbraio 1995 la Giunta regionale presenta al Consiglio, per l'approvazione ai sensi dell'articolo 40 della presente legge, la proposta di piano sanitario regionale.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 41, commi 2 e 4, sono fatti salvi gli atti istruttori già compiuti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali atti sono integrati sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, per quanto concerne il contenuto del piano sanitario, ed all'articolo 41, comma 3, per quanto concerne i protocolli d'intesa Regione-Università.

3. Il primo piano sanitario regionale deve inoltre contenere indicazioni e direttive alle aziende-USL ed alle aziende ospedaliere per la predisposizione dei primi programmi sanitari.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Fadda - Dettori Ivana - Giagu - Bonesu - Marracini - Sanna

Art. 62

Nel 1° comma le parole "Entro il 28 febbraio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 1995". (133)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

FADDA (P.P.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

MANCA, *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 133. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 62. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 63.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Art. 63

Disposizioni transitorie in materia di ripartizione delle risorse tra aziende-USL e aziende ospedaliere

1. Per il 1995 la determinazione delle risorse

spettanti a ciascuna azienda-USL è effettuata sulla base dell'ultimo bilancio preventivo approvato da ciascuna delle Unità Sanitarie Locali confluite nell'azienda stessa, al netto della spesa riferibile ai presidi ospedalieri ed ai reparti clinicizzati eventualmente costituiti in aziende ospedaliere. Per le aziende-USL n. 6 e n. 8 si terrà altresì conto - rispettivamente in decurtazione ed in incremento - della spesa sanitaria riferibile alla popolazione residente nei Comuni elencati all'articolo 1, comma 2, lettera h).

2. Per la spesa di parte corrente, i Commissari straordinari di ciascuna Unità Sanitaria Locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano contestualmente al progetto di fusione di cui al precedente articolo 25, l'analisi per funzioni della spesa di parte corrente iscritta in bilancio, evidenziando la spesa riferibile a ciascun presidio ospedaliero ed a ciascun reparto clinicizzato.

3. La determinazione delle risorse spettanti a ciascuna azienda ospedaliera è effettuata sulla base della spesa riferibile a ciascuno dei presidi ospedalieri confluiti nell'azienda.

4. Per i policlinici universitari la determinazione delle risorse è effettuata sulla base della spesa individuata in sede di stipulazione del protocollo d'intesa di cui al precedente articolo 26, comma 2, riferita a ciascuna struttura destinata a confluire nell'azienda - compresa quella dei reparti clinicizzati - e rilevata ai sensi del precedente comma 2.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 64.

SANNA GIACOMO, Segretario:

Art. 64

Disposizioni transitorie in materia di contabilità

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione emana con

provvedimento legislativo le norme sulla gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127 e dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

2. Sino all'approvazione della legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 19 del 1981.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 65.

SANNA GIACOMO, Segretario:

Art. 65

Ripianamento dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali per gli anni 1992-1993-1994

1. La Regione concorre al ripiano dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali relativi agli anni 1992, 1993 e 1994, attribuendo il relativo finanziamento alle aziende-USL istituite ai sensi della presente legge.

2. Con tali somme le aziende-USL provvedono al pagamento dei debiti in cui sono succedute ai sensi dell'articolo 25. Provvedono inoltre al pagamento dei debiti in cui sono succedute le aziende ospedaliere ai sensi degli articoli 27 e 29.

3. Le aziende-USL iscrivono le somme percepite ai sensi del comma 1 e le spese da sostenersi ai sensi del comma 2 in apposite categorie d'entrata e di spesa del proprio bilancio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 66.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Art. 66

Riorganizzazione dei servizi e dei settori
dell'Assessorato dell'igiene, sanità
e assistenza sociale

1. Al fine di assicurare l'esercizio delle ulteriori funzioni di competenza della Regione in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché in materia di igiene e sanità pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 412 del 1991 e del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta le proposte di modifica del regolamento sull'articolazione dei servizi e dei settori dell'amministrazione regionale che si rendono necessarie per il potenziamento delle strutture dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

PRESIDENTE. All'articolo 66 era stato presentato l'emendamento numero 23, successivamente ritirato.

Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.-M.S.I.). Con l'articolo 66, che conferisce alla Giunta regionale, sottolineo alla Giunta regionale, il potere di proporre modifiche del Regolamento sull'articolazione dei servizi e dei settori dell'amministrazione stessa, in realtà si esautorava il Presidente della Giunta da una prerogativa a lui spettante ai sensi dell'articolo 10, lettera a) della legge regionale 7 gennaio 1977, numero 1.

PRESIDENTE. L'intervento dell'onorevole Masala ha chiarito che l'articolo 66 opera uno spostamento di competenze. Credo che fosse anche il senso dell'emendamento ritirato.

Ha domandato di parlare il consigliere Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA (P.P.I.). Non ho compreso il problema perché non ho il Regolamento.

MASALA (A.N.-M.S.I.). Io non mi riferisco

al Regolamento, mi riferisco alla legge. L'articolo 66 conferisce alla Giunta il potere di presentare delle modifiche al Regolamento dei servizi e dei settori, al fine di ottenere un potenziamento degli uffici delle UU.SS.LL. per fronteggiare le maggiori esigenze, eccetera, eccetera. Io ritengo che l'aver attribuito alla Giunta regionale questa facoltà, significhi in sostanza esautorare da una competenza che invece gli spetta il Presidente della Giunta. E' la Presidenza della Giunta, infatti, che è un organo diverso dalla Giunta, il titolare del potere in materia di ordinamento degli uffici e ciò ai sensi - lo ripeto - della lettera a) dell'articolo 10 della legge numero 1 del 1977.

FADDA (P.P.I.). Poiché non c'è nessuna volontà da parte della Commissione di togliere dei poteri al Presidente della Giunta, credo che il problema delle competenze possa essere risolto in sede di coordinamento finale.

MASALA (A.N.-M.S.I.). Io ho voluto segnalare il problema, perché Giunta regionale e Presidenza della Giunta sono due organi distinti anche se il Presidente è lo stesso. Ora, la legge numero 1 (quella vigente, poi si modificherà se sarà da modificare) attribuisce al Presidente questo potere di proporre modifiche che, riguardando l'attività amministrativa, incidono sulla composizione dei servizi e degli uffici, di conseguenza anche sul loro numero e le loro funzioni. Questa prerogativa - e in questo caso sarebbe in causa l'Assessorato della sanità - mi pare che debba essere mantenuta nella figura della Presidenza della Giunta. Poiché io ritengo che i proponenti avessero inteso la stessa cosa, ritengo che l'aver scritto Giunta anziché Presidente della Giunta potrebbe essere, un domani, causa di discussione.

PRESIDENTE. Chiedo se è possibile, per cogliere il rilievo del collega Masala, inserire dopo le parole "Giunta regionale" le parole "su proposta del Presidente".

Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Presidente, mi sembra che le osservazioni dell'onorevole Masala non

siano accoglibili perché l'articolo 4 della legge numero 1, sui compiti della Giunta regionale, stabilisce che la Giunta approva i regolamenti sentita la Commissione consiliare competente per materia. E' intervenuta, nel frattempo, la sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito la competenza piena e assoluta del Consiglio in materia di approvazione dei regolamenti. Di conseguenza, ai sensi del succitato articolo 4, il relativo potere di iniziativa non può che spettare collegialmente alla Giunta.

PRESIDENTE. Allora, propongo che l'articolo venga modificato sottolineando l'iniziativa in Giunta del Presidente. Se l'Assemblea è d'accordo con questa precisazione metto in votazione l'articolo 66. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 67.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Art. 67

Aggiornamento e qualificazione professionale

1. Nelle more dell'adozione degli atti previsti dall'articolo 48, comma 1, lettera b), l'Amministrazione regionale destina con priorità risorse adeguate per promuovere e realizzare un articolato programma straordinario di aggiornamento e riqualificazione professionale del personale che opera nel servizio sanitario regionale.

2. Il programma, da realizzarsi anche tramite il ricorso ad enti ed istituzioni particolarmente qualificati nella materia, è destinato ai soggetti che, ai vari livelli di responsabilità, risultano interessati dal processo innovativo derivante dall'applicazione della legislazione vigente in materia di contabilità analitica, di gestione aziendalistica e di controllo dei risultati.

3. Il programma, opportunamente adeguato nei contenuti, dovrà costituire, per gli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, attività ordinaria di aggiornamento permanente del personale interessato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 68.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Art. 68

Norme transitorie in materia di controllo ambientale

1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale istitutiva dell'Agenzia prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto, le Province si avvalgono dei presidi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle aziende-USL per l'esercizio delle funzioni amministrative di autorizzazione e controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177, già di competenza delle Unità Sanitarie Locali.

PRESIDENTE. All'articolo 68, oltre l'emendamento numero 114, successivamente ritirato, è stato presentato l'emendamento numero 129. Se ne dia lettura.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale.

Art. 68

Dopo l'articolo 68 è aggiunto il seguente:

Art. 68 bis

Disposizioni transitorie in materia socio-assistenziale

Per l'anno 1995, in attesa dell'entrata in vigore del secondo Piano Triennale per i servizi socio-assistenziali, il fondo di cui al punto c) dell'articolo

1 della L.R. 1° giugno 1993, n. 25, è ripartito, tra i comuni della Sardegna, con i criteri stabiliti dell'articolo 4 della sopra richiamata legge regionale. (129)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

MANCA, Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. In breve, la legge numero 4 del 1988 demanda al Piano socio-assistenziale la determinazione dei criteri di ripartizione dei fondi ai Comuni. La norma transitoria, prevista dall'emendamento, intende consentire la ripartizione provvisoria dei fondi in attesa dell'approvazione del Piano.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 68. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 129. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 69.

SANNA GIACOMO, Segretario:

Art. 69

Norma finanziaria

1. Alle spese per l'applicazione della presente legge si fa fronte con le somme trasferite dallo Stato alla Regione a valere sul fondo sanitario nazionale e sui contributi sanitari di cui all'articolo 11, commi 15 e 17, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nonché con le risorse aggiuntive stanziolate dalla Regione.

2. Alla determinazione degli stanziamenti relativi all'integrazione regionale si provvede con la legge finanziaria della Regione.

3. Nelle denominazioni dei capitoli 12104, 12133/02 e 12139/02 del bilancio regionale pluriennale 1994-1996 le parole "Unità Sanitarie Lo-

cali" sono sostituite dalle parole "aziende-USL e aziende ospedaliere".

4. Nello stesso bilancio 1994-1996 è istituito il seguente capitolo:

Cap. 12103/01 - (Nuova istituzione) - 1.1.1.5.7.2.08.08 (10.00)

Somme da ripartire alle aziende-USL per il concorso nel ripiano dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali per gli anni 1992, 1993 e 1994 (art. 65 della presente legge).

5. Alla determinazione della spesa di cui all'articolo 65 si provvede con successiva legge regionale.

6. La spesa per l'attuazione dell'articolo 47, comma 8, valutata in lire 50.000.000 annue, fa carico al capitolo 02102 del bilancio della Regione per l'anno 1995 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi. Ad essa si fa fronte con il maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SANNA GIACOMO, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Fadda - Liori - Bonesu - Macciotta - Deiana

Art. 69

Nel terzo e nel quarto comma gli anni "1994-1996" sono sostituiti con "1995-1997".

Il sesto comma è sostituito dal seguente:

"6. Lo stanziamento del capitolo 02102 del bilancio della Regione per l'anno 1995 tiene conto dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 42 comma 7, valutato in lire 50.000.000 annui". (51)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

FADDA (P.P.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

MANCA, Assessore dell'igiene e sanità e del-

l'assistenza sociale. La Giunta esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 69. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 70.

SANNA GIACOMO, Segretario:

Art. 70

Abrogazioni

1. Sono abrogate la legge regionale 16 marzo 1981 n. 13, la legge regionale 23 agosto 1985 n. 22, la legge regionale 27 agosto 1986 n. 55 e la legge regionale 1° aprile 1987 n. 11.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Torniamo ora all'articolo 10 che era stato sospeso insieme all'emendamento numero 117. La sospensione mi sembra che fosse stata chiesta dal Presidente della Commissione al quale do la parola.

FADDA (P.P.I.), relatore. Per una questione di riequilibrio propongo che al comma 2, lettera b) e lettera d) il numero dei dirigenti sanitari sia ridotto da tre a due.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento la precisazione verrà accolta. L'emendamento numero 117 è stato ritirato. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Chiedo dieci minuti di sospensione per poter predisporre un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché è stata chiesta una sospensione prima della votazione finale per preparare degli ordini del giorno, ritengo opportuno interrompere adesso i lavori antimeridiani e riprendere alle quattordici. Sospendo la seduta per mezz'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 13 e 30, viene ripresa alle ore 14 e 32.)

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. Propongo all'Assemblea un'inversione dell'ordine del giorno. Per consentire ai colleghi dei vari Gruppi di completare la definizione degli ordini del giorno sulla proposta di legge numero 9, possiamo continuare i lavori con la discussione della proposta di legge numero 13 e della proposta di legge nazionale numero 3. Poiché non vi sono opposizioni, la proposta di inversione dell'ordine del giorno è accolta.

Discussione della proposta di legge Bertolotti-Balletto: "Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 concernente: 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1994)' " (13)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 13. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Bertolotti, relatore.

BERTOLOTTI (F.I.), relatore. Si tratta di una legge con un unico articolo, che tende a prorogare il termine del comma secondo dell'articolo 33 della legge regionale 29 gennaio '94, numero 2, cioè la finanziaria dell'anno scorso. In tale articolo era previsto che a decorrere dall'anno '95 l'attua-

zione della legge regionale 7 giugno 1984, numero 28 e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione degli interventi in agricoltura, è demandata all'Agenzia regionale del lavoro, istituita dalla legge regionale 24 ottobre '88, numero 33.

Noi sappiamo perfettamente in che condizioni versa l'Agenzia del lavoro. Proprio recentemente c'è stato anche un intervento del Segretario regionale della CGIL, Gianni Nieddu, che pone in evidenza come occorrerà parlare per il futuro della funzionalità dell'Agenzia e della necessità di evadere l'enorme cumulo pregresso di 13 mila pratiche. Affidare da questo momento la competenza dell'espletamento delle istruttorie della legge 28 all'Agenzia del lavoro significa a parer mio dover praticamente bloccare l'operatività della legge, rendendo vane le aspirazioni di tanti giovani che hanno presentato i progetti di promozione di nuove iniziative imprenditoriali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

MANCA, Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

VASSALLO, Segretario:

Art. 1

Proroga del termine

1. La decorrenza del termine di cui all'articolo 33, comma 2, della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, viene prorogata al 1° gennaio 1996.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

VASSALLO, Segretario:

Art. 2

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

E' stato presentato un ordine del giorno a firma Scano, Deiana, Balia, Dettori, Serrenti, Montis sulla realizzazione di un piano di utilizzazione e di ricollocazione dei lavoratori e delle lavoratrici in carico all'INSAR (Società Iniziative Sardegna). Se ne dia lettura.

VASSALLO, Segretario:

Ordine del giorno Scano - Deiana - Balia - Dettori Bruno - Serrenti - Montis sulla realizzazione di un piano di utilizzazione e di ricollocazione delle lavoratrici e dei lavoratori in carico all'INSAR (Società Iniziative Sardegna S.p.A.).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Al termine della discussione sulla proposta di legge n. 13/a

PREMESSO CHE:

1) è scaduta in data 14/12/1994 la Cassa integrazione per circa 2.000 lavoratrici e lavoratori in carico all'INSAR (Società Iniziative Sardegna)

S.p.A.) senza che sia stata disposta alcuna proroga e che pertanto l'INSAR ha inviato le lettere di licenziamento;

2) è in scadenza al 31/12/94 la Cassa integrazione per altri 450 lavoratori e al 31 gennaio e al 6 febbraio '95 per i restanti;

3) l'INSAR è stata istituita per operare esclusivamente in Sardegna con la sola finalità della ricollocazione in iniziative produttive e per la gestione dei servizi;

4) la legge 236/93 ha affidato all'INSAR, su richiesta della Regione Sardegna, un compito assai rilevante autorizzando l'assunzione di circa 3.000 lavoratori tra cassintegrati nuovi e storici, prevedendo una prima dotazione finanziaria, peraltro insufficiente, per la ricollocazione;

5) la legge 402/94, legge di Rinascita, modifica e potenzia il ruolo dell'INSAR prevedendo insieme alla ricollocazione, anche l'impiego, nella misura del 50%, di disoccupati e giovani in cerca di prima occupazione;

6) la stessa legge prevede che i nuovi interventi dell'INSAR dovranno essere orientati verso iniziative in settori rilevanti per lo sviluppo economico della Sardegna e che la Regione è autorizzata a partecipare al capitale sociale dell'INSAR;

7) la legge 236/93 non ha previsto per i lavoratori assunti dall'INSAR le disposizioni di cui alla legge 223/91 sulla mobilità e sulla mobilità lunga e sull'anticipazione dell'indennità di mobilità per intraprendere una attività autonoma;

8) la realizzazione del reimpiego richiede tempi, risorse, un piano, adeguati alla consistenza numerica, circa 3.400 in carico, tenendo anche conto delle condizioni economiche e sociali della Sardegna;

9) è indispensabile modificare l'assetto societario dell'INSAR considerando l'uscita dalla Società delle Aziende ex partecipazioni statali, ma soprattutto la notevole rilevanza che l'INSAR ha assunto nella nostra Regione per cui occorre fornire garanzie di stabilità e sicurezza nella gestione e nella sua efficienza ed efficacia con l'ingresso della Regione nel consiglio di amministrazione dell'INSAR;

10) l'INSAR è diventata nella nostra Regione uno strumento indispensabile per il reimpiego e la Regione non può non porre in essere tutti gli

strumenti necessari per la ricollocazione dei cassintegrati, disoccupati, e la collocazione dei giovani in cerca di prima occupazione,

tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

a) a promuovere, diffondere, impostare una programmazione per l'utilizzazione dei cassintegrati, disoccupati, giovani nei lavori socialmente utili in progetti di ambito regionale e locale coinvolgendo gli Enti Locali;

b) a definire, sulla base della legge 402/94, con l'INSAR e i Ministri dell'Industria e del Lavoro un piano di ricollocazione cofinanziato con fondi nazionali, regionali, comunitari,

impegna la Giunta regionale

a trattare col Governo nazionale sulla base dell'impegno per un programma di lavori socialmente utili e per la definizione e realizzazione del piano di ricollocazione per richiedere:

1) la proroga della cassa integrazione, indispensabile nell'immediato;

2) la mobilità lunga, secondo le condizioni e disposizioni della legge 223/91;

3) l'indennità di mobilità per un tempo congruo rispetto alla realizzazione del piano di reimpiego;

4) l'anticipazione dell'indennità di mobilità per intraprendere una attività autonoma, come previsto dalla legge 223/91;

5) una congrua dotazione finanziaria nazionale e il cofinanziamento dei fondi comunitari. (1)

PRESIDENTE. Poiché l'ordine del giorno è stato presentato prima della fine della discussione generale può essere illustrato.

SCANO (Progr. Fed.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ricordo che sull'ordine del giorno si può intervenire solo per dichiarazione di voto. Ha facoltà di parlare, per esprimere il parere sull'ordine del giorno, il relatore della legge, il consigliere Bertolotti.

BERTOLOTTI (F.I.), *relatore*. Mentre posso condividere gran parte delle premesse, ritengo che il passaggio legato all'assunzione diretta di responsabilità da parte della Regione all'interno dell'INSAR costituisca un punto delicato su cui, forse, occorre soffermarsi per verificarne le possibili conseguenze. Preciso, tra l'altro, che non sempre l'attività svolta dall'INSAR è andata a beneficio delle iniziative che in Sardegna dovevano essere create, in qualche caso addirittura tali iniziative sono state dirottate verso altri siti. Personalmente quindi condivido gran parte delle affermazioni e delle premesse contenute nell'ordine del giorno, mentre dissento sulla questione della partecipazione diretta della Regione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

MANCA, *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*. La Giunta si rimette alla decisione del Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). Come diceva il collega Bertolotti noi non siamo contrari all'ordine del giorno nella sua inferezza. Ci preoccupa principalmente il punto 6, dove è detto: "La Regione è autorizzata a partecipare al capitale sociale dell'INSAR". Se si dovesse togliere questa parte noi voteremmo a favore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Rosa. Ne ha facoltà.

LA ROSA (Progr. Fed.). Molto brevemente, signor Presidente, colleghe e colleghi, perché anch'io sono sensibile ai rilievi mossi dal collega Floris e, prima, dal collega Bertolotti. Tuttavia, non mi pare che si possa cogliere nella proposta quanto viene avvertito o temuto, proprio per come il problema viene trattato. C'è la necessità, che non è di oggi, ma che recentemente ha assunto una rilevanza particolare, a seguito della legge numero "236" del 1993, di un intervento della Regione

Sardegna volto a definire e realizzare un pacchetto di proposte e di iniziative finalizzato alla ricollocazione di circa 3.400 lavoratrici e lavoratori sardi.

La legge di rinascita, poi, ha modificato il ruolo dell'INSAR perché ha previsto che, nelle iniziative produttive finalizzate alla ricollocazione dei cassintegrati in carico all'INSAR, siano anche collocati nella misura del 50 per cento disoccupati e giovani in cerca di prima occupazione, prevedendo anche la stessa legge, per la Regione Sardegna, la facoltà di partecipare al capitale sociale dell'INSAR. Ora si tratta di tenere conto che i cassintegrati che sono in carico all'INSAR non hanno nessun altro rapporto aziendale, pertanto la loro ricollocazione sul mercato del lavoro è affidata esclusivamente all'INSAR stessa. La Regione Sardegna ha il dovere di partecipare sia per dare stabilità societaria all'INSAR, sia per dare garanzie sulla gestione, sull'efficienza e sull'efficacia del ruolo di questa società. Non solo, infatti oltre il ricollocamento di 3.400 cassintegrati - il che da solo, sarebbe un fatto rilevante che meriterebbe l'attenzione e l'intervento della Regione con sue risorse finanziarie - esiste la questione di impiegare al 50 per cento anche disoccupati e giovani in cerca di prima occupazione.

Per cui negli ultimi due anni la Regione Sardegna ha portato avanti un confronto col Governo, e in particolare col Ministero del lavoro, arrivando a concordare nella legge di rinascita un comma apposito relativo a una modifica dell'assetto societario dell'INSAR con l'ingresso della Regione stessa nel consiglio di amministrazione. Questo comporta l'impiego di risorse previste dalla legge di rinascita, anche risorse regionali, sì, ma insieme a risorse nazionali e comunitarie.

Vorrei, per concludere, aggiungere che anche in questo caso occorre contrattare col Governo altre misure sia amministrative sia legislative; mi riferisco, in particolare, all'istituto della mobilità lunga già previsto, per i lavoratori in carico all'INSAR e alla GEPI, dalla legge numero 223/91 e non riconfermato successivamente dalla legge numero 236. In questa situazione, infatti, è necessario ricorrere ad alcuni strumenti di ammortizzazione sociale, perché un numero così alto di cassintegrati solo con un piano apposito, può trovare possibilità concreta di ricollocazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Nivoli. Ne ha facoltà.

SANNA NIVOLI (A.N.-M.S.I.). Chiedo scusa, vorrei che la Giunta desse un chiarimento ulteriore sul problema della Cassa integrazione. Mi pare infatti che il sottosegretario al lavoro, onorevole Carmelo Porcu, abbia comunicato al Presidente della Giunta che comunque ci sarebbe stata una risoluzione di questo problema. Ora, siccome non se ne fa cenno in questo ordine del giorno io chiedo se esiste questa comunicazione e se la Giunta ne è informata. E gradirei che ne fosse informato il Consiglio prima che si prendano altri provvedimenti.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre vorrei chiarire, in merito all'osservazione avanzata dai colleghi Bertolotti e Floris, che l'ordine del giorno richiama i contenuti della legge numero "402", la quale legge autorizza la Giunta a partecipare, ma non la obbliga in tal senso. Il punto 6 dell'ordine del giorno è un richiamo a questa possibilità.

Dopo questa precisazione chiedo al Gruppo di Forza Italia se esiste una richiesta di votazione per parti dell'ordine del giorno. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Nivoli. Ne ha facoltà.

SANNA NIVOLI (A.N.-M.S.I.). Chiedo ancora a lei, Presidente, un ulteriore chiarimento del punto 9.

PRESIDENTE. Chiarisco di non essere io l'interlocutore e sottolineo che la mia precisazione non avrà il significato di sostituirmi alla Giunta o ai proponenti dell'ordine del giorno; chiedono soltanto se sussisteva una richiesta di votazione per parti.

Colgo l'occasione per ricordare ai colleghi che sugli ordini del giorno si può intervenire solo per dichiarazione di voto, e comunque su uno stesso argomento si interviene una sola volta. Questa è la norma regolamentare cui vi pregherei di attenervi. Ha domandato di parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). Signor Presidente, colleghi

consiglieri, noi non siamo insensibili al problema posto nell'ordine del giorno, siamo particolarmente vicini ai lavoratori in cassa integrazione e richiediamo per loro il massimo rispetto. Non vorremmo però firmare una cambiale in bianco con l'Ente regione; chiedevamo infatti di precisare quanto si dovesse impegnare la Regione a favore dell'INSAR: questo era il senso della nostra richiesta. Chiaramente noi siamo favorevoli al fatto che la Regione si interessi al problema della cassa integrazione nella sua totalità.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cugini. Ne ha facoltà.

CUGINI (Progr. Fed.). Per dichiarazione di voto, signor Presidente. Innanzitutto, per rispondere all'onorevole Sanna Nivoli, occorre dire che il sottosegretario ha confermato la proroga della cassa integrazione, e questo è un risultato positivo; quindi io voto a favore dell'ordine del giorno pur rilevando che, effettivamente, il punto 9 poteva essere più completo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Murgia. Ne ha facoltà.

MURGIA (Progr. S.F.D.). Per dichiarazione di voto. Ritengo, seppur legittime, non del tutto fondate le preoccupazioni che altri colleghi hanno manifestato sul testo del documento. Infatti lo spirito e anche la lettera dell'ordine del giorno non significano una regionalizzazione dell'INSAR, cioè una sua trasformazione in ente regionale con tutti gli oneri che ne deriverebbero a carico della Regione; ma, semplicemente, sono una sollecitazione rivolta alla Regione perché si avvalga della possibilità di entrare a far parte dell'INSAR con compiti di controllo, di indirizzo e di partecipazione alla sua gestione.

Mentre, ed è specificato successivamente, gli oneri relativi alla ricollocazione dei lavoratori in cassa integrazione, sia attraverso nuove attività produttive che attraverso le così dette attività socialmente utili, saranno distribuiti tra Regione, Stato, società. Si sta tentando cioè di risolvere questi problemi, attraverso l'INSAR, nell'ambito della programmazione regionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Scano. Ne ha facoltà.

SCANO (Progr. Fed.). Rapidissimamente, signor Presidente, per confermare il nostro voto a favore ma anche per dire che riteniamo che possano essere accolte, perché sono delle questioni fondate, le preoccupazioni poste da diversi colleghi. Io credo di poter contribuire a fugare alcune riserve sottolineando, innanzitutto, che l'ordine del giorno è composto di premesse e di impegni; in primo luogo stiamo parlando – a proposito del sesto e del nono punto – di questioni poste nella premessa e, in secondo luogo – è stato già ricordato molto autorevolmente dal Presidente del Consiglio – che il punto 6 dice semplicemente, richiamando una legge esistente, che “la Regione è autorizzata”. Poi la Regione valuterà se ricorrere o meno a questo strumento.

Per quanto riguarda il punto 9 io credo, lo dico come proponente, che la formulazione possa essere leggermente modificata, andando incontro alle osservazioni formulate, sostituendo le parole “nella sua efficienza ed efficacia con l'ingresso della Regione nel Consiglio di amministrazione dell'INSAR” con le parole “...con la possibilità dell'ingresso della Regione nel Consiglio di amministrazione dell'INSAR”. Si valuterà poi nella sede idonea, diversa dal Consiglio, se questa possibilità debba essere praticata o meno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.-M.S.I.). Due parole soltanto per precisare che il primo e il secondo punto dovrebbero essere correttamente integrati con la precisazione fatta dall'onorevole Sanna Nivoli. E' un documento scritto e sottoscritto dal sottosegretario del lavoro e la Giunta regionale è già in possesso dell'anticipazione di questo impegno a mezzo fax. Quindi mi pare più corretto dire che è in corso la procedura per la proroga della cassa integrazione per 3.000 dipendenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Liori. Ne ha facoltà.

LIORI (A.N.-M.S.I.). Io vorrei svolgere soltanto alcune brevi considerazioni. Prima di tutto anch'io esprimo solidarietà nei confronti dei lavoratori che si trovano nella triste condizione di cui abbiamo parlato, o che si avviano a trovarsi in questa condizione. Di conseguenza un ordine del giorno di questo tenore, che dovrebbe necessariamente trovare l'accordo generale di tutto il Consiglio, andrebbe preventivamente sottoposto, per una questione di correttezza, alla firma dei rappresentanti di tutti i Gruppi. Invece, cito solo il mio Gruppo, nessuno di noi compare.

In ogni caso, poiché abbiamo bisogno di approfondire alcuni punti non contenuti nel documento stesso, e sull'INSAR abbiamo qualcos'altro da dire anche noi, chiederei se è possibile un rinvio della votazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Deiana. Ne ha facoltà.

DEIANA (P.P.I.). Signor Presidente, per soffermarci sulla genesi dell'ordine del giorno, anche da un punto di vista politico. Ci fu un incontro nella Commissione industria, al quale vennero invitati i Presidenti dei Gruppi, in cui si parlò di questo argomento. In quella sede furono sentite le forze sindacali che ci prospettarono il problema, gravissimo, per cui tutti prendemmo atto della portata della crisi che stiamo attraversando con spirito unitario.

Detto questo non so perché gli estensori dell'ordine del giorno non abbiano invitato tutti i Presidenti dei Gruppi a firmarlo.

L'ordine del giorno è comunque diviso in diverse parti. I rilievi dei colleghi sono stati mossi, in particolare, ai punti 6 e 9 che rientrano tra le premesse. Non sono cioè richieste di impegno da parte della Giunta, che sono altre. Comunque, questo è un documento che, se approvato dal Consiglio, darà più forza alla Giunta regionale nella trattativa con il Governo. Ora, io ritengo che lo spirito del documento sia abbastanza chiaro, ma non penso che sussistano grandi impedimenti a modifiche migliorative dello stesso, soprattutto per cercare di ripristinare quello spirito iniziale che ha portato alla stesura dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marteddu. Ne ha facoltà.

MARTEDDU (P.P.I.). Per dire che rispetto all'obiettivo centrale che si pone, quello di utilizzare e ricollocare lavoratori e lavoratrici in carico all'INSAR, l'ordine del giorno mi pare che introduca degli elementi che in qualche modo allargano lo spettro dell'intervento e delle finalità che si vorrebbero raggiungere. Mi riferisco al punto sei che, è vero, richiama il contenuto della legge numero 402, ma in qualche modo incoraggia ulteriori iniziative in tal senso, sempre in base a quella legge.

Ugualmente il punto 9 che più che una premessa (mi si consenta di contraddire anche i firmatari dell'ordine del giorno) è un dispositivo perché dice che è indispensabile modificare.

Io credo quindi che il ruolo dell'INSAR vada approfondito in una riunione apposita del Consiglio regionale, al di là della solidarietà concreta e attiva che tutti noi dobbiamo dare, personalmente e come Consiglio regionale, alle lavoratrici e ai lavoratori. Altra cosa è affermare in questa sede, solennemente, che è indispensabile che la Regione entri nel Consiglio di amministrazione dell'INSAR. Questo, fra l'altro, mi pare che contrasti con l'orientamento, attualmente prevalente, volto verso forme di privatizzazione degli enti regionali. Di conseguenza, se non vengono apportate modifiche, io chiedo che l'ordine del giorno venga votato per parti, e dichiaro da adesso il mio voto contrario sul punto 9.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Scano. Ne ha facoltà.

SCANO (Progr. Fed.). Mi pare che stia maturando la possibilità di presentare un ordine del giorno unitario. Tenendo presente che si tratta di un pronunciamento del Consiglio caratterizzato da una forte solidarietà nei confronti dei lavoratori di cui si parla, sarebbe molto importante se questo avvenisse. A tal fine chiederei, se è possibile, di sospendere la discussione in corso per verificare la possibilità di presentare un ordine del giorno unitario.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Montis. Ne ha facoltà.

MONTIS (R.C.-Progr.). Signor Presidente, l'origine di questa discussione è tutt'altra. Noi abbiamo ricevuto una delegazione di questi lavoratori, preoccupatissimi della situazione che si è determinata anche perché, tra l'altro, i lavoratori sardi sono stati i soli esclusi dal provvedimento di rinnovo della Cassa integrazione. Volevamo esprimere la nostra solidarietà che mi era sembrata unanime nella riunione congiunta della Commissione industria e dei Capigruppo.

Ora, l'ordine del giorno, come giustamente è stato richiesto, può essere votato per parti, perché ci sono alcune cose non condivisibili; invece un'intesa unitaria può essere ricercata con la proposizione di una mozione, così da promuovere una discussione più ampia sulla difesa sacrosanta degli interessi di questi lavoratori che si trovano in condizioni difficilissime. Oggi la discussione è affrettata, oggi ci facciamo un po' di propaganda e basta. La predisposizione e la discussione di una mozione unitaria, seria, credo che gioverebbe molto di più agli interessi dell'Isola.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, ma vorrei riepilogare brevemente. L'onorevole Scano aveva chiesto di poter disporre di alcuni minuti per intensificare un dialogo e arrivare a un'intesa. Questa richiesta non contraddice quella avanzata dall'onorevole Montis di aprire un dibattito più ampio su questo tema attraverso una mozione.

L'onorevole Montis chiedeva di rinviare a un'altra occasione il dibattito e di votare questo ordine del giorno. Scano e altri invece sostengono che è possibile previo accordo unitario tra i Gruppi. Già questo è un passo avanti. Per il momento seguiamo con gli interventi, così le parti possono dialogare, poi vedremo.

Ha chiesto di parlare il consigliere Bruno Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI BRUNO (Patto Segni). Non entro nel merito della richiesta dell'onorevole Scano perché la condivido pienamente, d'altra parte sono anche firmatario dell'ordine del giorno. Io vorrei intervenire su un altro problema che gradirei

che i colleghi prendessero in seria considerazione. Il Patto, il giorno in cui è stata ricevuta questa delegazione era assente. Ora, quando una delegazione si presenta in Consiglio e chiede di essere ricevuta dai Capigruppo, io credo che sia utile al Consiglio che i Capigruppo siano tutti presenti, diversamente diventa un incontro di parte; e questo fatto deve emergere. Io sono tra coloro che sostengono che non esistono disoccupati di serie A e disoccupati di serie B; tutti meritano, nel momento in cui lamentano situazioni gravi per la propria sussistenza, ascolto in egual misura. Ritengo che questo Consiglio non debba farsi lottizzare da nessuno; e su questo credo che tutti debbano concordare.

Sono chiaramente favorevole al fatto che l'ordine del giorno venga sottoscritto da tutto il Consiglio, perché è un problema dei sardi, è un problema della Sardegna e il Consiglio ne deve prendere atto. Ho voluto solo sottolineare che il Patto è venuto a conoscenza della presenza della delegazione quando questa ha deciso di contattare il Presidente della Commissione industria, che è appunto un pattista.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consigliere Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA (P.P.I.). Signor Presidente, per sollecitare una decisione sulla richiesta di sospendere questo argomento. Io chiedo cioè che venga accolta o non accolta la richiesta avanzata dall'onorevole Scano.

PRESIDENTE. Onorevole Fadda, io ho precisato poco fa che l'onorevole Scano aveva chiesto di poter disporre di qualche minuto, senza richiedere una sospensione. Mi pare che lo sviluppo degli interventi consenta alle parti di dialogare.

Ha chiesto di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

BALLETTO (F.I.). Dice bene, signor Presidente, queste sono riflessioni che dobbiamo fare congiuntamente e pubblicamente in modo tale che poi, quando si arrivi a ridiscutere il documento, si possano trovare, dopo che le idee sono state chiarite, quei punti di accordo e di incontro. Dice bene l'onorevole Montis quando rappresenta la

necessità e l'esigenza della tutela degli interessi dei lavoratori. Giustissimo, incontrovertibile, nulla da eccepire e nulla da dire. Però noi pensiamo che dobbiamo fare anche gli interessi del Paese e della Regione e non solo quelli dei lavoratori.

L'INSAR, che cosa è l'INSAR; chiariamoci un pochino le idee. E' una società che ha veramente lavorato nel corso del decennio per risolvere i problemi dei cassintegrati? Be' qui qualche dubbio sorge, perché se consideriamo i risultati ottenuti tutto fa pensare il contrario. Sorge il sospetto che questa richiesta di intervento della Regione sarda nell'assetto societario, nasca dalla esigenza di voler salvare la società e, non anche, il posto di lavoro dei tremila e cinquecento cassintegrati che la società, così malamente sino a oggi, ha gestito. Salvarebbe probabilmente e soprattutto il posto dei trentasei o trentasette funzionari dell'INSAR stessa gratificati da emolumenti, elevatissimi, e gli emolumenti del consiglio di amministrazione. Certo, se l'INSAR viene meno, i cinque, sei o settecento milioni (costo annuale del consiglio di amministrazione) rappresentano per chi è amministratore un grave problema da risolvere. Noi dobbiamo però pensare agli interessi dei lavoratori non a quelli di chi lavora all'interno dell'INSAR.

Pensate che da un anno e mezzo l'INSAR non ha compiuto nessun intervento, eppure sono disponibili, anche se non in misura esorbitante, fondi statali per circa quaranta miliardi depositati in maniera non operosa, e quindi infruttiferi, presso le banche. Che cosa ha fatto sino adesso l'INSAR? Ha forse concesso, in uno dei suoi ultimi interventi, un finanziamento ad una società che, guarda caso, dopo tre mesi dalla sua entrata in funzione è in procedura di concordato preventivo. Ma chi valuta la bontà di queste iniziative se le iniziative, poste in essere e finanziate per circa cento miliardi nel corso di un decennio, hanno dato origine ad un contenzioso pari a cinquanta miliardi?

Allora capiamoci: se dobbiamo salvare l'INSAR, inteso forse come un carrozzone, quale è, non va bene; se dobbiamo salvare l'INSAR perché può essere uno strumento efficace per dare collocazione definitiva a tremilacinquecento cassintegrati, va bene. A tal fine dobbiamo però valutare se le persone che attualmente la dirigono - consiglieri di amministrazione, funzionari e altri dipen-

denti – siano le persone più capaci e adatte per assolvere a tali funzioni. Se riusciamo a trovare una intesa in questa direzione, è possibile che il documento congiunto che si propone possa anche sottoscrivere. Dobbiamo fare gli interessi del Paese prima che gli interessi dei burocrati, dei funzionari, degli amministratori e dei lavoratori: prima gli interessi del Paese. E sicuramente, se noi riusciamo a valutare esattamente che cosa è l'INSAR, faremo prima gli interessi del Paese e con essi anche quelli dei lavoratori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consigliere Locci. Ne ha facoltà.

LOCCI (A.N.-M.S.I.). Molto brevemente, signor Presidente, per dire in premessa che indubbiamente anche il nostro Gruppo è sensibile al problema posto dall'ordine del giorno, quindi concordiamo soprattutto con la parte che riguarda l'impegno relativo alla Giunta regionale. Le perplessità però nascono dalla idoneità di individuare l'opportunità che la Regione debba partecipare al capitale sociale dell'INSAR, e quindi solo attraverso questo strumento determinarne l'efficienza e l'efficacia. Le perplessità sono dovute al fatto che i risultati sono, purtroppo, davanti agli occhi di tutti, e non mi pare che siano risultati positivi; l'INSAR infatti, fino ad oggi, non è riuscita a collocare quei dipendenti provenienti da altre aziende in crisi sul mercato del lavoro.

Io non sono tra quelli che vuole addossare completamente la croce sull'INSAR e sui suoi dirigenti. Sicuramente possono esserci anche responsabilità di questo tipo, però cerchiamo di ragionare con metodo per capire se l'INSAR si inserisce in una situazione economica e infrastrutturale che consente di fare occupazione. Io ho avuto occasione di sentire un rappresentante dell'INSAR, in un convegno sulla situazione occupazionale, il quale sosteneva che la società non aveva potuto dare attuazione ai propri intenti in quanto le aziende, in particolar modo quelle non sarde, non trovano conveniente venire a investire in Sardegna. E questo sembrerebbe essere uno dei problemi che crea maggiori difficoltà.

Allora io direi che siccome l'INSAR è un ente cofinanziato dalla Regione Sardegna, pur accet-

tando la Cassa integrazione perché è un dovere di solidarietà verso quella parte di popolazione sarda che oggi si trova in una situazione di bisogno, occorre parlare di cofinanziamento dell'INSAR su programmi realmente realizzabili, diversamente questi interventi non hanno più il carattere della solidarietà ma hanno quello dell'assistenzialismo.

Per esempio, in un recente corso organizzato dall'INSAR a questi dipendenti so che è stato proposto un prestito di ottanta milioni, da restituire a tasso agevolato, per intraprendere un lavoro autonomo. Bene, la maggior parte di questi lavoratori non ha ritenuto opportuno accedere a questo finanziamento ma chiedeva che il finanziamento gli venisse dato a fondo perduto. Quindi questa è un po' la misura della situazione, della mentalità, della cultura del lavoro che abbiamo infuso in questi anni e che io credo sia pericolosa e non dia sviluppo.

Da un lato quindi rimoduliamo quest'ordine del giorno perché sia unitario, ma dall'altro lato teniamo presente che, sottostante a questo, esiste un problema che riguarda il mondo del lavoro, il mondo dell'economia, il mondo della produzione, che prima o poi, va affrontato in questo Consiglio con molta serietà, senza nascondere i problemi che ci sono sul territorio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.

VASSALLO (R.C.-Progr.). Signor Presidente, signori consiglieri, l'onorevole Scano parlando di questo documento ha detto che ha "puramente carattere di solidarietà"; io non sono d'accordo sul fatto che il Consiglio approvi documenti che esprimano una generica solidarietà: i nostri documenti debbono incidere concretamente sulle realtà di cui si parla.

Giorni fa, in un confronto con i sindacati si è analizzata la situazione dei cassintegrati in Sardegna, con particolare riferimento alla questione dell'INSAR. Io concordo con chi giudica negativamente l'operato dell'INSAR, per cui convergo con l'onorevole Balletto quando dice che forse dentro queste società bisognerebbe metterci il naso. Proprio in virtù di questo la Regione non può stare a guardare dal di fuori, ma è necessario che si dia strumenti per controllare da dentro la stessa

società.

Nell'ordine del giorno, a mio avviso, dopo le parole "promuovere, diffondere..." aggiungerei anche la parola "approvare". Vedete, noi abbiamo la buona abitudine di chiedere a tutti gli altri di attivarsi, di rispettare gli impegni, di fare qualche cosa; ma io voglio ricordare che la Regione sarda, attraverso la legge numero 33, dispone di una forte dotazione finanziaria per intervenire nei lavori socialmente utili. Non mi risulta però che abbia speso granché, anzi mi risulta che abbia speso molto poco o quasi niente, però se si sollecita la presentazione di progetti è opportuno poi che questi progetti vengano anche adeguatamente finanziati anziché rimanere nei cassetti per mesi e mesi.

Io sono convinto che in questa fase si debba fare uno sforzo di mediazione per trovare una formulazione unitaria; una formulazione unitaria che però non eluda il problema, ma comunque impegni il Consiglio rispetto alle questioni politiche fondamentali e rispetto alle questioni di merito che i vari consiglieri regionali hanno affrontato. Io chiedo quindi che si ritorni in Aula o nelle sedi delle Commissioni competenti perché il problema sia discusso, affrontato e definito.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 15 e 31, viene ripresa alle ore 15 e 40.)

PRESIDENTE. Mi dicono che, grazie alla buona volontà e al dialogo, si è raggiunto l'accordo su un testo unitario. Poiché è necessario ribattere il testo e distribuirlo ai consiglieri, se l'Assemblea è d'accordo sospendo l'esame del documento e la votazione dell'ordine del giorno e passiamo all'esame della proposta di legge nazionale numero 3/a presentata dal consigliere regionale Usai Edoardo.

Discussione della proposta di legge nazionale Usai Edoardo: "Modifica alla legge 14 agosto 1967, n. 800, concernente 'Il nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali' " (3)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la

discussione della proposta di legge nazionale numero 3. Relatore il consigliere Usai Edoardo.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Edoardo Usai, relatore.

USAI EDOARDO (A.N.-M.S.I.), relatore. Presidente, in maniera telegrafica proprio per non caricare di ulteriore lavoro né noi stessi né i colleghi. Questa proposta è la fedele riproposizione di una proposta di legge nazionale che era stata presentata negli anni ottanta e anche successivamente dapprima dal Gruppo dell'allora Partito comunista, successivamente dall'onorevole Giuliano Cossu e successivamente ancora dal Consiglio regionale nella sua interezza e ha il senso di equiparare la posizione dell'ente lirico di Cagliari a quella degli altri enti lirici nazionali.

Che cosa significa? Significa che l'ente di Cagliari non veniva definito come ente lirico autonomo ma come istituzione assimilata. Questo comporta che il direttore artistico è il direttore del Conservatorio di musica e il Presidente è il presidente del locale Conservatorio di musica. In tutte le altre città d'Italia, invece il presidente è il Sindaco della città e il direttore viene nominato dal consiglio di amministrazione. Quindi, in buona sostanza, si tratta di equiparare la situazione del comune di Cagliari a quella di tutti gli altri comuni d'Italia dove il sindaco, per l'appunto, ricopre questa carica.

Avviene poi che i succitati vengano nominati organismi dal Ministro della pubblica istruzione, per cui, le persone così nominate rimangono in carica sin quando non vengono rimosse o chiedono il trasferimento. Voglio aggiungere, da ultimo, che questa legge non comporta nessun onere finanziario per nessuna amministrazione, per cui io chiederei al Consiglio di pronunciarsi in senso favorevole. Ricordo anche che la proposta è stata approvata in Commissione all'unanimità, con i buoni uffici dell'ottimo presidente Zucca.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore dell'industria.

FARINA, Assessore dell'industria. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 1

1. L'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è sostituito dal seguente:

"Art. 6

1. Sono riconosciuti enti autonomi lirici: il Teatro comunale di Bologna, il Teatro comunale di Firenze, il Teatro comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro la Fenice di Venezia, l'Arena di Verona e l'Istituzione dei concerti e del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di 'Istituzione dei concerti e del Teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina'.

2. E' riconosciuta istituzione concertistica assimilata l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti.

3. Al Teatro dell'Opera di Roma è riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 2

1. Il terzo comma dell'articolo 10 della Legge n. 800 del 1967 è abrogato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 3

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale della proposta di legge nazionale numero 3/A. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. *(E' estratto il numero 38, corrispondente al nome del consigliere Ladu Silvestro.)*

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Ladu Silvestro.

VASSALLO, *Segretario*, *procede all'appello*.

Rispondono sì i consiglieri: La Rosa - Liori - Lippi - Locci - Loddo - Lombardo - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marracini - Marrocu - Marteddu - Masala - Montis - Murgia - Nizzi - Obino - Onida - Petrini - Pirastu - Pittalis - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Scano - Secci - Tunis Marco - Usai Edoardo -

Vassallo - Zucca - Amadu - Aresu - Balia - Ballero - Balletto - Berria - Bertolotti - Biancareddu - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Cadoni - Carloni - Casu - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Falconi - Fantola - Federici - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Fois Pietro - Frau - Ghirra - Giagu - Granara.

Si è astenuto: il Presidente Selis.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	66
votanti	65
astenuti	1
maggioranza	33
favorevoli	65

(Il Consiglio approva).

Sospendo la seduta per cinque minuti per consentire la riproduzione degli ordini del giorno.

(La seduta, sospesa alle ore 15 e 57, viene ripresa alle ore 16 e 16.)

Fine della discussione della proposta di legge Fadda - Biancareddu - Busonera - Marracini - Balla - Cucca - Dettori Ivana - Giagu - Liori - Macclotta - Nizzi - Sanna Nivoli: "Norme di riforma del servizio sanitario regionale" (9)

PRESIDENTE. Nel corso della discussione della proposta di legge numero 9, sono stati presentati sei ordini del giorno di cui uno successivamente ritirato. Si dia lettura dell'ordine del giorno numero 1.

VASSALLO, Segretario:

Ordine del giorno Floris - Dettori Bruno - Balia - Scano - Serrenti - Deiana - Montis - Sanna Nivoli sulla prevenzione dell'A.I.D.S.

IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATA l'importanza della diffusione della malattia AIDS in Sardegna;

ATTESO che attualmente le Unità Sanitarie Locali non dispongono di strumenti organizzativi e sanitari, soprattutto nella fase di prevenzione, adeguati a contenere il diffondersi del virus HIV, e a garantire una assistenza dignitosa ai pazienti affetti da A.I.D.S., soprattutto per quelli in fase terminale,

impegna la Giunta regionale

a voler prevedere, nel piano regionale sanitario, strumenti adeguati per la prevenzione e per l'assistenza ai pazienti affetti da A.I.D.S. (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno numero 1 è pervenuto dopo la chiusura della discussione generale e pertanto non può essere illustrato. Ha domandato di parlare il consigliere Marteddu. Ne ha facoltà.

MARTEDDU (P.P.I.). Nel testo che è stato distribuito la frase "considerata l'importanza della diffusione della malattia dell'AIDS". Siccome questo Consiglio regionale non credo che sia orientato a diffondere l'AIDS in Sardegna, la frase andrebbe modificata.

PRESIDENTE. Onorevole Marteddu, la correzione è già stata apportata mentre il segretario leggeva; infatti la frase è stata così modificata: "considerata la preoccupante diffusione della malattia AIDS in Sardegna...".

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

MANCA, Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'ordine del giorno numero 2 è stato ritirato.
Si dia lettura dell'ordine del giorno numero 3.

VASSALLO, *Segretario*:

Ordine del giorno Bonesu - Ballero - Dettori Ivana - Marteddu - Montis - Sanna Nivoli - Macciotta - Marracini su Statuti delle USL.

IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATO che gli Statuti delle USL devono vedere la partecipazione dei rappresentanti degli utenti e per essi della Conferenza dei sindaci

impegna

la Giunta regionale in sede di controllo a valutare con particolare attenzione gli Statuti approvati dei direttori generali in diffonità dai pareri espressi dalla Conferenza dei sindaci. (3)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

MANCA, *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'ordine del giorno numero 4.

VASSALLO, *Segretario*:

Ordine del giorno Ballero - Marteddu - Cugini - Bonesu - Macciotta - Montis - Floris - Masala

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione sulla proposta di legge n. 9/A

CONSIDERATO che anche ai sensi del Decreto

Legislativo n. 502 del 1992 la coincidenza degli ambiti territoriali delle UU.SS.LL. e delle Province è indicata come previsione di massima non totalmente vincolante;

CONSIDERATO che il Consiglio regionale ha deciso di costituire n. 8 UU.SS.LL. nel territorio della Sardegna;

RITENUTO che questa scelta non intende prefigurare il futuro assetto del livello intermedio in Sardegna,

impegna l'Assemblea

entro i primi mesi del 1995 a porre in essere gli adempimenti necessari perché possa essere definito l'assetto del livello intermedio in Sardegna ed istituite le nuove Province,

impegna la Giunta regionale

a presentare, se necessario, una volta definito il futuro livello intermedio nella Regione, un disegno di legge di adeguamento del numero e delle circoscrizioni delle UU.SS.LL. che tenga conto del nuovo assetto istituzionale. (4)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

MANCA, *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'ordine del giorno numero

5.

VASSALLO, *Segretario*:

Ordine del giorno Dettori Ivana - Marracini - Fadda - Macciotta - Bonesu - Montis - Murgia - Liori

IL CONSIGLIO REGIONALE

PRESO ATTO del dibattito sulla proposta di legge n. 9/A concernente il riordino del Servizio Sanitario regionale;

SOTTOLINEATA in particolare l'essenzialità delle funzioni di vigilanza sanitaria di competenza della Regione ai fini dell'organica attuazione della legge di riforma,

impegna la Giunta regionale

affinché nella riorganizzazione dei servizi e dei settori dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale sia previsto un nucleo di alta specializzazione in materia di vigilanza sanitaria con compiti di indirizzo, coordinamento tecnico-scientifico, aggiornamento professionale. (5)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

MANCA, *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'ordine del giorno numero 6.

VASSALLO, *Segretario*:

Ordine del giorno Montis sulla suddivisione territoriale prevista dalla nuova legge sulla sanità.

IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATO che la nuova legge sulla sanità, nella suddivisione territoriale può avere accorpato nelle singole aziende USL comuni particolarmente distanti dal capoluogo con prevedibile difficoltà di comunicazione e con possibile limitazione alla agibilità soprattutto dei ceti popolari più poveri, spesso privi di propri mezzi di trasporto, per raggiungere le strutture ospedaliere e sanitarie;
CONSIDERATO l'emendamento n. 130 appro-

vato durante l'esame della legge di riforma delle UU.SS.LL.,

impegna la Giunta Regionale

a proporre eventuali modifiche agli ambiti territoriali delle aziende USL in relazione a particolari condizioni geomorfologiche e demografiche e alla dislocazione delle strutture e dei servizi sanitari. (6)

PRESIDENTE. La Giunta ha facoltà di esprimere il parere sull'ordine del giorno numero sei.

MANCA, *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*. La Giunta accoglie l'ordine del giorno numero sei come raccomandazione.

PRESIDENTE. Allora, se l'onorevole Montis è d'accordo, non lo mettiamo in votazione e la Giunta lo accoglie come raccomandazione.

MONTIS (R.C.-Progr.) Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Avendo concluso le votazioni sugli ordini del giorno dobbiamo procedere alla votazione finale sulla proposta di legge numero 9. Poiché alcuni consiglieri hanno chiesto di parlare per dichiarazione di voto ricordo ai colleghi che se si esprimono indicazioni di voto diverse dall'astensione, non si può più chiedere la votazione a scrutinio segreto. Ha chiesto di parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). Per chiedere, signor presidente, la votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge numero 9. Ha chiesto di parlare il consigliere Montis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MONTIS (R.C.-Progr.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo giunti all'epilogo di un difficile dibattito su questa legge sanitaria. L'ingiu-

stificabile omissione delle passate Giunte regionali di predisporre una legge sulla sanità, in ottemperanza delle disposizioni del decreto nazionale del '92, ha determinato tempi ristretti per un dibattito che sarebbe potuto essere più ampio e, probabilmente, anche più meditato. Tuttavia vi sono aspetti positivi nel provvedimento che condividiamo.

Noi ci siamo battuti sin dall'inizio per un'articolazione territoriale che tenesse conto delle realtà di questa nostra Isola che, pur non avendo gli abitanti di Napoli, di Milano o di Roma, tuttavia è un "continente" con condizioni assolutamente particolari. Per questi motivi si è giunti alla creazione delle otto UU.SS.LL.; oltre i capoluoghi delle province esistenti si sono infatti individuate altre quattro zone territoriali, omogenee e demograficamente affini. Con questa ripartizione si sono accolte le pressanti richieste delle istituzioni locali, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni. Tra gli altri provvedimenti condivisibili cito il decentramento delle strutture nel territorio che rendono più agevole per le zone periferiche l'accesso alla sanità.

Ma, vorremmo anche sottolineare altri aspetti che, a nostro avviso, possono creare invece serie difficoltà al recupero del ritardo in cui si trova la sanità in Sardegna; mi riferisco in particolare al settore della prevenzione. Inoltre, non ci sembra esserci interesse verso le proposte che, via via, vengono formulate in sede di dibattito, in modo particolare dalle minoranze. Le risposte spesso sono risposte burocratiche o addirittura non risposte, eppure ritengo che almeno qualcuna di queste proposte meriterebbe una riflessione diversa.

Non troviamo peraltro nelle conclusioni della Giunta, e per essa dell'Assessore, certezze inerenti la predisposizione del piano sanitario regionale. Sì, è vero, in legge è scritto che deve essere presentato entro il 30 marzo; ma temiamo che questo non avvenga, che si chiedano rinvii, perché incombono una serie di provvedimenti sulla Giunta e sul Consiglio per cui quella data potrebbe allontanarsi, di parecchio. Si ripetono, sembrerebbe, vecchie e deteriori logiche spartitorie, nella nomina dei direttori generali e non ci sono, anche su questo, degli impegni da parte della Giunta regionale tali da fugare preoccupazioni serie. I

poteri, poi limitati, che hanno questi direttori generali vengono attribuiti dall'Esecutivo e a queste persone viene chiesto di gestire i bilanci in modo tale che non chiudano in passivo, diversamente possono essere sostituiti. Gli viene anche imposto di risparmiare; se questo significa evitare gli sperperi di cui siamo stati testimoni nel corso di questi anni può anche andare bene, ma sarebbe da respingere fermamente se significasse limitare l'assistenza e la prevenzione.

Nulla è stato detto sul possibile snellimento degli organismi consultivi previsti; eppure sono molti, sono complessi, possono creare problemi ad una macchina così composita e impegnativa qual è la macchina della sanità: non solo in Sardegna, ma su tutto il territorio nazionale. Né appare sufficiente il controllo sugli atti delle aziende USL; in questo senso abbiamo già fatto un serio passo indietro. E' vero, c'è un articolo in cui si dice che, ai controlli di gestione e di qualità, si provvede con apposito ufficio istituito presso l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. E gli atti? Queste migliaia di atti che perverranno chi li controllerà, come, in quale modo? Ci sono serie perplessità in proposito.

Ed infine, siamo preoccupati sull'effettiva volontà di gestire in un nuovo modo la sanità, perché questo emerge dalle parole di qualche funzionario dell'Assessorato della sanità, secondo il quale è impossibile attuare provvedimenti nuovi perché in questo modo si contraddirebbe l'attività degli assessori che si sono succeduti, via via, negli ultimi anni. Queste sono, per noi, preoccupazioni serie.

Noi abbiamo sottoscritto numerosi ordini del giorno come espressione di buona volontà; abbiamo ancora questa buona volontà, però vogliamo certezze. E siccome siamo al termine di questo dibattito, siamo in sede di votazione, abbiamo una indipendenza di giudizio che ci consente di non omologarci alla maggioranza (noi siamo opposizione per i fatti politici che il Consiglio conosce), su questa legge noi ci asterremo, in senso positivo, nel senso che vigileremo per attuare le norme positive che questa legge prevede.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Biancardu. Ne ha facoltà.

BIANCAREDDU (F.I.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, la programmazione continua a essere uno dei temi forti del dibattito sulla sanità anche se, in questi ultimi anni, appare meno centrale rispetto agli anni precedenti. Oggi, infatti, il tema della programmazione appare relegato in secondo piano, mentre altri temi come la ricerca dell'efficienza, l'efficacia dell'economicità e, più in generale, l'introduzione della managerialità nell'organizzazione sanitaria sembrano assumere crescente rilevanza.

Ma questa relativa caduta d'importanza sembra più legata alla difficoltà nel fornire una chiara sistematizzazione alla programmazione e nel realizzare concrete esperienze di successo che non al venir meno dell'esigenza strutturale di questa funzione. Alla generica, anche se corretta, affermazione che programmare significa correlare le risorse ai bisogni - bisogni di salute, come nel nostro caso - occorre far seguire indicazioni su come ciò può tradursi in concreto cambiamento dei processi decisionali che governano l'allocazione delle risorse. Alla enunciazione del principio che occorre stabilire una priorità degli interventi in relazione ai benefici attesi e al rapporto fra benefici attesi e valore delle risorse impiegate, occorre far discendere indicazioni utili e stabilire concretamente delle priorità in presenza di diverse alternative di azione. Alla gestione non programmata, nella quale l'organizzazione non sa dove intende arrivare, producendo livelli di prestazione che sotto il profilo quanti-qualitativo lasciano molto a desiderare perché legate al giorno per giorno, occorre sostituire una gestione programmata con la quale l'organizzazione sa bene dove e come intende arrivare.

Programmare significa preparare un'organizzazione al futuro attraverso la capacità di anticipare la dinamica dei bisogni di salute alla domanda di prestazioni delle tecnologie. La programmazione non è quindi un sistema rigido di decisioni, ma deve essere un sistema organico e coordinato di conoscenza sui bisogni di salute, sulla domanda di servizi e sull'offerta che consenta di assumere decisioni sull'efficacia dell'azione, sull'efficienza dell'impiego delle risorse e sull'economicità della gestione. Tale contenuto di fondo nell'evidenziare per un verso l'inconsistenza della formalizzazione

del processo di programmazione con la legge, strumento per sua natura rigido e non modificabile in tempi brevi, per altro verso chiarisce che con la legge possono essere definiti solo quegli elementi che si ritengono duraturi e di carattere permanente.

I brevissimi cenni in ordine al significato della portata della programmazione, segnatamente in campo sanitario, tornano assai utili per comprendere la rinuncia ad un ruolo così determinante da parte della Regione e l'enorme divario che emerge fra la decisione che sta per prendere corpo e l'esigenza di ridurre il più possibile la distanza tra i bisogni e la richiesta di salute. In questo momento, infatti, si sta rinunciando a porre in essere ogni attività di programmazione intesa sia come sistema organico coordinato di regole che devono guidare la vita di ogni organizzazione sia come definizione degli elementi che si ritengono duraturi nel tempo.

In ordine al primo dei due momenti della programmazione, purtroppo, ben poco spazio è stato lasciato dal legislatore nazionale nel momento della fissazione dei principi e criteri fondamentali di cui alle leggi oggi vigenti. Per cui, occupati gli scarsi spazi disponibili, dato fondo alla creatività propositiva, nell'ambito di quei pochi spazi null'altro è rimasto da fare. Ben diverso si appalesa invece l'atteggiamento assumibile ed assunto in merito al secondo momento della programmazione, la definizione cioè di quegli elementi che si ritengono duraturi nel tempo.

In tale ambito, sicuramente il più ampio lasciato a disposizione dal legislatore nazionale, in ordine al numero delle aziende ospedaliere da creare a seguito dell'accorpamento delle precedenti strutture sanitarie si è invece rinunciato volutamente a ogni forma di programmazione seria, efficiente ed efficace, ad ogni motivazione logica, e di tipo organizzativo e di natura politica, lasciando che i bilanci degli ospedali continuino a imperversare nell'ambito delle aziende UU.SS.LL. Oggi la decisione di non costituire aziende ospedaliere, con la riserva di aggiornare il loro numero in un momento successivo, lascia quantomeno perplessi per la farraginosità del meccanismo, giacché risultano incomprensibili le ragioni di ordine puramente tecnico e programmatico, né si apre all'intelligenza della strategia sotto un profilo squisitamente

te politico. Sembra di essere tornati alla logica, tanto cara al passato, della programmazione intesa come insieme di decisioni da far applicare a ogni costo, completamente avulsa dalla fondamentale esigenza di rendere l'azione di tutela della salute il più coerente possibile con le decisioni in cui tale azione si attua.

E' sufficiente un rapido sguardo alle funzioni dall'azienda-USL assegnate dalla legge per comprendere quanto esse siano vaste, penetranti e determinanti per la crescita del contesto sociale nel quale sono calate, non solo sotto il profilo della salute dei singoli individui, che quel contesto compongono, ma anche sotto il profilo dalla salute del territorio nel quale quegli individui nascono, vivono, operano e muoiono. Come è pensabile che l'unica azienda-USL possa garantire la sopravvivenza di tutti i compiti istituzionali, tranne ovviamente l'assistenza ospedaliera, in un territorio talmente vasto e composito nella sua realtà geografica da creare grossi e insoluti problemi ancora oggi. E' davvero credibile che l'azienda-USL possa conoscere, valutare, governare e curare gli infiniti problemi, ammesso che li abbia a cuore, di realtà sociali spesso assai diverse fra loro, in ordine a fondamentali problemi quali l'educazione sanitaria, la protezione sanitaria materno-infantile, l'igiene e la medicina del lavoro, la formazione del personale, l'igiene nella produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti, la profilassi e la polizia veterinaria, per citarne solo alcuni? Quando solamente le problematiche relative agli ospedali avranno un ruolo preponderante e prevaricatore rispetto alle citate finalità della USL?

Quale tipo di organigramma operativo si potrà dare a una struttura così pesante per evitare che l'incalzare di numerosi e gravi problemi possano soffocarla in così breve tempo? Per una gestione più garantista del territorio, per una seria tutela della salute dei cittadini, per evitare le conseguenze facilmente intuibili ma soprattutto per non rinunciare a una fondamentale ed esclusiva attività politica e di programmazione degli strumenti e dei mezzi, per l'ottenimento degli obiettivi generali e perché non continuino a prevalere le logiche di riproduzione di schemi gestionali consolidati nel passato - e ho terminato - si chiede che

il Consiglio si riappropri della specifica ed esclusiva funzione programmatica creando un numero di aziende ospedaliere che possa rispondere efficacemente alle reali esigenze di tutela della salute, intesa l'espressione nella sua più ampia accezione, provenienti da tutto il territorio regionale.

Per concludere, nel dichiarare il mio voto di astensione, voglio ringraziare tutti i colleghi della Commissione, e in particolare il Presidente, per l'impegno profuso nella elaborazione di questo provvedimento. Non voglio così ringraziare l'Aula, che spesso si è dimostrata ottusa e ha bocciato degli emendamenti validi solo perché erano macchiati di un peccato originale, cioè perché portavano la firma dei colleghi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale. Grazie.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	69
votanti	64
astenuti	5
maggioranza	33
favorevoli	38
contrari	25
voti nulli	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Balia - Ballero - Balletto - Berria - Bertolotti - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Cadoni - Carloni - Casu - Cherchi - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Fantola - Federici - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Fois Pietro - Frau - Ghirra - Giagu - La Rosa - Liori - Lippi - Locci - Loddo - Lombardo - Lorenzoni - Macciotta - Mannunza - Marracini - Marrocu - Marteddu - Masala - Murgia - Nizzi - Obino - Onida - Oppi - Petrini - Pirastu - Pittalis - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Scano - Secci - Serrenti - Tunis Marco - Usai Edoardo - Zucca.

Si sono astenuti: il Presidente Selis - Biancareddu - Concas - Montis - Vassallo.)

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). Chiedo di intervenire ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Floris, interverrà in merito a fine seduta.

Fine della discussione della proposta di legge Bertolotti - Balletto: "Modifiche della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 concernente: 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1994)' " (13)

PRESIDENTE. Comunico che è stato ritirato l'ordine del giorno numero 1 ed è stato presentato l'ordine del giorno numero 2, sostitutivo, sulla realizzazione di un piano di utilizzazione e di ricollocazione dei lavoratori e delle lavoratrici in carico all'INSAR. Poiché sono state apportate delle modifiche prego i segretari di dare lettura dell'ordine del giorno.

SANNA GIACOMO, Segretario:

Ordine del giorno Scano - Floris - Deiana - Sanna Nivoli - Dettori Bruno - Balia - Serrenti - Montis sulla realizzazione di un piano di utilizzazione e di ricollocazione delle lavoratrici e dei lavoratori in carico all'INSAR (Società Iniziative Sardegna S.p.A.).

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione sulla proposta di legge n. 13/a

PREMESSO CHE:

1) il Governo ha comunicato di aver avviato le procedure per la proroga della Cassa integrazione guadagni e che ciò può contribuire a rispondere positivamente ai circa 2.000 lavoratori in carico all'INSAR, permettendo di operare per ritirare le lettere di licenziamento già avviate;

2) è in scadenza al 31/12/'94 la Cassa integrazione per altri 450 lavoratori e al 31 gennaio e al 6

febbraio '95 per i restanti;

3) l'INSAR è stata istituita per operare esclusivamente in Sardegna con la sola finalità della ricollocazione in iniziative produttive e per la gestione dei servizi;

4) la legge 236/'93 ha affidato all'INSAR, su richiesta della Regione Sardegna, un compito assai rilevante autorizzando l'assunzione di circa 3.000 lavoratori tra cassintegrati nuovi e storici, prevedendo una prima dotazione finanziaria, peraltro insufficiente, per la ricollocazione;

5) la legge 402/'94, legge di Rinascita, modifica e potenzia il ruolo dell'INSAR prevedendo insieme alla ricollocazione, anche l'impiego, nella misura del 50%, di disoccupati e giovani in cerca di prima occupazione;

6) la stessa legge prevede che i nuovi interventi dell'INSAR dovranno essere orientati verso iniziative in settori rilevanti per lo sviluppo economico della Sardegna e che la Regione è autorizzata a partecipare al capitale sociale dell'INSAR;

7) la legge 236/'93 non ha previsto per i lavoratori assunti dall'INSAR le disposizioni di cui alla legge 223/'91 sulla mobilità e sulla mobilità lunga e sull'anticipazione dell'indennità di mobilità per intraprendere un'attività autonoma;

8) la realizzazione del reimpiego richiede tempi, risorse, un piano, adeguati alla consistenza numerica, circa 3.400 in carico, tenendo anche conto delle condizioni economiche e sociali della Sardegna;

9) la Regione è interessata ad una profonda trasformazione dell'INSAR tesa a recuperarne l'efficienza, finalizzata alla ricollocazione dei cassintegrati, dei disoccupati e alla collocazione dei giovani in cerca di prima occupazione,

tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

a) a promuovere, diffondere, impostare una programmazione per l'utilizzazione dei cassintegrati, disoccupati, giovani nei lavori socialmente utili in progetti di ambito regionale e locale coinvolgendo gli Enti Locali;

b) a definire, sulla base della legge 402/'94, con l'INSAR e i Ministri dell'Industria e del Lavoro un piano di ricollocazione cofinanziato con fondi nazionali, regionali, comunitari;

impegna inoltre la Giunta regionale

a trattare col Governo nazionale sulla base dell'impegno per un programma di lavori socialmente utili e per la definizione e realizzazione del piano di ricollocazione per richiedere:

- 1) la proroga della cassa integrazione, indispensabile nell'immediato;
- 2) la mobilità lunga, secondo le condizioni e disposizioni della legge 223/91;
- 3) l'indennità di mobilità per un tempo congruo rispetto alla realizzazione del piano di reimpiego;
- 4) l'anticipazione dell'indennità di mobilità per intraprendere un'attività autonoma, come previsto dalla legge 223/91;
- 5) una congrua dotazione finanziaria nazionale e il cofinanziamento dei fondi comunitari. (2).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'industria.

FARINA, Assessore dell'industria. La Giunta accoglie l'ordine del giorno, con la precisazione che l'ingresso nel capitale azionario dell'INSAR, autorizzato dalla legge numero 404, avrà luogo soltanto nell'ipotesi in cui la Gepi, attuale azionista dell'INSAR, e l'Eni si impegnino in modo serio e concreto e documentale a sostenere le iniziative dell'INSAR, di modo che la partecipazione della Regione non abbia alcun carattere vicario.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale della proposta di legge numero 13. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. *(E' estratto il numero 22, corrispondente al nome del consigliere Demontis.)*

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Demontis.

VASSALLO, Segretario, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Fantola - Federici - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Fois Pietro - Frau - Ghirra - Giagu - La Rosa - Liori - Lippi - Locci - Loddo - Lombardo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marracini - Marras - Marrocu - Marteddu - Masala - Montis - Murgia - Nizzi - Obino - Oppia - Petrini - Piras - Pirastu - Pittalis - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Scano - Secci - Serrenti - Tunis Marco - Usai Edoardo - Vassallo - Zucca - Aresu - Balia - Ballero - Balletto - Berria - Bertolotti - Biancareddu - Biggio - Bonesu - Busonera - Carloni - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana.

Si è astenuto: il Presidente Selis.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	68
votanti	67
astenuti	1
maggioranza	34
favorevoli	67

(Il Consiglio approva).

Fissazione di termini ex articolo 100 del Regolamento

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). Signor Presidente, per chiedere, in base all'articolo 100 del Regolamento, la fissazione del termine di trenta giorni per la conclusione della discussione in prima Commissione delle proposte di legge numero 4 e numero 11.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Io credo che la

proposta dell'onorevole Floris sia corretta nella sostanza, ma non sono d'accordo sui termini richiesti. Il termine di trenta giorni, a mio avviso, non può essere rispettato, perché subito dopo l'Epifania tutte le Commissioni di merito devono esaminare prioritariamente il bilancio. Quindi, fino al 16, 17 di gennaio la Commissione è impegnata in via esclusiva sul bilancio e i 30 giorni scadrebbero tre giorni dopo. Inoltre la Commissione ha già in carico una proposta di legge di revisione della legge numero 1 del '77 sulla struttura e sulle competenze della Giunta.

Per queste ragioni, fermo restando che anche la Commissione ha già valutato l'opportunità di esaminare le proposte di legge numero 4 e 11, io credo che trenta giorni si potrebbero far decorrere dalla fine dell'esame dei provvedimenti di bilancio. Chiedo che l'Assemblea, considerato che anche la Giunta ha preannunciato un disegno di legge di riforma della legge numero 1 e data la complessità della materia, fissi un termine di sessanta giorni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Nello stesso giorno in cui è stata presentata la proposta di legge numero 4, il nostro Gruppo ha presentato la proposta di legge numero 5 "Norme in materia di decadenza degli organi amministrativi". Chiedo il richiamo in Aula anche di questa proposta di legge entro i trenta giorni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Per le stesse considerazioni svolte prima, chiedo che anche per questo provvedimento il termine venga fissato in sessanta giorni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marteddu. Ne ha facoltà.

MARTEDDU (P.P.I.). Io credo che siamo tutti d'accordo sia sulla opportunità politica di abbinare l'esame dei provvedimenti, sia sulla sostanza della discussione di questi argomenti. Si era

raggiunto in tal senso anche un accordo politico in Commissione con le opposizioni. Fissare oggi il termine perentorio di trenta giorni in presenza di quindici giorni di vacanza, significa sostanzialmente che il termine non verrà rispettato, posto che alla ripresa dei lavori sarà immediatamente all'esame il bilancio.

Io credo che si possa trovare un'intesa sull'impegno ad iniziare subito dopo il bilancio l'esame delle due proposte di legge che abbineremo alla legge numero 1. Il Consiglio se ne potrà occupare quindi non entro trenta giorni ma, comunque, in tempi congrui che possono essere di quaranta o quarantacinque giorni.

PRESIDENTE. L'ipotesi potrebbe essere questa: trenta giorni dopo il parere delle Commissioni sul bilancio.

Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.-M.S.I.). In verità c'è stato questo accordo politico tra tutti i Gruppi; però l'accordo prevedeva che ai primi di gennaio il provvedimento sarebbe stato discusso dalla Commissione. Quindi concordo sui 45 giorni ma a partire dalla data odierna.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Io vorrei richiamare l'attenzione di tutti i colleghi sul fatto che, abbinando l'esame di questi provvedimenti e considerando l'esame del provvedimento di bilancio, si pretendesse dalla prima Commissione un ritmo di lavoro praticamente impossibile da reggere. Io credo che i trenta giorni che proponeva il Presidente, a partire dopo l'espressione del parere sul bilancio, siano un termine congruo.

FLORIS (F.I.). Accedo alla richiesta del collega Marteddu per fissare anziché in trenta giorni in quarantacinque giorni il richiamo in Aula, naturalmente a partire dalla data odierna.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tunis. Ne ha facoltà.

TUNIS MARCO (F.I.). Io avrei preferito non parlare però ritengo di dover precisare che, a mio avviso, l'articolo 100 del Regolamento stabilisce che l'Assemblea fissi non un termine generico: 30 giorni a partire dal ..., bensì una data precisa in cui il Consiglio si riunirà per discutere questo argomento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Scano. Ne ha facoltà.

SCANO (Progr. Fed.). Io, signor Presidente, trovo che fare una guerra di religione sui quarantacinque o sui sessanta giorni sia francamente un po' eccessivo, e che una differenza di quindici giorni non giustifichi una tale battaglia procedurale. Io penso che il problema vero riguardi il contesto nel quale viene affrontato il tema. A mio modo di vedere se si stralcia la questione della incompatibilità (una questione seria che va discussa, affrontata e risolta) ponendola al di fuori del contesto naturale sembrerebbe, inevitabilmente, che il Consiglio regionale invece che occuparsi di riforme si occupi di manovre mascherate da leggi. Io credo invece che le cose vadano viste con molta tranquillità e serenità.

La questione della incompatibilità può essere utilmente collocata, come diceva il Presidente della Commissione, nel contesto del riordino della funzione di governo. Su questa materia, sulla quale peraltro mi pare che ci fosse anche un'intesa per quanto non formalizzata in Commissione, io troverei ragionevole che per consentirne un esame approfondito e tranquillo si fissasse il termine di sessanta giorni. Tuttavia, siccome conosco il Regolamento e vedo l'insistenza dei colleghi, se si decidesse per i quarantacinque giorni a partire dall'esame del bilancio, non mi straccerei le vesti. Io credo che ci siano dei colleghi che attribuiscono a questa materia una sorta di valenza da bomba nucleare che quando ne discuteremo probabilmente si vedrà che non ha.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.-M.S.I.). Signor Presidente, leggo nel Regolamento che la prima Commissione

si occupa di autonomia, ordinamento regionale, rapporti con lo Stato, riforma dello Stato, enti locali, organizzazione regionale degli enti, del personale, polizia urbana e rurale, partecipazione popolare. Chiaramente si dovrà occupare anche di bilancio, di programmazione per gli aspetti che le competono, ma non è la sua principale prerogativa. Da qui discendono una serie di considerazioni che lascio agli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Grazie, ma credo che il dibattito che è avvenuto consenta già di trarre una conclusione. Ieri o avant'ieri sono state date in carico alle Commissioni di merito la legge finanziaria e la legge di bilancio. In base all'articolo 34 le Commissioni di merito entro quindici giorni devono esprimere il parere; e su questo in Conferenza dei Capigruppo così ci siamo espressi questa mattina. Quindi in base alla proposta dell'onorevole Marteddu, recepita dall'onorevole Floris, mi pare di poter fissare in quarantacinque giorni i termini per l'esame dei progetti di legge già definiti. Io chiedo se su questo è possibile trovare un accordo.

Ha domandato di parlare il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Io ritengo che sia praticamente impossibile rispettare questi termini, quindi se il Consiglio vuole esaminare provvedimenti di legge non esitati e non approfonditi dalla Commissione fissi pure questi termini. Io ricordo che al 12 di gennaio saranno già passati venti giorni, se impegnamo la prima settimana dal 10 al 17 per esaminare il bilancio ne saranno passati 27, avremmo soltanto 17 giorni per esaminare i progetti di legge 4 e 11 abbinati alla legge numero 1. Credo che questo sia materialmente impossibile. Io chiedo che il Consiglio voti a favore della proposta dei sessanta giorni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consigliere Serrenti. Ne ha facoltà.

SERRENTI (P.S.d'Az.). Signor Presidente, io sono d'accordo con chi ha sottolineato che si è data a queste leggi una valenza forse sproporzionata. Io voglio ricordare che sia la legge numero 4 che la legge numero 5 sono legghine molto brevi.

La legge numero 4 ha un solo articolo e la legge numero 5 ne ha tre, credo quindi che i tempi per discuterle siano piuttosto brevi. Dal punto di vista della sostanza politica non credo che siano leggi in grado di rivoluzionare alcunché; necessitano forse di un po' di discussione ma non credo che siano necessari sessanta giorni.

Penso che la proposta che ha avanzato il collega Marteddu, poi accolta da altri colleghi e dallo stesso Presidente del Consiglio, possa essere considerata congrua e accettabile. Mi pare di capire che anche il collega Scano fosse d'accordo. Noi come proponenti riteniamo che quarantacinque giorni siano tempi più che congrui.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consigliere Balia. Ne ha facoltà.

BALIA (Progr. S.F.D.). Signor Presidente, viste le modalità con cui si sta sviluppando il dibattito, e l'importanza forse eccessiva che si sta dando a questa problematica, chiederei una breve Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. E' stata chiesta una Conferenza dei Capigruppo. Se l'onorevole Floris è d'accordo ci riuniamo per cinque minuti, per vedere di esaminare questa questione; se si è contrari si vota.

Ha domandato di parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). Siccome siamo in un periodo in cui bisogna essere buoni accettiamo la proposta dei sessanta giorni da oggi.

PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta, apprezzando la disponibilità del consigliere Floris. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

**Discorso di fine d'anno del Presidente del
Consiglio regionale**

PRESIDENTE. Vi chiedo qualche minuto di attenzione perché, come voi sapete, per prassi nell'ultima seduta il Presidente del Consiglio trac-

cia un bilancio dell'attività svolta, ma naturalmente il bilancio della nostra attività di quest'anno sarà brevissimo. Consentitemi prima, visto il momento e la circostanza in cui si svolge questa nostra seduta, di interpretare i sentimenti di tutti voi nell'esprimere un pensiero di solidarietà a Giuseppe Vinci, il nostro corregionale che è stato rapito alla sua famiglia, che soffre i momenti tragici, dolorosi e angosciosi di questo rapimento, a cui va la nostra solidarietà, il saluto, la solidarietà operante del Consiglio regionale, di tutte le forze politiche che lo compongono.

(Applausi)

Solidarietà che si estende oltre che alla famiglia alle popolazioni di queste terre, soprattutto a quelle delle zone interne e delle zone più svantaggiate, perché la piaga dei sequestri oltre che una tragedia umana profonda sta diventando una tragedia – anzi lo è sempre stata, lo sarà sempre di più – sociale, economica, che inibisce, impedisce e ostacola lo sviluppo delle nostre terre, che danneggia l'immagine della Sardegna di fronte alla collettività nazionale e internazionale fungendo da deterrente ad ogni processo di sviluppo e di investimento nelle nostre terre. Questo vostro applauso e l'atto concreto di solidarietà che avete voluto tributare prima di tutto alla persona sequestrata, alla sua famiglia e alle nostre terre, è l'impegno, è l'interpretazione del vostro sentimento e del nostro comune volere per operare affinché questa piaga venga debellata attraverso nuovi processi e nuove politiche di sviluppo che dovremo attivare.

Pochissime parole per fare un resoconto, chiaramente breve, dell'attività che abbiamo svolto negli ultimi cinque mesi. Le sedute del Consiglio sono state 26, i progetti di legge presentati 46, di cui 11 disegni di legge e 35 proposte di legge, i progetti di legge approvati sono stati 12, 6 le proposte di legge nazionale presentate. Per quanto concerne l'attività ispettiva sono state presentate 104 interrogazioni delle quali 27 hanno avuto risposta scritta, le interpellanze pervenute sono state 51 di cui 2 svolte in Commissione e 13 in Aula; le mozioni presentate 13 e ne sono state svolte 4. Sono stati inoltre presentati al Consiglio 9 documenti di cui 7 approvati e un regolamento. A

questi dati occorrerà aggiungere quelli relativi all'ultima seduta.

Per quanto concerne l'attività delle Commissioni si sono tenute 135 sedute in sede referente e sono stati approvati 12 progetti di legge e 7 documenti, sono stati espressi due pareri finanziari e 9 pareri in attuazione di leggi regionali; 7 sono state le risoluzioni adottate e 32 le audizioni. Come si può osservare è già un'attività sufficientemente intensa, anche se io credo che dovremo, con l'impegno di tutti, superata la prima fase della legislatura, intensificare ancora la nostra attività per migliorare non solo l'attività legislativa del Consiglio ma anche la stessa attività di indirizzo e di controllo dell'Esecutivo. Questo è l'impegno che l'Aula e la Conferenza dei Capigruppo hanno assunto, che è stato formalizzato anche in un documento di orientamenti e di indirizzi che abbiamo tutti la ferma volontà di rispettare.

Colleghi e colleghe, l'anno che si sta concludendo è stato difficile e carico di tensioni. Un anno difficile dal punto di vista politico ma anche entusiasmante perché nasce un nuovo periodo. È stato un anno difficile dal punto di vista economico perché la crisi si è aggravata nella nostra Regione (forse anche nel Paese, sicuramente nel Mezzogiorno), compromettendo le stesse prospettive di sviluppo. Ci sarà, come tutti ci auguriamo, una ripresa nazionale e internazionale, ma se noi non sapremo operare drasticamente, rapidamente, efficacemente, rischieremo di non riuscire ad agganciarci alla ripresa. La crisi che attanaglia e travaglia le nostre regioni colpisce ormai tutti i ceti sociali, tutti i territori e direi tutte le famiglie perché il problema della disoccupazione ha una dimensione talmente vasta, talmente diffusa, talmente profonda che non c'è famiglia che non ne sia profondamente colpita. Noi sappiamo che il problema della disoccupazione rischia di minare non solo il tessuto economico e produttivo ma la stessa integrità dei diritti politici e civili.

Nel dire queste parole, chiaramente, il nostro pensiero va a coloro che sono disoccupati, va ai giovani che chiedono una scuola migliore e guardano con preoccupazione al loro futuro, va agli anziani che in qualche modo chiedono una sicurezza sociale e una sanità migliori. Abbiamo approvato una legge che, speriamo, al di là del dibattito

e della dialettica politica, possa migliorare anche l'assistenza sanitaria complessiva. Il nostro pensiero va ancora alle famiglie, a tutte le famiglie, di questa terra così travagliata, che guardano con incertezza e con angoscia, in molti casi, al futuro. Il nostro pensiero però non va solo a questi ceti, va anche a coloro che lavorano, a coloro che nonostante la grave crisi reagiscono: agli imprenditori, ai professionisti, agli artigiani, agli agricoltori, ai lavoratori tutti che non si rassegnano a un domani incerto ma che, nonostante le gravi difficoltà economiche e sociali che attraversa la Sardegna, reagiscono per portare l'Isola al livello di sviluppo delle aree più avvantaggiate. Tutte le categorie e i ceti che ho citato guardano a questa Assemblea, a tutti noi, alla Giunta che l'Assemblea ha espresso, con grande attenzione e con grande speranza.

Io credo che l'augurio migliore che noi possiamo farci, oggi, è di essere tutti all'altezza delle aspettative e del consenso che abbiamo ottenuto, essere tutti quanti consapevoli delle aspettative che la gente ripone in tutti noi e da questa consapevolezza trarre la forza, l'energia, l'entusiasmo per affrontare il prossimo anno, un anno che sicuramente sarà difficilissimo, col massimo di entusiasmo, col massimo di creatività, col massimo di impegno. Io credo che noi dovremo, secondo una tradizione della storia della Sardegna, al di là e oltre le divisioni anche profonde che, è inutile nascondere, ci sono in quest'Aula, la di là della dialettica che ci sarà e che è l'anima della democrazia, trovare comunque sui grandi temi delle riforme, sui grandi temi dello sviluppo, sui grandi temi del lavoro, sui grandi temi delle speranze e delle aspettative del popolo sardo, dei momenti di unità.

Io ho apprezzato lo sforzo che è stato compiuto stasera – credo sia significativo – per trovare dei momenti di unità sull'INSAR e su altri fatti procedurali. Mi direte che sono fatti minori, ma è su questi fatti che noi diamo segnali come al di là delle differenze profonde, che ci sono tra le forze politiche, c'è il comune sentire, la comune volontà di affrontare insieme i grandi problemi dello sviluppo, dell'occupazione, delle riforme, della sicurezza sociale, del domani della nostra Regione. Io credo che l'attenzione del popolo sardo sia volta a constatare che le forze politiche, pur tra divisioni

anche profonde al centro del loro interesse pongono i grandi problemi della Sardegna e su questi vogliono lavorare.

Affronteremo l'anno 1995, un anno difficile, un anno di transizione dal punto di vista sia politico che economico, avendo coscienza della crisi, ma coltivando - io credo - è questo che ci proponiamo, dentro di noi un grande ottimismo. I momenti di transizione sono momenti di cambiamento profondo: si lasciano le vecchie certezze e si affronta, come dire, il mare aperto; occorre avere la consapevolezza della gravità della crisi, ma occorre avere anche l'ottimismo che le nuove epoche suggeriscono e avere la forza, la creatività, la cultura e l'entusiasmo per dare una progettazione adeguata a questo ottimismo.

Io credo, colleghi, e mi avvio davvero a concludere, che con questo auspicio il 1995 possa essere per tutti noi l'anno del fare; l'anno in cui oltre che dibattere, confrontarci e polemizzare realizziamo alcune cose, ponendo al centro degli interessi di quest'Aula il problema del lavoro e il problema dello sviluppo di tutti i settori: dall'industria al turismo, all'artigianato, all'agricoltura. Questo al fine di poter dire, celebrando la conclusione del 1995, che abbiamo fatto qualche passo avanti, dire che il nostro impegno, le nostre battaglie e perché no anche le nostre polemiche sono state utili per portare avanti una politica per il lavoro, lo sviluppo, le riforme.

Consentitemi quindi, colleghi consiglieri, un ringraziamento a nome di tutti voi e un augurio sentito al Segretario generale, ai collaboratori e ai dipendenti del Consiglio che con grande impegno, capacità e competenza ci assistono nel lavoro quotidiano, pur a ranghi ridotti. I nostri organici sono infatti ridottissimi e credo che uno dei problemi che dovremo affrontare sarà proprio quello di rafforzare le strutture del Consiglio così da affrontare meglio i nostri compiti. Un augurio quindi e un ringraziamento a tutto il personale. Un augurio e un ringraziamento ai giornalisti che seguono il lavoro del Consiglio, ai giornalisti parlamentari, agli operatori dell'informazione, a tutti coloro che

sono attenti, criticamente magari, alla nostra attività ma che con il loro sostegno, con la loro critica, con la loro attività di informazione ci collegano con il mondo esterno, con la società e ci consentono di trasmettere, di comunicare quello che facciamo, a loro volta trasmettendoci spesso anche l'ansia, la critica, il malessere e lo scontento che forse fuori c'è verso di noi e da cui noi dobbiamo trarre e traiamo grande spinta per migliorare la nostra attività.

Consentitemi infine, colleghi e colleghe, di esprimere a voi tutti il mio augurio più affettuoso e più sentito. Mi chiedevo, nel concludere, che cosa vorrei augurarvi. Come dicevo prima vi auguro, e auguro a me stesso, di essere all'altezza del consenso ricevuto, di essere all'altezza della speranza e dell'attenzione che la società ha nei nostri confronti. Vi auguro di trovare nella coerenza e nella fedeltà che ciascuno di noi ha verso le proprie posizioni politiche, ideologiche, culturali anche la capacità di dialogo, di confronto e di tolleranza per ricercare i punti di intesa comuni sui grandi problemi e sui grandi bisogni della società sarda. Auguro ancora soprattutto, oltre che a voi, alle vostre famiglie di essere orgogliose del vostro lavoro, di sapervi sostenere e di saper sopportare sacrifici che questo lavoro spesso comporta: assenze prolungate da casa, riunioni che non finiscono mai, incertezze sugli orari.

Ecco, io mi auguro e vi auguro che le nostre famiglie siano orgogliose del nostro lavoro, sappiano sostenerci e che da questo possa derivare un consenso, una spinta, una critica per un nuovo entusiasmante periodo di costruzione della nuova Sardegna.

La seduta è tolta alle ore 17 e 49.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio f.f.

Dott. Antonio Dessì
